

» **TI 25/03/1957**

Epigrafe

Preambolo

PARTE
Principi

PRIMA

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3 A

Articolo 3 B

Articolo 4

Articolo 4 A

Articolo 4 B

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7 A

Articolo 7 B

Articolo 7 C

PARTE
Cittadinanza dell'unione

SECONDA

Articolo 8

Articolo 8 A

Articolo 8 B

Articolo 8 C

Articolo 8 D

Articolo 8 E

PARTE
Politiche
TITOLO
Libera circolazione delle merci

della

TERZA
comunità
I

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

PARTE				TERZA
Politiche		della		comunità
TITOLO				I
Libera	circolazione		delle	merci
Capo				1
Unione				doganale
Sezione				prima
Abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri				

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

PARTE				TERZA
Politiche		della		comunità
TITOLO				I
Libera	circolazione		delle	merci
Capo				1
Unione				doganale
Sezione				seconda
Fissazione della tariffa doganale comune				

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

PARTE				TERZA
Politiche		della		comunità
TITOLO				I
Libera	circolazione		delle	merci
Capo				2
Abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri				

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

PARTE
Politiche
TITOLO
Agricoltura

della

TERZA
comunità
II

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

PARTE
Politiche
TITOLO
Libera
Capo
I lavoratori

circolazione

delle

persone,

dei

servizi

e

dei

TERZA
comunità
III
capitali
1

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 51

PARTE
Politiche
TITOLO
Libera
Capo
Il diritto di

circolazione

delle

persone,

dei

servizi

e

dei

TERZA
comunità
III
capitali
2

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Articolo 58

PARTE				della					TERZA
Politiche									comunità
TITOLO									III
Libera	circolazione	delle	persone,	dei	servizi	e	dei	capitali	3
Capo									
I servizi									

Articolo 59

Articolo 60

Articolo 61

Articolo 62

Articolo 63

Articolo 64

Articolo 65

Articolo 66

PARTE				della					TERZA
Politiche									comunità
TITOLO									III
Libera	circolazione	delle	persone,	dei	servizi	e	dei	capitali	4
Capo									
Capitali e pagamenti									

Articolo 67

Articolo 68

Articolo 69

Articolo 70

Articolo 71

Articolo 72

Articolo 73

Articolo 73 A

Articolo 73 B

Articolo 73 C

Articolo 73 D

Articolo 73 E

Articolo 73 F

Articolo 73 G

PARTE
Politiche
TITOLO
Trasporti

della

TERZA
comunità
IV

Articolo 75

Articolo 76

Articolo 77

Articolo 78

Articolo 79

Articolo 80

Articolo 81

Articolo 82

Articolo 83

Articolo 84

PARTE
Politiche
TITOLO
Norme comuni sulla
Capo
Regole
Sezione
Regole applicabili alle imprese

della

TERZA
comunità
V
legislazioni
1
concorrenza
1

Articolo 85

Articolo 86

Articolo 87

Articolo 88

Articolo 89

Articolo 90

PARTE
Politiche
TITOLO
Norme comuni
Capo
Regole
Sezione
Pratiche di dumping

della

TERZA
comunità
V
legislazioni
1
concorrenza
2

Articolo 91

PARTE
Politiche
TITOLO
Norme
Capo

della

TERZA
comunità
V
legislazioni
1

Regole di concorrenza
Sezione 3
Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 92

Articolo 93

Articolo 94

PARTE TERZA
Politiche della comunità
TITOLO V
Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
Capo 2
Disposizioni fiscali

Articolo 95

Articolo 96

Articolo 97

Articolo 98

Articolo 99

PARTE TERZA
Politiche della comunità
TITOLO V
Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni
Capo 3
Ravvicinamento delle legislazioni

Articolo 100

Articolo 100 A

Articolo 100 B

Articolo 100 C

Articolo 100 D

Articolo 101

Articolo 102

PARTE TERZA
Politiche della comunità
TITOLO VI
Politica economica e monetaria
Capo 1
Politica economica

Articolo 102 A

Articolo 103

Articolo 103 A

Articolo 104

Articolo 104 A

Articolo 104 B

Articolo 104 C

PARTE				TERZA
Politiche		della		comunità
TITOLO				VI
Politica	economica		e	monetaria
Capo				2
Politica monetaria				

Articolo 105

Articolo 105 A

Articolo 106

Articolo 107

Articolo 108

Articolo 108 A

Articolo 109

PARTE				TERZA
Politiche		della		comunità
TITOLO				VI
Politica	economica		e	monetaria
Capo				3
Disposizioni istituzionali				

Articolo 109 A

Articolo 109 B

Articolo 109 C

Articolo 109 D

PARTE				TERZA
Politiche		della		comunità
TITOLO				VI
Politica	economica		e	monetaria
Capo				4
Disposizioni transitorie				

Articolo 109 E

Articolo 109 F

Articolo 109 G

Articolo 109 H

Articolo 109 I

Articolo 109 J

Articolo 109 K

Articolo 109 L

Articolo 109 M

PARTE Politiche TITOLO Politica commerciale comune	della	TERZA comunità VII
---	-------	--------------------------

Articolo 110

Articolo 111

Articolo 112

Articolo 113

Articolo 114

Articolo 115

Articolo 116

PARTE Politiche TITOLO Politica Capo Disposizioni sociali	sociale,	istruzione,	della formazione	professionale	e	TERZA comunità VIII gioventù 1
--	----------	-------------	---------------------	---------------	---	--

Articolo 117

Articolo 118

Articolo 118 A

Articolo 118 B

Articolo 119

Articolo 120

Articolo 121

Articolo 122

PARTE Politiche TITOLO Politica Capo Il Fondo sociale europeo	sociale,	istruzione,	della formazione	professionale	e	TERZA comunità VIII gioventù 2
--	----------	-------------	---------------------	---------------	---	--

Articolo 123

Articolo 124

Articolo 125

PARTE Politiche TITOLO Politica Capo Istruzione, formazione professionale e gioventù	sociale,	istruzione,	della formazione	professionale	e	TERZA comunità VIII gioventù 3
---	----------	-------------	---------------------	---------------	---	--

Articolo 126

Articolo 127

PARTE Politiche TITOLO Cultura	della	TERZA comunità IX
Articolo 128		
PARTE Politiche TITOLO Sanità pubblica	della	TERZA comunità X
Articolo 129		
PARTE Politiche TITOLO Protezione dei consumatori	della	TERZA comunità XI
Articolo 129 A		
PARTE Politiche TITOLO Reti transeuropee	della	TERZA comunità XII
Articolo 129 B		
Articolo 129 C		
Articolo 129 D		
PARTE Politiche TITOLO Industria	della	TERZA comunità XIII
Articolo 130		
PARTE Politiche TITOLO Coesione economica e sociale	della	TERZA comunità XIV
Articolo 130 A		
Articolo 130 B		
Articolo 130 C		
Articolo 130 D		
Articolo 130 E		
PARTE Politiche TITOLO Ricerca e sviluppo tecnologico	della	TERZA comunità XV
Articolo 130 F		
Articolo 130 G		
Articolo 130 H		
Articolo 130 I		

Articolo 130 J

Articolo 130 K

Articolo 130 L

Articolo 130 M

Articolo 130 N

Articolo 130 O

Articolo 130 P

Articolo 130 Q

PARTE
Politiche
TITOLO
Ambiente

della

TERZA
comunità
XVI

Articolo 130 R

Articolo 130 S

Articolo 130 T

PARTE
Politiche
TITOLO
Cooperazione allo sviluppo

della

TERZA
comunità
XVII

Articolo 130 U

Articolo 130 V

Articolo 130 W

Articolo 130 X

Articolo 130 Y

PARTE
Associazione dei Paesi e territori d'oltremare

QUARTA

Articolo 131

Articolo 132

Articolo 133

Articolo 134

Articolo 135

Articolo 136

PARTE
Le
TITOLO
Disposizioni
Capo
Le

istituzioni

della

QUINTA
comunità
I
istituzionali
1
istituzioni

Articolo 137

Articolo 138

Articolo 138 A

Articolo 138 B

Articolo 138 C

Articolo 138 D

Articolo 138 E

Articolo 139

Articolo 140

Articolo 141

Articolo 142

Articolo 143

Articolo 144

PARTE
Le
TITOLO
Disposizioni
Capo
Le
Sezione
Il Consiglio

istituzioni

della

QUINTA
comunità
I
istituzionali
1
istituzioni
seconda

Articolo 145

Articolo 146

Articolo 147

Articolo 148

Articolo 149

Articolo 150

Articolo 151

Articolo 152

Articolo 153

Articolo 154

PARTE
Le
TITOLO
Disposizioni
Capo
Le

istituzioni

della

QUINTA
comunità
I
istituzionali
1
istituzioni

Articolo 155

Articolo 156

Articolo 157

Articolo 158

Articolo 159

Articolo 160

Articolo 161

Articolo 162

Articolo 163

PARTE
Le
TITOLO
Disposizioni
Capo
Le
Sezione
La Corte di giustizia

istituzioni

della

QUINTA
comunità
I
istituzionali
1
istituzioni
quarta

Articolo 164

Articolo 165

Articolo 166

Articolo 167

Articolo 168

Articolo 168 A

Articolo 169

Articolo 170

Articolo 171

Articolo 172

Articolo 173

Articolo 174

Articolo 175

Articolo 176

Articolo 177

Articolo 178

Articolo 179

Articolo 180

Articolo 181

Articolo 182

Articolo 183

Articolo 184

Articolo 185

Articolo 186

Articolo 187

Articolo 188

PARTE
Le
TITOLO
Disposizioni
Capo
Le
Sezione
La Corte dei conti

istituzioni

della

QUINTA
comunità
I
istituzionali
1
istituzioni
quinta

Articolo 188 A

Articolo 188 B

Articolo 188 C

PARTE
Le
TITOLO
Disposizioni
Capo
Disposizioni comuni a più istituzioni

istituzioni

della

QUINTA
comunità
I
istituzionali
2

Articolo 189

Articolo 189 A

Articolo 189 B

Articolo 189 C

Articolo 190

Articolo 191

Articolo 192

PARTE
Le
TITOLO
Disposizioni
Capo
Il Comitato economico e sociale

istituzioni

della

QUINTA
comunità
I
istituzionali
3

Articolo 193

Articolo 194

Articolo 195

Articolo 196

Articolo 197

Articolo 198

PARTE			QUINTA
Le	istituzioni	della	comunità
TITOLO			I
Disposizioni			istituzionali
Capo			4
Il Comitato delle regioni			

Articolo 198 A

Articolo 198 B

Articolo 198 C

PARTE			QUINTA
Le	istituzioni	della	comunità
TITOLO			I
Disposizioni			istituzionali
Capo			5
La Banca europea per gli investimenti			

Articolo 198 D

Articolo 198 E

PARTE			QUINTA
Le	istituzioni	della	comunità
TITOLO			II
Disposizioni finanziarie			

Articolo 199

Articolo 200

Articolo 201

Articolo 201 A

Articolo 202

Articolo 203

Articolo 204

Articolo 205

Articolo 206

Articolo 206 bis

Articolo 206 ter

Articolo 207

Articolo 208

Articolo 209

Articolo 209 A

PARTE
Disposizioni generali e finali

SESTA

Articolo 210

Articolo 211

Articolo 212

Articolo 213

Articolo 214

Articolo 215

Articolo 216

Articolo 217

Articolo 218

Articolo 219

Articolo 220

Articolo 221

Articolo 222

Articolo 223

Articolo 224

Articolo 225

Articolo 226

Articolo 227

Articolo 228

Articolo 228 A

Articolo 229

Articolo 230

Articolo 231

Articolo 232

Articolo 233

Articolo 234

Articolo 235

Articolo 236

Articolo 237

Articolo 238

Articolo 239

Articolo 240

PARTE			
Disposizioni	generali	e	SESTA
Insediamiento delle istituzioni			finali

Articolo 241

Articolo 242

Articolo 243

Articolo 244

Articolo 245

Articolo 246

Disposizioni finali

Articolo 247

Articolo 248

Allegato		I
Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 del trattato		

Allegato I - Elenco A

Allegato I - Elenco B

Allegato I - Elenco C

Allegato I - Elenco D

Allegato I - Elenco E

Allegato I - Elenco F

Allegato I - Elenco G

Allegato II

Allegato III

Allegato IV

Protocolli

Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti

Protocollo (A)

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea

Protocollo (B)

Articolo 1

TITOLO
Statuto dei giudici e degli avvocati generali

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

TITOLO
Organizzazione

II

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

TITOLO
Procedura

III

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 20

Articolo 21

Articolo 22

Articolo 23

Articolo 24

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 27

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 35

Articolo 36

Articolo 37

Articolo 38

Articolo 39

Articolo 40

Articolo 41

Articolo 42

Articolo 43

TITOLO

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

IV

Articolo 44

Articolo 45

Articolo 46

Articolo 47

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 50

Articolo 51

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

Articolo 55

Articolo 56

Articolo 57

Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca

Protocollo (n. 1)

Protocollo sull'articolo 119 del trattato che istituisce la Comunità europea

Protocollo (n. 2)

Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

Protocollo (n. 3)

Capo
Istituzione del SEBC

I

Articolo 1 - Sistema europeo di banche centrali

Capo
Obiettivi e compiti del SEBC

II

Articolo 2 - Obiettivi

Articolo 3 - Compiti

Articolo 4 - Funzioni consultive

Articolo 5 - Raccolta di informazioni statistiche

Articolo 6 - Cooperazione internazionale

Capo
Organizzazione del SEBC

III

Articolo 7 - Indipendenza

Articolo 8 - Principio generale

Articolo 9 - La Banca centrale europea

Articolo 10 - Il Consiglio direttivo

Articolo 11 - Il Comitato esecutivo

Articolo 12 - Responsabilità degli organi decisionali

Articolo 13 - Il presidente

Articolo 14 - Banche centrali nazionali

Articolo 15 - Obblighi di rendiconto

Articolo 16 - Banconote

Capo
Funzioni monetarie e operazioni del SEBC

IV

Articolo 17 - Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali

Articolo 18 - Operazioni di credito e di mercato aperto

Articolo 19 - Riserve minime

Articolo 20 - Altri strumenti di controllo monetario

Articolo 21 - Operazioni con enti pubblici

Articolo 22 - Sistemi di pagamento e di compensazione

Articolo 23 - Operazioni esterne

Articolo 24 - Altre operazioni

Capo
Vigilanza prudenziale

V

Articolo 25 - Vigilanza prudenziale

Capo
Disposizioni finanziarie del SEBC

VI

Articolo 26 - Conti finanziari

Articolo 27 - Revisione dei conti

Articolo 28 - Capitale della BCE

Articolo 29 - Schema di sottoscrizione di capitale

Articolo 30 - Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta

Articolo 31 - Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali

Articolo 32 - Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali

Articolo 33 - Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

Capo
Disposizioni generali

VII

Articolo 34 - Atti giuridici

Articolo 35 - Controllo giudiziario e materie connesse

Articolo 36 - Personale

Articolo 37 - Sede

Articolo 38 - Segreto professionale

Articolo 39 - Poteri di firma

Articolo 40 - Privilegi e immunità

Capo
Modificazione dello Statuto e legislazione complementare

VIII

Articolo 41 - Procedura di modificazione semplificata

Articolo 42 - Legislazione complementare

Capo
Disposizioni transitorie e disposizioni varie per il SEBC

IX

Articolo 43 - Disposizioni generali

Articolo 44 - Compiti transitori della BCE

Articolo 45 - Consiglio generale della BCE

Articolo 46 - Regolamento interno del Consiglio generale

Articolo 47 - Responsabilità del Consiglio generale

Articolo 48 - Disposizioni transitorie per il capitale della BCE

Articolo 49 - Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

Articolo 50 - Nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo

Articolo 51 - Deroga all'articolo 32

Articolo 52 - Scambio di banconote in valute comunitarie

Articolo 53 - Applicabilità delle disposizioni transitorie

Protocollo sullo Statuto dell'Istituto monetario europeo

Protocollo (n. 4)

Articolo 1 - Istituzione e nome

Articolo 2 - Obiettivi

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - Compiti fondamentali

Articolo 5 - Funzioni consultive

Articolo 6 - Funzioni operative e tecniche

Articolo 7 - Altri compiti

Articolo 8 - Indipendenza

Articolo 9 - Amministrazione

Articolo 10 - Riunioni del Consiglio dell'IME e procedure di voto

Articolo 11 - Cooperazione interistituzionale e obblighi di rendiconto

Articolo 12 - Moneta di denominazione

Articolo 13 - Sede

Articolo 14 - Capacità giuridica

Articolo 15 - Atti giuridici

Articolo 16 - Risorse finanziarie

Articolo 17 - Conti annuali e revisione dei conti

Articolo 18 - Organico

Articolo 19 - Controllo giudiziario e materie connesse

Articolo 20 - Segreto professionale

Articolo 21 - Privilegi e immunità

Articolo 22 - Poteri di firma

Articolo 23 - Liquidazione dell'IME

Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

Protocollo (n. 5)

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109J del trattato che istituisce la Comunità europea

Protocollo (n. 6)

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

Protocollo (n. 7)

Articolo unico

Protocollo sulla Danimarca

Protocollo (n. 8)

Protocollo sul Portogallo

Protocollo (n. 9)

Protocollo sulla transizione alla terza fase dell'unione economica e monetaria

Protocollo (n. 10)

Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Protocollo (n. 11)

Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca

Protocollo (n. 12)

Protocollo sulla Francia

Protocollo (n. 13)

Protocollo sulla politica sociale

Protocollo (n. 14)

sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Accordo

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Dichiarazioni

Protocollo sulla coesione economica e sociale

Protocollo (n. 15)

Protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni

Protocollo (n. 16)

Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee

Protocollo (n. 17)

Dichiarazioni

Dichiarazione sulla protezione civile, l'energia e il turismo

Dichiarazione (n. 1)

Dichiarazione sulla cittadinanza di uno Stato membro

Dichiarazione (n. 2)

Dichiarazione sulla parte terza, titoli III e VI, del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 3)

Dichiarazione sulla parte terza, titolo VI, del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 4)

Dichiarazione sulla cooperazione monetaria con i Paesi terzi

Dichiarazione (n. 5)

Dichiarazione sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e il Principato di Monaco

Dichiarazione (n. 6)

Dichiarazione sull'articolo 73D del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 7)

Dichiarazione sull'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 8)

Dichiarazione sulla parte terza, titolo XVI, del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 9)

Dichiarazione sugli articoli 109, 130R e 130Y del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 10)

Dichiarazione sulla direttiva del 24 novembre 1988 (emissioni)

Dichiarazione (n. 11)

Dichiarazione sul Fondo europeo di sviluppo

Dichiarazione (n. 12)

Dichiarazione sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea

Dichiarazione (n. 13)

Dichiarazione sulla Conferenza dei parlamenti

Dichiarazione (n. 14)

Dichiarazione sul numero dei membri della Commissione e del Parlamento europeo

Dichiarazione (n. 15)

Dichiarazione sulla gerarchia degli atti comunitari

Dichiarazione (n. 16)

Dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione

Dichiarazione (n. 17)

Dichiarazione sulla stima dei costi risultanti dalle proposte della Commissione

Dichiarazione (n. 18)

Dichiarazione sull'applicazione del diritto comunitario

Dichiarazione (n. 19)

Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto ambientale delle misure comunitarie

Dichiarazione (n. 20)

Dichiarazione sulla Corte dei conti

Dichiarazione (n. 21)

Dichiarazione sul Comitato economico e sociale

Dichiarazione (n. 22)

Dichiarazione sulla cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale

Dichiarazione (n. 23)

Dichiarazione sulla protezione degli animali

Dichiarazione (n. 24)

Dichiarazione sulla rappresentanza degli interessi dei Paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 25)

Dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche della Comunità

Dichiarazione (n. 26)

Dichiarazione sul voto nel settore della politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione (n. 27)

Dichiarazione sulle modalità pratiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione (n. 28)

Dichiarazione sul regime linguistico nel settore della politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione (n. 29)

Dichiarazione sull'Unione dell'Europa occidentale

Dichiarazione (n. 30)

Dichiarazione sull'asilo

Dichiarazione (n. 31)

Dichiarazione sulla cooperazione di polizia

Dichiarazione (n. 32)

Dichiarazione sulle controversie tra la BCE e l'IME, da una parte, e i loro agenti, dall'altra

Dichiarazione (n. 33)

TRATTATO 25 marzo 1957⁽¹⁾.

Trattato che istituisce la Comunità europea

(n.d.r. Versione in vigore fino al 30 aprile 1999) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella G.U. 23 dicembre 1957, n. 317, S.O.

⁽²⁾ La numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche. Per il testo consolidato e per le note di giurisprudenza aggiornate, si veda il Trattato 25 marzo 1957 nel testo in vigore dal 1° febbraio 2003. Titolo così modificato dall'articolo G, punto 1, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Preambolo

Sua Maestà il re dei Belgi,

il presidente della Repubblica federale di Germania,

il presidente della Repubblica francese,

il presidente della Repubblica italiana,

Sua Altezza reale la granduchessa del Lussemburgo,

Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi,

determinati a porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei,

decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro Paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,

assegnando ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli,

riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone un'azione concertata intesa a garantire la stabilità nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealtà nella concorrenza,

solleciti di rafforzare l'unità delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,

desiderosi di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,

nell'intento di confermare la solidarietà che lega l'Europa ai Paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperità conformemente ai principi dello statuto delle Nazioni Unite,

risoluti a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della libertà e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perché si associno al loro sforzo,

hanno deciso di creare una Comunità europea e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

Sua Maestà il re dei Belgi:

S. E. Paul-Henri Spaak, ministro degli affari esteri;

S. E. Barone J. Ch. Snoy et D'Oppuers, segretario generale del ministero degli affari economici, presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;

il presidente della Repubblica federale di Germania:

S. E. Konrad Adenauer, cancelliere federale;

S. E. Walter Hallstein, segretario di Stato agli affari esteri;

il presidente della Repubblica francese:

S. E. Christian Pineau, ministro degli affari esteri;

S. E. Maurice Faure, segretario di Stato agli affari esteri;

il presidente della Repubblica italiana:

S. E. Antonio Segni, presidente del consiglio dei Ministri;

S. E. Gaetano Martino, ministro degli affari esteri;

Sua Altezza reale la granduchessa del Lussemburgo:

S. E. Joseph Bech, presidente del governo, ministro degli affari esteri;

S. E. Lambert Schaus, ambasciatore, presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;

Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi:

S. E. Joseph Luns, ministro degli affari esteri;

S. E. J. Linthorst Homan, presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa.

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.

PARTE PRIMA

Principi

Articolo 1 ⁽³⁾

[Con il presente trattato, le Alte Parti contraenti istituiscono tra loro una Comunità europea.]

⁽³⁾ Vedi ora l'articolo 1 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 2 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾

[La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 3 A, uno sviluppo armonioso ed equilibrato delle attività economiche nell'insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.]

⁽⁴⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 2, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵⁾ Vedi ora l'articolo 2 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 3 ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾

[Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato:

- a) l'abolizione, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente;
- b) una politica commerciale comune;
- c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone nel mercato interno, come previsto dall'articolo 100C;
- e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
- f) una politica comune nel settore dei trasporti;
- g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;
- h) il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;
- i) una politica nel settore sociale comprendente un Fondo sociale europeo;
- j) il rafforzamento della coesione economica e sociale;
- k) una politica nel settore dell'ambiente;
- l) il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria;
- m) la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
- n) l'incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee;
- o) un contributo al conseguimento di un elevato livello di protezione della salute;
- p) un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di qualità e al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri;
- q) una politica nel settore della cooperazione allo sviluppo;
- r) l'associazione dei Paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale;
- s) un contributo al rafforzamento della protezione dei consumatori;
- t) misure in materia di energia, protezione civile e turismo.]

⁽⁶⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 3, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁷⁾ Vedi ora l'articolo 3 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 3 A ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾

[1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione degli Stati membri e della Comunità comprende, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato, l'adozione di una politica economica che è fondata sullo stretto coordinamento delle politiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

2. Parallelamente, alle condizioni e secondo il ritmo e le procedure previsti dal presente trattato, questa azione comprende la fissazione irrevocabile dei tassi di cambio che comporterà l'introduzione di una moneta unica, l'ECU, nonché la definizione e la conduzione di una politica monetaria e di una politica del cambio uniche, che abbiano l'obiettivo principale di mantenere la stabilità dei prezzi e, fatto salvo questo obiettivo, di sostenere le politiche economiche generali nella Comunità conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

3. Queste azioni degli Stati membri e della Comunità implicano il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché bilancia dei pagamenti sostenibile.]

⁽⁸⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 4, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁹⁾ Vedi ora l'articolo 4 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 3 B ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾

[La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato.

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.

L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato.]

⁽¹⁰⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 5, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹¹⁾ Vedi ora l'articolo 5 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 4 ⁽¹²⁾

[1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità è assicurata da:

- un Parlamento europeo;
- un Consiglio;
- una Commissione;
- una Corte di giustizia;
- una Corte dei conti ⁽¹³⁾.

Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato.

2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che svolgono funzioni consultive ⁽¹⁴⁾.]

⁽¹²⁾ Vedi ora l'articolo 7 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽¹³⁾ Trattino così modificato dall'articolo G, punto 6, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁴⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo G, punto 6, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 4 A ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾

[Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente trattato, un Sistema europeo di banche centrali (in appresso denominato SEBC) e una Banca centrale europea (in appresso denominata BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato "statuto del SEBC") allegati al trattato stesso.]

⁽¹⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 7, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁶⁾ Vedi ora l'articolo 8 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 4 B ⁽¹⁷⁾ ⁽¹⁸⁾

[È istituita una Banca europea per gli investimenti, che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente trattato e dallo statuto allegato a quest'ultimo.]

⁽¹⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 7, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁸⁾ Vedi ora l'articolo 9 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 5 ⁽¹⁹⁾

[Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.

Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato.]

⁽¹⁹⁾ Vedi ora l'articolo 10 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 6 ⁽²⁰⁾

[Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C, può stabilire tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni ⁽²¹⁾.]

⁽²⁰⁾ Vedi ora l'articolo 12 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽²¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 8, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 7 ⁽²²⁾ ⁽²³⁾

[1. Il mercato comune è progressivamente instaurato nel corso di un periodo transitorio di dodici anni.

Il periodo transitorio è diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata può essere modificata alle condizioni previste qui di seguito.

2. Per ciascuna tappa è previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme.

3. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa è condizionato alla constatazione che l'essenziale degli obiettivi, specificamente fissati dal presente trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti.

Tale constatazione è effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all'unanimità sulla relazione della Commissione. Tuttavia, l'unanimità non può essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un anno.

Alla fine del quinto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimità, la prima tappa è automaticamente prolungata di un altro anno.

Alla fine del sesto anno, la constatazione è effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione.

4. Nel termine di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione è vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunità. Detto organo arbitrale è composto di tre membri designati dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di giustizia entro un nuovo termine di un mese.

L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente.

Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3.

5. La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtù di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

6. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di là di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato.

7. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.]

⁽²²⁾ Articolo così rinumerato (ex articolo 8) dall'articolo G, punto 9, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²³⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 7 A ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾

[La Comunità adotta le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992, conformemente alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 7B ⁽²⁶⁾, 7C ⁽²⁷⁾ e 28, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 59, dell'articolo 70, paragrafo 1, e degli articoli 84, 99, 100A e 100B e senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato.

Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del presente trattato.]

⁽²⁴⁾ Articolo così rinumerato (ex articolo 8A) dall'articolo G, punto 9, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁵⁾ Vedi ora l'articolo 14 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽²⁶⁾ Articolo così rinumerato (ex articolo 8B) dall'articolo G, punto 9, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁷⁾ Articolo così rinumerato (ex articolo 8C) dall'articolo G, punto 9, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 7 B ⁽²⁸⁾ ⁽²⁹⁾

[La Commissione riferisce al Consiglio anteriormente al 31 dicembre 1988 ed al 31 dicembre 1990 sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del mercato interno entro il termine stabilito all'articolo 7 A ⁽³⁰⁾.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, definisce gli orientamenti e le condizioni necessari per garantire un progresso equilibrato nell'insieme dei settori interessati.]

⁽²⁸⁾ Articolo così rinumerato (ex articolo 8B) dall'articolo G, punto 9, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

⁽³⁰⁾ Articolo così rinumerato (ex articolo 8A) dall'articolo G, punto 9, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 7 C ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾

[Nella formulazione delle proprie proposte intese a realizzare gli obiettivi dell'articolo 7A ⁽³³⁾, la Commissione tiene conto dell'ampiezza dello sforzo che dovrà essere sopportato, nel corso del periodo di instaurazione del mercato interno, da talune economie che presentano differenze di sviluppo e può proporre le disposizioni appropriate.

Se queste disposizioni assumono la forma di deroghe, esse debbono avere un carattere temporaneo ed arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento del mercato comune.]

⁽³¹⁾ Articolo così rinumerato (ex articolo 8C) dall'articolo G, punto 9, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³²⁾ Vedi ora l'articolo 15 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽³³⁾ Articolo così rinumerato (ex articolo 8A) dall'articolo G, punto 9, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

PARTE SECONDA ⁽³⁴⁾

Cittadinanza dell'unione

Articolo 8 ⁽³⁵⁾ ⁽³⁶⁾

[1. È istituita una cittadinanza dell'Unione.

È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato.]

⁽³⁴⁾ Parte così inserita dall'articolo G, punto C, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto C, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁶⁾ Vedi ora l'articolo 17 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 8 A ⁽³⁷⁾ ⁽³⁸⁾

[1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

2. Il Consiglio può adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti di cui al paragrafo 1; salvo diversa disposizione del presente trattato, esso delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo.]

⁽³⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto C, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁸⁾ Vedi ora l'articolo 18 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 8 B ⁽³⁹⁾ ⁽⁴⁰⁾

[1. Ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1994; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 138, paragrafo 3, e le disposizioni adottate in applicazione di quest'ultimo, ogni cittadino dell'Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Tale diritto sarà esercitato con riserva delle modalità che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dovrà adottare entro il 31 dicembre 1993; tali modalità possono comportare disposizioni derogatorie ove problemi specifici di uno Stato membro lo giustifichino.]

⁽³⁹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto C, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁰⁾ Vedi ora l'articolo 19 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 8 C ⁽⁴¹⁾ ⁽⁴²⁾

[Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei

cittadini di detto Stato. Entro il 31 dicembre 1993, gli Stati membri stabiliranno tra loro le disposizioni necessarie e avvieranno i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela.]

⁽⁴¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto C, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴²⁾ Vedi ora l'articolo 20 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 8 D ⁽⁴³⁾ ⁽⁴⁴⁾

[Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'articolo 138 D.

Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al mediatore istituito conformemente all'articolo 138E.]

⁽⁴³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto C, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁴⁾ Vedi ora l'articolo 21 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 8 E ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾

[La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro il 31 dicembre 1993 e in seguito ogni tre anni, in merito all'applicazione delle disposizioni della presente parte. Tale relazione tiene conto dello sviluppo dell'Unione.

Su questa base, lasciando impregiudicate le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare disposizioni intese a completare i diritti previsti nella presente parte, di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.]

⁽⁴⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto C, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁶⁾ Vedi ora l'articolo 22 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA ⁽⁴⁷⁾

Politiche della comunità

TITOLO I

Libera circolazione delle merci

Articolo 9 ⁽⁴⁸⁾

[1. La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi taxa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i Paesi terzi.

2. Le disposizioni del Capo 1, sezione prima, e del Capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.]

⁽⁴⁷⁾ Parte (che riunisce le ex Parti seconda e terza) così modificata dall'articolo G, punto D, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁸⁾ Vedi ora l'articolo 23 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 10 ⁽⁴⁹⁾

[1. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi e tasse.

2. La Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessità di attenuare, quanto più è possibile, le formalità imposte al commercio.

Entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, la Commissione determina le disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un rimborso totale o parziale di tali dazi o tasse.

Nello stabilire tali disposizioni, la Commissione prende in considerazione le norme previste per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunità e per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune.]

⁽⁴⁹⁾ Vedi ora l'articolo 24 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 11 ⁽⁵⁰⁾

[Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a consentire ai governi l'esecuzione, nei termini stabiliti, degli obblighi loro incombenti in materia di dazi doganali in virtù del presente trattato.]

⁽⁵⁰⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO I

Libera circolazione delle merci

Capo 1

Unione doganale

Sezione prima

Abolizione dei dazi doganali tra gli Stati membri

Articolo 12 ⁽⁵¹⁾

[Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci.]

⁽⁵¹⁾ Vedi ora l'articolo 25 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 13 ⁽⁵²⁾

[1. I dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente aboliti ad opera di questi, durante il periodo transitorio, secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.

2. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi, durante il periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa s'ispira alle norme previste dall'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato paragrafo 2.]

⁽⁵²⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 14 ⁽⁵³⁾

[1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni è costituito dal dazio applicato al 1° gennaio 1957.

2. Il ritmo delle riduzioni è determinato come segue:

a) durante la prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato;

b) durante la seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi dopo l'inizio di tale tappa; una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera una terza riduzione un anno dopo;

c) le riduzioni ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo di tali riduzioni è determinato, mediante direttive, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. Al momento della prima riduzione, gli Stati membri mettono in vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale al dazio di base diminuito del 10%.

Ad ogni ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l'insieme dei suoi dazi in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual è definito dal paragrafo 4, sia diminuito del 10%, restando inteso che la riduzione per ogni prodotto deve essere almeno pari al 5% del dazio di base.

Tuttavia, per i prodotti sui quali gravi un dazio ancora superiore al 30%, ogni riduzione deve essere almeno pari al 10% del dazio di base.

4. Per ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 si calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni effettuate in provenienza dagli altri Stati membri durante l'anno 1956.

5. I problemi particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi precedenti sono regolati mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

6. Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle modalità seguite nell'applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi procurano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli prodotti raggiunga:

- almeno il 25% del dazio di base, al termine della prima tappa;
- almeno il 50% del dazio di base, al termine della seconda tappa.

La Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 13 e delle percentuali fissate dal presente paragrafo.

7. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.]

⁽⁵³⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 15 ⁽⁵⁴⁾

[1. A prescindere dalle disposizioni dell'articolo 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, può sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.

2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo più rapido di quello previsto all'articolo 14, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.]

⁽⁵⁴⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 16 ⁽⁵⁵⁾

[Gli Stati membri aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.]

⁽⁵⁵⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 17 ⁽⁵⁶⁾

[1. Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale. Tuttavia, questi dazi non sono presi in considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali né per quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui all'articolo 14, paragrafi 3 e 4.

Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10% dei dazi di base. Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 14.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale.

3. Gli Stati membri conservano la facoltà di sostituire tali dazi con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'articolo 95.

4. Quando la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficoltà, essa autorizza lo Stato in questione a mantenere tale dazio, sempreché lo Stato lo abolisca al più tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente trattato. L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato.]

⁽⁵⁶⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO I

Libera circolazione delle merci

Capo 1

Unione doganale

Sezione seconda

Fissazione della tariffa doganale comune

Articolo 18 ⁽⁵⁷⁾

[Gli Stati membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, mediante la conclusione di accordi intesi, su di una base di reciprocità e di mutuo vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del livello generale che sarebbe consentito agli Stati stessi dall'istituzione di una unione doganale tra loro.]

⁽⁵⁷⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 19 ⁽⁵⁸⁾

[1. Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunità.

2. I dazi considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1° gennaio 1957.

Tuttavia, per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10%. Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio applicato testé definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10%. Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato così definito di oltre il 10%, per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest'ultimo, maggiorato del 10%.

Per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco A, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica.

3. I dazi della tariffa doganale comune non possono essere superiori al:

a) 3% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco B.

b) 10% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco C.

c) 15% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco D.

d) 25% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco E; quando per tali prodotti la tariffa dei Paesi del Benelux stabilisca un dazio non superiore al 3%, tale dazio è portato al 12% per il calcolo della media aritmetica.

4. L'elenco F stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati.

5. Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all'articolo 20 costituiscono l'oggetto dell'allegato I del presente trattato.]

⁽⁵⁸⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 20 ⁽⁵⁹⁾

[I dazi applicabili sui prodotti dell'elenco G sono stabiliti mediante negoziati fra gli Stati membri. Ogni Stato membro può aggiungere altri prodotti a tale elenco nel limite del 2% del valore totale delle sue importazioni in provenienza dai Paesi terzi durante l'anno 1956.

La Commissione prende ogni opportuna iniziativa perché tali negoziati vengano intrapresi prima della fine del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa.

Qualora, per determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità fino al termine della seconda tappa ed in seguito a maggioranza qualificata, stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.]

⁽⁵⁹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 21 ⁽⁶⁰⁾

[1. Le difficoltà tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli articoli 19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente trattato, mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

2. Entro la fine della prima tappa, o al più tardi al momento di fissare i dazi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide i ritocchi che l'armonia interna della tariffa doganale comune richiede in seguito all'applicazione delle norme di cui agli articoli 19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di lavorazione delle varie merci cui la tariffa stessa va applicata.]

⁽⁶⁰⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 22 ⁽⁶¹⁾

[La Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall'articolo 17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della media aritmetica prevista dall'articolo 19, paragrafo 1. La Commissione tiene conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere.

Non più tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro può domandare, per il prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata dall'articolo 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall'articolo stesso.]

⁽⁶¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 23 ⁽⁶²⁾

[1. Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei Paesi terzi secondo le modalità seguenti:

a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1° gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del trattato;

b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30% lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1° gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune;

c) tale scarto è nuovamente ridotto del 30% alla fine della seconda tappa;

d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dacché il Consiglio ha deliberato conformemente all'articolo 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del presente paragrafo.

2. Lo Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 17, paragrafo 4, è dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validità di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo precedente.

3. La tariffa doganale comune è integralmente applicata al più tardi allo spirare del periodo transitorio.]

⁽⁶²⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 24 ⁽⁶³⁾

[Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo più rapido di quello previsto dall'articolo 23.]

⁽⁶³⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 25 ⁽⁶⁴⁾

[1. Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi B, C e D non è sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai Paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato.

Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

2. Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco E come pure quelli dell'elenco G i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunità siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.

Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attività a detrimento di altri Stati membri.

3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente trattato, la Commissione può autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero può concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempreché non abbiano a risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.

4. La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.]

⁽⁶⁴⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 26 ⁽⁶⁵⁾

[La Commissione può autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari difficoltà a differire l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtù dell'articolo 23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa.

L'autorizzazione non potrà essere accordata che per un periodo limitato e soltanto per un insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in questione più del 5% del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in provenienza dai Paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici.]

⁽⁶⁵⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 27 ⁽⁶⁶⁾

[Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.]

⁽⁶⁶⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 28 ⁽⁶⁷⁾ ⁽⁶⁸⁾

[Qualsiasi modifica o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.]

⁽⁶⁷⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 16, paragrafo 1, del titolo II dell'Atto unico europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986, ed entrato in vigore il 1° luglio 1987.

⁽⁶⁸⁾ Vedi ora l'articolo 26 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 29 ⁽⁶⁹⁾

[Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati ai sensi della presente sezione, la Commissione s'ispira:

- a) alla necessità di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i Paesi terzi,
- b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunità, nella misura in cui tale evoluzione avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza delle imprese,
- c) alla necessità di approvvigionamento della Comunità in materie prime e semiproducti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli Stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
- d) alla necessità di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunità.]

⁽⁶⁹⁾ Vedi ora l'articolo 27 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO I

Libera circolazione delle merci

Capo 2

Abolizione delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri

Articolo 30 ⁽⁷⁰⁾

[Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.]

⁽⁷⁰⁾ Vedi ora l'articolo 28 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 31 ⁽⁷¹⁾

[Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi così notificati sono consolidati fra gli Stati membri.]

⁽⁷¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 32 ⁽⁷²⁾

[Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere più restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

Tali contingentamenti devono essere soppressi al più tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalità qui di seguito definite.]

⁽⁷²⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 33 ⁽⁷³⁾

[1. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri.

Alla stessa data, gli Stati membri aumentano l'insieme dei contingenti globali così determinati in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20% del loro valore totale. Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti è aumentato del 10% almeno.

Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni, rispetto all'anno precedente.

Si opera il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato; il quinto, un anno dopo l'inizio della seconda tappa.

2. Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3% della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3% almeno di tale produzione sarà stabilito al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente trattato. Il contingente è portato al 4% dopo il secondo anno, al 5% dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15% almeno.

Qualora non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni, determina un contingente adeguato.

3. Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20% della produzione nazionale.

4. Quando la Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto, durante cinque anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale contingente globale non può essere preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro abolisce il contingentamento di tale prodotto.

5. Per i contingenti che rappresentino più del 20% della produzione nazionale del prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può abbassare la percentuale minima del 10% prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo di un accrescimento annuale del 20% del valore complessivo dei contingenti globali.

6. Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare l'ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del 20% previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo è sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.

7. Mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

8. Qualora la Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'articolo 32, comma secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimità durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, può modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere all'aumento delle percentuali stabilite.]

⁽⁷³⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 34 ⁽⁷⁴⁾

[1. Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

2. Gli Stati membri aboliscono, al più tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato.]

⁽⁷⁴⁾ Vedi ora l'articolo 29 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 35 ⁽⁷⁵⁾

[Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.]

⁽⁷⁵⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 36 ⁽⁷⁶⁾

[Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.]

⁽⁷⁶⁾ Vedi ora l'articolo 30 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 37 ⁽⁷⁷⁾

[1. Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1 o tale da limitare la portata degli articoli relativi all'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.

3. Il ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 inclusi.

Qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in più Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione può autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalità, fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1.

4. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, è opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie.

5. D'altra parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi internazionali esistenti.

6. La Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle modalità e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo.]

⁽⁷⁷⁾ Vedi ora l'articolo 31 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO II

Agricoltura

Articolo 38 ⁽⁷⁸⁾

[1. Il Mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.

2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.

3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.

4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri.]

⁽⁷⁸⁾ Vedi ora l'articolo 32 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 39 ⁽⁷⁹⁾

[1. Le finalità della politica agricola comune sono:

a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera,

b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,

c) stabilizzare i mercati,

d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,

e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.

2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa può implicare, si dovrà considerare:

- a) il carattere particolare dell'attività agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
- b) la necessità di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
- c) il fatto che, negli Stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.]

⁽⁷⁹⁾ Vedi ora l'articolo 33 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 40 ⁽⁸⁰⁾

[1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al più tardi alla fine di tale periodo.

2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'articolo 39, sarà creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.

A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:

- a) regole comuni in materia di concorrenza,
- b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
- c) una organizzazione europea del mercato.

3. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'articolo 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.

Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità.

Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.

4. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o più fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.]

⁽⁸⁰⁾ Vedi ora l'articolo 34 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 41 ⁽⁸¹⁾

[Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 39, può essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:

a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune;

b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.]

⁽⁸¹⁾ Vedi ora l'articolo 35 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 42 ⁽⁸²⁾

[Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'articolo 39.

Il Consiglio può in particolare autorizzare la concessione di aiuti:

a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,

b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.]

⁽⁸²⁾ Vedi ora l'articolo 36 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 43 ⁽⁸³⁾

[1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro politiche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.

2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme d'organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.

Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.

Su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando all'unanimità durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.

3. L'organizzazione comune prevista dall'articolo 40, paragrafo 2, può essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:

a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie, e

b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunità condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.

4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati all'esportazione verso i Paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunità.]

⁽⁸³⁾ Vedi ora l'articolo 37 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 44 ⁽⁸⁴⁾

[1. Nel corso del periodo transitorio, sempreché la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'articolo 39, ciascuno Stato membro ha facoltà di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti dall'articolo 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere:

- temporaneamente sospese o ridotte,

- ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.

Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.

2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, né ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri.

3. Non appena entrato in vigore il presente trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.

Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi e parimenti della necessità di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all'interno del mercato comune.

La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo più celere nonché per ravvicinare progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune.

Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimità dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente trattato.

4. Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni.

Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra.

Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri così definiti.

5. A decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti.

6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.]

⁽⁸⁴⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 45 ⁽⁸⁵⁾

[1. In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'articolo 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri:

- disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione, e
- bisogni d'importazione,

lo sviluppo degli scambi è perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori.

Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nell'applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunità.

La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocità.

2. Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente trattato e prevedono un incremento di tale volume dei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali.

Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del Paese compratore.

Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo più regolare possibile e dev'essere completato al più tardi alla fine del periodo transitorio.

I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per l'applicazione dei due precedenti commi.

In caso di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento dei quantitativi e del ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa.

Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilità loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o contratti in questione.

3. Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all'esterno della Comunità in concorrenza con i prodotti di Paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da Paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non è applicabile se il Consiglio decide all'unanimità di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in più per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.]

⁽⁸⁵⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 46 ⁽⁸⁶⁾

[Quando in uno Stato membro un prodotto è disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione simile in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l'organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.

La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio; essa può ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalità.]

⁽⁸⁶⁾ Vedi ora l'articolo 38 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 47 ⁽⁸⁷⁾

[Per quanto attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in applicazione del presente titolo, la sezione dell'agricoltura è incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.]

⁽⁸⁷⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO III

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Capo 1

I lavoratori

Articolo 48 ⁽⁸⁸⁾

[1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità è assicurata al più tardi al termine del periodo transitorio.

2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.

3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa importa il diritto:

a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,

b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,

c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,

d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.]

⁽⁸⁸⁾ Vedi ora l'articolo 39 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 49 ⁽⁸⁹⁾

[Fin dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B ⁽⁹⁰⁾ e previa consultazione del Comitato economico e sociale stabilisce, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale è definita dall'articolo 48, in particolare:

- a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
- b) eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
- c) abolendo, in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
- d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitarne l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.]

⁽⁸⁹⁾ Vedi ora l'articolo 40 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁹⁰⁾ Frase così modificata dall'articolo G, punto 10, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 50 ⁽⁹¹⁾

[Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.]

⁽⁹¹⁾ Vedi ora l'articolo 41 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 51 ⁽⁹²⁾

[Il Consiglio, con deliberazione unanime su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,

b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.]

⁽⁹²⁾ Vedi ora l'articolo 42 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO III

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Capo 2

Il diritto di stabilimento

Articolo 52 ⁽⁹³⁾

[Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.]

⁽⁹³⁾ Vedi ora l'articolo 43 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 53 ⁽⁹⁴⁾

[Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente trattato.]

⁽⁹⁴⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 54 ⁽⁹⁵⁾

[1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla

libertà di stabilimento esistenti all'interno della Comunità. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di attività, le condizioni generali per l'attuazione della libertà di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione.

2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 189B ⁽⁹⁶⁾ e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera mediante direttive.

3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtù delle disposizioni che precedono, in particolare:

a) trattando, in generale, con precedenza le attività per le quali la libertà di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,

b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunità delle diverse attività interessate,

c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla libertà di stabilimento,

d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attività di cui trattasi,

e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprietà fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro, sempreché non siano lesi i principi stabiliti dall'articolo 39, paragrafo 2,

f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla libertà di stabilimento in ogni ramo di attività considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,

g) coordinando, nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,

h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.]

⁽⁹⁵⁾ Vedi ora l'articolo 44 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁹⁶⁾ Frase così modificata dall'articolo G, punto 11, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 55 ⁽⁹⁷⁾

[Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere talune attività dall'applicazione delle disposizioni del presente Capo.]

⁽⁹⁷⁾ Vedi ora l'articolo 45 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 56 ⁽⁹⁸⁾

[1. Le prescrizioni del presente Capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo ⁽⁹⁹⁾.]

⁽⁹⁸⁾ Vedi ora l'articolo 46 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁹⁹⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo G, punto 12, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 57 ⁽¹⁰⁰⁾ ⁽¹⁰¹⁾

[1. Al fine di agevolare l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B, stabilisce direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.

2. In ordine alle stesse finalità, il Consiglio stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste. Il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, per quelle direttive la cui esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche. Negli altri casi il Consiglio delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B.

3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sarà subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.]

⁽¹⁰⁰⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 13, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁰¹⁾ Vedi ora l'articolo 47 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 58 ⁽¹⁰²⁾

[Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.]

⁽¹⁰²⁾ Vedi ora l'articolo 48 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO III

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Capo 3

I servizi

Articolo 59 ⁽¹⁰³⁾

[Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può estendere il beneficio delle disposizioni del presente Capo ai prestatori di servizi, cittadini di un Paese terzo e stabiliti all'interno della Comunità ⁽¹⁰⁴⁾.]

⁽¹⁰³⁾ Vedi ora l'articolo 49 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽¹⁰⁴⁾ Comma così modificato dall'articolo 16, paragrafo 3, del titolo II dell'Atto unico europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986, ed entrato in vigore il 1° luglio 1987.

Articolo 60 ⁽¹⁰⁵⁾

[Ai sensi del presente trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) le attività delle libere professioni.

Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel Paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal Paese stesso ai propri cittadini.]

⁽¹⁰⁵⁾ Vedi ora l'articolo 50 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 61 ⁽¹⁰⁶⁾

[1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.

2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.]

⁽¹⁰⁶⁾ Vedi ora l'articolo 51 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 62 ⁽¹⁰⁷⁾

[Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla libertà effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo.]

⁽¹⁰⁷⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 63 ⁽¹⁰⁸⁾

[1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunità relative alla libera prestazione dei servizi. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.

Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione.

2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Parlamento europeo, stabilisce direttive, deliberando all'unanimità fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.

3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorità i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.]

⁽¹⁰⁸⁾ Vedi ora l'articolo 52 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 64 ⁽¹⁰⁹⁾

[Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtù delle direttive stabilite in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 2, quando ciò sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.

La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.]

⁽¹⁰⁹⁾ Vedi ora l'articolo 53 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 65 ⁽¹¹⁰⁾

[Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalità o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'articolo 59, primo comma.]

⁽¹¹⁰⁾ Vedi ora l'articolo 54 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 66 ⁽¹¹¹⁾

[Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente Capo.]

⁽¹¹¹⁾ Vedi ora l'articolo 55 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO III

Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali

Capo 4

Capitali e pagamenti ⁽¹¹²⁾

Articolo 67 ⁽¹¹³⁾ ⁽¹¹⁴⁾

[1. Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.

2. I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi restrizione al più tardi entro la fine della prima tappa.]

⁽¹¹²⁾ Titolo così modificato dall'articolo G, punto 14, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹¹³⁾ Vedi articolo 73A.

⁽¹¹⁴⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 68 ⁽¹¹⁵⁾ ⁽¹¹⁶⁾

[1. Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalità possibile, nelle materie contemplate dal presente Capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente trattato.

2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità alle disposizioni del presente Capo, la sua disciplina interna relativa al mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.

3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 22 del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti.]

⁽¹¹⁵⁾ Vedi articolo 73A.

⁽¹¹⁶⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 69 ⁽¹¹⁷⁾ ⁽¹¹⁸⁾

[Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il Comitato monetario di cui all'articolo 109 C, stabilisce, all'unanimità nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'articolo 67.]

⁽¹¹⁷⁾ Vedi articolo 73A.

⁽¹¹⁸⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 70 ⁽¹¹⁹⁾ ⁽¹²⁰⁾

[1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i Paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio

stabilisce a maggioranza qualificata delle direttive, procurando di raggiungere il più alto grado possibile di liberalizzazione. L'unanimità è necessaria per le misure che costituiscono un regresso in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali.

2. Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunità, quali sono previste dall'articolo 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei Paesi terzi, questo Stato può, previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficoltà.

Se il Consiglio constata che tali misure restringono la libertà dei movimenti dei capitali all'interno della Comunità oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso può decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.].

⁽¹¹⁹⁾ Articolo così modificato dall'articolo 16, paragrafo 4, del titolo II dell'Atto unico europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986, ed entrato in vigore il 1° luglio 1987. Vedi articolo 73A.

⁽¹²⁰⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 71 ⁽¹²¹⁾ ⁽¹²²⁾

[Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunità nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti.

Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui ciò sia loro consentito dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.].

⁽¹²¹⁾ Vedi articolo 73A.

⁽¹²²⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 72 ⁽¹²³⁾ ⁽¹²⁴⁾

[Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale, a destinazione e in provenienza dai Paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione può rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.].

⁽¹²³⁾ Vedi articolo 73A.

⁽¹²⁴⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 73 ⁽¹²⁵⁾ ⁽¹²⁶⁾

[1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

L'autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficoltà può adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al più tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, può decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.]

⁽¹²⁵⁾ Vedi articolo 73A.

⁽¹²⁶⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 73 A ⁽¹²⁷⁾ ⁽¹²⁸⁾

[A decorrere dal 1° gennaio 1994 gli articoli da 67 a 73 sono sostituiti dagli articoli da 73B a 73G.]

⁽¹²⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 15, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹²⁸⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 73 B ⁽¹²⁹⁾ ⁽¹³⁰⁾

[1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.

2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.]

⁽¹²⁹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 15, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹³⁰⁾ Vedi ora l'articolo 56 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 73 C ⁽¹³¹⁾ ⁽¹³²⁾

[1. Le disposizioni di cui all'articolo 73B lasciano impregiudicata l'applicazione ai Paesi terzi di qualunque restrizione in vigore alla data del 31 dicembre 1993 in virtù delle legislazioni nazionali o della legislazione comunitaria per quanto concerne i

movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi o ad essi diretti, che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari.

2. Nell'ambito degli sforzi volti a conseguire, nella maggior misura possibile e senza pregiudicare gli altri Capi del presente trattato, l'obiettivo della libera circolazione di capitali tra Stati membri e Paesi terzi, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi o ad essi diretti, in relazione a investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari. È richiesta l'unanimità per le misure adottate ai sensi del presente paragrafo che comportino un regresso della legislazione comunitaria per quanto riguarda la liberalizzazione dei movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi o ad essi diretti.]

⁽¹³¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 15, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹³²⁾ Vedi ora l'articolo 57 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 73 D ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾

[1. Le disposizioni dell'articolo 73 B non pregiudicano il diritto degli Stati membri:

a) di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale;

b) di prendere tutte le misure necessarie per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali, in particolare nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie, o di stabilire procedure per la dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con il presente trattato.

3. Le misure e le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2 non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al libero movimento dei capitali e dei pagamenti di cui all'articolo 73B.]

⁽¹³³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 15, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹³⁴⁾ Vedi ora l'articolo 58 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 73 E ⁽¹³⁵⁾ ⁽¹³⁶⁾

[In deroga all'articolo 73B, gli Stati membri che beneficiano alla data del 31 dicembre 1993 di una deroga sulla base del diritto comunitario vigente sono autorizzati a mantenere, al più tardi fino al 31 dicembre 1995, le restrizioni ai movimenti di capitali consentite dalle deroghe in questione vigenti alla prima data.]

⁽¹³⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 15, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹³⁶⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 73 F ⁽¹³⁷⁾ ⁽¹³⁸⁾

[Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da Paesi terzi o ad essi diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, può prendere nei confronti di Paesi terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a sei mesi.]

⁽¹³⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 15, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹³⁸⁾ Vedi ora l'articolo 59 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 73 G ⁽¹³⁹⁾ ⁽¹⁴⁰⁾

[1. Qualora, nei casi previsti all'articolo 228A, sia ritenuta necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 228A, può adottare nei confronti dei Paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di movimenti di capitali e di pagamenti.

2. Fatto salvo l'articolo 224 e fintantoché il Consiglio non abbia adottato misure secondo quanto disposto dal paragrafo 1, uno Stato membro può, per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza, adottare misure unilaterali nei confronti di un Paese terzo per quanto concerne i movimenti di capitali e i pagamenti. La Commissione e gli altri Stati membri sono informati di dette misure al più tardi alla data di entrata in vigore delle medesime.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che lo Stato membro interessato modifichi o revochi tali misure. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito ad ogni decisione presa dal Consiglio.]

⁽¹³⁹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 15, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁴⁰⁾ Vedi ora l'articolo 60 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 73 H ⁽¹⁴¹⁾ ⁽¹⁴²⁾

[Fino al 1° gennaio 1994 si applicano le seguenti disposizioni:

1) ciascuno Stato membro si impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone è liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente trattato.

Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui ciò sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.

2) Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni del presente Capo concernenti l'abolizione delle restrizioni quantitative e la liberalizzazione dei servizi.

3) Gli Stati membri si impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del presente trattato.

La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 a 65 inclusi, sempreché non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dalle altre disposizioni del presente Capo.

4) Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente trattato.]

⁽¹⁴¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 15, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁴²⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO IV

Trasporti

Articolo 74 ⁽¹⁴³⁾

[Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.]

⁽¹⁴³⁾ Vedi ora l'articolo 70 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 75 ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾

[1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabilisce:

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti;

d) ogni altra utile disposizione.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 sono stabilite durante il periodo transitorio.

3. In deroga alla procedura prevista al paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, avuto riguardo alla necessità di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.]

⁽¹⁴⁴⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 16, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁴⁵⁾ Vedi ora l'articolo 71 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 76 ⁽¹⁴⁶⁾

[Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri può rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente trattato.]

⁽¹⁴⁶⁾ Vedi ora l'articolo 72 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 77 ⁽¹⁴⁷⁾

[Sono compatibili con il presente trattato gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.]

⁽¹⁴⁷⁾ Vedi ora l'articolo 73 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 78 ⁽¹⁴⁸⁾

[Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.]

⁽¹⁴⁸⁾ Vedi ora l'articolo 74 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 79 ⁽¹⁴⁹⁾

[1. Entro e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico interno della Comunità, le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondate sul Paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.

2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'articolo 75, paragrafo 1.

3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, entro due anni dall'entrata in vigore del presente trattato, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.

Esso può prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunità di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.

4. La Commissione, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.]

⁽¹⁴⁹⁾ Vedi ora l'articolo 75 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 80 ⁽¹⁵⁰⁾

[1. A decorrere dall'inizio della seconda tappa, è fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunità l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.

2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.

Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.]

⁽¹⁵⁰⁾ Vedi ora l'articolo 76 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 81 ⁽¹⁵¹⁾

[Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.]

Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

La Commissione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.]

⁽¹⁵¹⁾ Vedi ora l'articolo 77 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 82 ⁽¹⁵²⁾

[Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempreché tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.]

⁽¹⁵²⁾ Vedi ora l'articolo 78 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 83 ⁽¹⁵³⁾

[Presso la Commissione è istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale.]

⁽¹⁵³⁾ Vedi ora l'articolo 79 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 84 ⁽¹⁵⁴⁾ ⁽¹⁵⁵⁾

[1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.

2. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.

Le disposizioni di procedura di cui all'articolo 75, paragrafi 1 e 3, sono applicabili.]

⁽¹⁵⁴⁾ Articolo così modificato dall'articolo 16, paragrafi 5 e 6, del titolo II dell'Atto unico europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e all'Aia il 28 febbraio 1986, ed entrato in vigore il 1° luglio 1987.

⁽¹⁵⁵⁾ Vedi ora l'articolo 80 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO V

Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni ⁽¹⁵⁶⁾

Capo 1

Regole di concorrenza

Sezione 1

Regole applicabili alle imprese

Articolo 85 ⁽¹⁵⁷⁾

[1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.]

⁽¹⁵⁶⁾ Titolo introdotto dall'articolo G, punto 17, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁵⁷⁾ Vedi ora l'articolo 81 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 86 ⁽¹⁵⁸⁾

[È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque,
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.]

⁽¹⁵⁸⁾ Vedi ora l'articolo 82 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 87 ⁽¹⁵⁹⁾

[1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86.

Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:

- a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'articolo 86, comminando ammende e penalità di mora,
- b) determinare le modalità di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
- c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86,
- d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
- e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte e le disposizioni della presente sezione nonché quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.]

⁽¹⁵⁹⁾ Vedi ora l'articolo 83 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 88 ⁽¹⁶⁰⁾

[Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 87, le autorità degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilità di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformità del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'articolo 85, in particolare del paragrafo 3, e dell'articolo 86.]

⁽¹⁶⁰⁾ Vedi ora l'articolo 84 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 89 ⁽¹⁶¹⁾

[1. Senza pregiudizio dell'articolo 88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila perché siano applicati i principi fissati dagli articoli 85 e 86. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorità competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa può pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalità, per rimediare alla situazione.]

⁽¹⁶¹⁾ Vedi ora l'articolo 85 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 90 ⁽¹⁶²⁾

[1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 6 e da 85 a 94 inclusi.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.]

⁽¹⁶²⁾ Vedi ora l'articolo 86 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO V

Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Capo 1

Regole di concorrenza

Sezione 2

Pratiche di dumping

Articolo 91 ⁽¹⁶³⁾

[1. Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate all'interno del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.

Quando le pratiche di dumping continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente. La Commissione stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.]

⁽¹⁶³⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO V

Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Capo 1

Regole di concorrenza

Sezione 3

Aiuti concessi dagli Stati

Articolo 92 ⁽¹⁶⁴⁾

[1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune ⁽¹⁶⁵⁾,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.]

⁽¹⁶⁴⁾ Vedi ora l'articolo 87 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽¹⁶⁵⁾ Lettera così inserita dall'articolo G, punto 18, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 93 ⁽¹⁶⁶⁾

[1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 92 o ai regolamenti di cui all'articolo 94, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.]

⁽¹⁶⁶⁾ Vedi ora l'articolo 88 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 94 ⁽¹⁶⁷⁾ ⁽¹⁶⁸⁾

[Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.]

⁽¹⁶⁷⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 19, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁶⁸⁾ Vedi ora l'articolo 89 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO V

Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Capo 2

Disposizioni fiscali

Articolo 95 ⁽¹⁶⁹⁾

[Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali simili.]

Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente trattato che siano contrarie alle norme che precedono.]

⁽¹⁶⁹⁾ Vedi ora l'articolo 90 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 96 ⁽¹⁷⁰⁾

[I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ristorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.]

⁽¹⁷⁰⁾ Vedi ora l'articolo 91 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 97 ⁽¹⁷¹⁾

[Gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli articoli 95 e 96.

Qualora le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai principi suindicati, la Commissione rivolge a tale Stato le direttive o decisioni del caso.]

⁽¹⁷¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 98 ⁽¹⁷²⁾

[Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.]

⁽¹⁷²⁾ Vedi ora l'articolo 92 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 99 ⁽¹⁷³⁾ ⁽¹⁷⁴⁾

[Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno entro il termine previsto dall'articolo 7 A.]

⁽¹⁷³⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 20, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁷⁴⁾ Vedi ora l'articolo 93 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO V

Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni

Capo 3

Ravvicinamento delle legislazioni

Articolo 100 ⁽¹⁷⁵⁾ ⁽¹⁷⁶⁾

[Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.]

⁽¹⁷⁵⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 21, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁷⁶⁾ Vedi ora l'articolo 94 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 100 A ⁽¹⁷⁷⁾

[1. In deroga all'articolo 100 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 7A. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ⁽¹⁷⁸⁾.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato.

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, uno Stato membro ritenga necessario applicare disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti previste dall'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente di lavoro o dell'ambiente, esso notifica tali disposizioni alla Commissione.

La Commissione conferma le disposizioni in questione dopo aver verificato che esse non costituiscano uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri.

In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.

5. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi non economici di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.]

⁽¹⁷⁷⁾ Vedi ora l'articolo 95 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽¹⁷⁸⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo G, punto 22, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 100 B ⁽¹⁷⁹⁾

[1. Nel corso del 1992 la Commissione procede, con ciascuno Stato membro, a un inventario delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che rientrano nella sfera dell'articolo 100A e che non sono state oggetto di armonizzazione ai sensi di questo articolo.

Il Consiglio, deliberando secondo le disposizioni dell'articolo 100A, può decidere che talune disposizioni in vigore in uno Stato membro devono essere riconosciute come equivalenti a quelle applicate da un altro Stato membro.

2. Le disposizioni dell'articolo 100A, paragrafo 4, sono applicabili per analogia.

3. La Commissione procede all'inventario di cui al paragrafo 1, primo comma e presenta al Consiglio le proposte adeguate in tempo utile perché questo possa deliberare prima della fine del 1992.]

⁽¹⁷⁹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 100 C ⁽¹⁸⁰⁾

[1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, determina quali siano i Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

2. Tuttavia, nel caso in cui una situazione di emergenza insorta in un Paese terzo minacci un improvviso afflusso nella Comunità di cittadini di detto Paese, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può imporre, per un periodo non superiore a sei mesi, l'obbligo del visto per i cittadini provenienti dal Paese in questione. L'obbligo del visto fissato ai sensi del presente paragrafo può essere prorogato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in merito alle decisioni di cui al paragrafo 1. Anteriormente a tale data il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti.

4. Nei settori di cui al presente articolo, la Commissione è tenuta ad esaminare qualsiasi richiesta formulata da uno Stato membro affinché essa sottoponga una proposta al Consiglio.

5. Il presente articolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ad altre materie se così è deciso ai sensi dell'articolo K.9 delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e secondo le condizioni di voto nel contempo fissate.

7. Le disposizioni delle convenzioni in vigore fra gli Stati membri che disciplinano materie contemplate nel presente articolo restano in vigore fintantoché il loro contenuto non sarà stato sostituito da direttive o da misure adottate in virtù del presente articolo.]

⁽¹⁸⁰⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 23, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 100 D ⁽¹⁸¹⁾

[Il Comitato di coordinamento di Alti funzionari, istituito dall'articolo K.4 del trattato sull'Unione europea contribuisce, fatto salvo l'articolo 151, alla preparazione dei lavori del Consiglio nei settori di cui all'articolo 100C.]

⁽¹⁸¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 24, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 101 ⁽¹⁸²⁾

[Qualora la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, essa provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.

Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando all'unanimità durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente trattato.]

⁽¹⁸²⁾ Vedi ora l'articolo 96 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 102 ⁽¹⁸³⁾

[1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.

2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potrà richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'articolo 101, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 101.]

⁽¹⁸³⁾ Vedi ora l'articolo 97 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO VI ⁽¹⁸⁴⁾

Politica economica e monetaria

Capo 1

Politica economica

Articolo 102 A ⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁸⁶⁾

[Gli Stati membri attuano la loro politica economica allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti all'articolo 2 e nel contesto degli indirizzi di massima di cui all'articolo 103, paragrafo 2. Gli Stati membri e la Comunità agiscono nel rispetto dei principi di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, conformemente ai principi di cui all'articolo 3A.]

⁽¹⁸⁴⁾ Nuovo titolo così inserito, in sostituzione del titolo II, dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, che così modifica anche gli originari Capi 1, 2 e 3.

⁽¹⁸⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in sostituzione dell'articolo 102A del titolo II.

⁽¹⁸⁶⁾ Vedi ora l'articolo 98 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 103 ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾

[1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 102A.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo.

Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità.

Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale raccomandazione.

3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale.

Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie.

4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni.

Il Presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla Commissione competente del Parlamento europeo.

5. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C, può adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4.]

⁽¹⁸⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in sostituzione dell'articolo 103 del titolo II.

⁽¹⁸⁸⁾ Vedi ora l'articolo 99 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 103 A ⁽¹⁸⁹⁾ ⁽¹⁹⁰⁾

[1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dal presente trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere all'unanimità in merito alle misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria comunitaria allo Stato membro interessato. Qualora le gravi difficoltà siano provocate da calamità naturali, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.]

⁽¹⁸⁹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁹⁰⁾ Vedi ora l'articolo 100 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 104 ⁽¹⁹¹⁾ ⁽¹⁹²⁾

[1. È vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della BCE o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate "banche centrali nazionali"), a istituzioni o organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.]

⁽¹⁹¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in sostituzione dell'articolo 104 del titolo II.

⁽¹⁹²⁾ Vedi ora l'articolo 101 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 104 A ⁽¹⁹³⁾ ⁽¹⁹⁴⁾

[1. È vietata qualsiasi misura, non basata su considerazioni prudenziali, che offra alle istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri un accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie.

2. Anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C, precisa le definizioni necessarie per l'applicazione del divieto di cui al paragrafo 1.]

⁽¹⁹³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁹⁴⁾ Vedi ora l'articolo 102 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 104 B ⁽¹⁹⁵⁾ ⁽¹⁹⁶⁾

[1. La Comunità non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico. Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.

2. Se necessario, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C, può precisare definizioni per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 104 e al presente articolo.]

⁽¹⁹⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁹⁶⁾ Vedi ora l'articolo 103 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 104 C ⁽¹⁹⁷⁾ ⁽¹⁹⁸⁾

[1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che:

- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;

- oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. Il Comitato previsto dall'articolo 109C formula un parere in merito alla relazione della Commissione.

5. La Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmette un parere al Consiglio.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

7. Se, ai sensi del paragrafo 6, viene deciso che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio formula raccomandazioni allo Stato membro in questione al fine di far cessare tale situazione entro un determinato periodo. Fatto salvo il disposto del paragrafo 8, dette raccomandazioni non sono rese pubbliche.

8. Il Consiglio, qualora determini che nel periodo prestabilito non sia stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, può rendere pubbliche dette raccomandazioni.

9. Qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest'ultimo può decidere di intimare allo Stato membro di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo che il Consiglio ritiene necessaria per correggere la situazione.

In tal caso il Consiglio può chiedere allo Stato membro in questione di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti da detto Stato membro per rimediare alla situazione.

10. I diritti di esperire le azioni di cui agli articoli 169 e 170 non possono essere esercitati nel quadro dei paragrafi da 1 a 9 del presente articolo.

11. Fintantoché uno Stato membro non ottempera ad una decisione presa in conformità del paragrafo 9, il Consiglio può decidere di applicare o, a seconda dei casi, di intensificare una o più delle seguenti misure:

- chiedere che lo Stato membro interessato pubblichi informazioni supplementari, che saranno specificate dal Consiglio, prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli;

- invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la sua politica di prestiti verso lo Stato membro in questione;

- richiedere che lo Stato membro in questione costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso la Comunità, fino a quando, a parere del Consiglio, il disavanzo eccessivo non sia stato corretto;

- infliggere ammende di entità adeguata.

Il Presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo delle decisioni adottate.

12. Il Consiglio abroga alcune o tutte le decisioni di cui ai paragrafi da 6 a 9 e 11 nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. Se precedentemente aveva reso pubbliche le sue raccomandazioni, il Consiglio dichiara pubblicamente, non appena sia stata abrogata la decisione di cui al paragrafo 8, che non esiste più un disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione.

13. Nell'adottare le decisioni di cui ai paragrafi da 7 a 9, 11 e 12, il Consiglio delibera su raccomandazione della Commissione alla maggioranza dei due terzi dei voti dei propri membri conformemente all'articolo 148, paragrafo 2, ed escludendo i voti del rappresentante dello Stato membro in questione.

14. Ulteriori disposizioni concernenti l'attuazione della procedura descritta nel presente articolo sono precisate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente trattato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, adotta le opportune disposizioni che sostituiscono detto protocollo.

Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, anteriormente al 1° gennaio 1994, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo.]

⁽¹⁹⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽¹⁹⁸⁾ Vedi ora l'articolo 104 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO VI

Politica economica e monetaria

Capo 2

Politica monetaria

Articolo 105 ⁽¹⁹⁹⁾ ⁽²⁰⁰⁾

[1. L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 3A.

2. I compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC sono i seguenti:

- definire e attuare la politica monetaria della Comunità;
- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 109;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3. Il paragrafo 2, terzo trattino, non pregiudica la detenzione e la gestione da parte dei governi degli Stati membri di saldi operativi in valuta estera.

4. La BCE viene consultata:

- in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientri nelle sue competenze;

- dalla autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6.

La BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

5. Il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, nonché previo parere conforme del Parlamento europeo, può affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese d'assicurazione.]

⁽¹⁹⁹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in sostituzione dell'articolo 105 del titolo II.

⁽²⁰⁰⁾ Vedi ora l'articolo 105 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 105 A ⁽²⁰¹⁾ ⁽²⁰²⁾

[1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione della BCE, può adottare misure per armonizzare le denominazioni e le specificazioni tecniche di tutte le monete metalliche destinate alla circolazione, nella misura necessaria per agevolare la loro circolazione nella Comunità.]

⁽²⁰¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁰²⁾ Vedi ora l'articolo 106 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 106 ⁽²⁰³⁾ ⁽²⁰⁴⁾

[1. Il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.

2. La BCE ha personalità giuridica.

3. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE che sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

4. Lo statuto del SEBC è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

5. Gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1.a) e 36 dello statuto del SEBC possono essere emendati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, oppure all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE o deliberando su una raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4, 34.3 dello statuto del SEBC.]

⁽²⁰³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in sostituzione dell'articolo 106 del titolo II.

⁽²⁰⁴⁾ Vedi ora l'articolo 107 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 107 ⁽²⁰⁵⁾ ⁽²⁰⁶⁾

[Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC, né la BCE né una banca centrale nazionale né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.]

⁽²⁰⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in sostituzione dell'articolo 107 del titolo II.

⁽²⁰⁶⁾ Vedi ora l'articolo 108 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 108 ⁽²⁰⁷⁾ ⁽²⁰⁸⁾

[Ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il presente trattato e con lo statuto del SEBC.]

⁽²⁰⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in sostituzione dell'articolo 108 del titolo II.

⁽²⁰⁸⁾ Vedi ora l'articolo 109 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 108 A ⁽²⁰⁹⁾ ⁽²¹⁰⁾

[1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti al SEBC, la BCE, in conformità delle disposizioni del presente trattato e alle condizioni stabilite nello statuto del SEBC:

- stabilisce regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1., primo trattino, negli articoli 19.1., 22. o 25.2. dello statuto del SEBC e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 106, paragrafo 6;

- prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del presente trattato e dello statuto del SEBC;

- formula raccomandazioni o pareri.

2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Gli articoli 190, 191 e 192 si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 106, paragrafo 6, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.]

⁽²⁰⁹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²¹⁰⁾ Vedi ora l'articolo 110 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 ⁽²¹¹⁾ ⁽²¹²⁾

[1. In deroga all'articolo 228, il Consiglio, deliberando all'unanimità su raccomandazione della BCE o della Commissione e previa consultazione della BCE, nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi può, previa consultazione del Parlamento europeo e conformemente alla procedura prevista al paragrafo 3 per la fissazione delle modalità da questo menzionate, concludere accordi formali su un sistema di tassi di cambio dell'ECU nei confronti delle valute non comunitarie. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE o della Commissione, e previa consultazione della BCE nell'intento di pervenire ad un consenso coerente con l'obiettivo della stabilità dei prezzi, può adottare, adeguare o abbandonare i tassi centrali dell'ECU all'interno del sistema dei tassi di cambio. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo dell'adozione, dell'adeguamento o dell'abbandono dei tassi centrali dell'ECU.

2. In mancanza di un sistema di tassi di cambio rispetto ad una o più valute non comunitarie, come indicato al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, o su raccomandazione della BCE, può formulare gli orientamenti generali di politica del cambio nei confronti di dette valute. Questi orientamenti generali non pregiudicano l'obiettivo prioritario del SEBC di mantenere la stabilità dei prezzi.

3. In deroga all'articolo 228, qualora accordi in materia di regime monetario o valutario debbano essere negoziati dalla Comunità con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e previa consultazione della BCE, decide le modalità per la negoziazione e la conclusione di detti accordi. Tali modalità devono assicurare che la Comunità esprima una posizione unica. La Commissione è associata a pieno titolo ai negoziati.

Gli accordi conclusi conformemente al presente paragrafo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità, per la BCE e per gli Stati membri.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, decide in merito alla posizione della Comunità sul piano internazionale per quanto riguarda questioni di particolare importanza per l'unione economica e monetaria, nonché, deliberando all'unanimità, in merito alla sua rappresentanza in conformità della ripartizione dei poteri prevista dagli articoli 103 e 105.

5. Senza pregiudizio della competenza della Comunità e degli accordi comunitari relativi all'unione economica e monetaria, gli Stati membri possono condurre negoziati nelle istanze internazionali e concludere accordi internazionali.]

⁽²¹¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in sostituzione dell'articolo 109 del titolo II.

⁽²¹²⁾ Vedi ora l'articolo 111 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO VI

Politica economica e monetaria

Capo 3

Disposizioni istituzionali

Articolo 109 A ⁽²¹³⁾ ⁽²¹⁴⁾

[1. Il Consiglio direttivo della BCE comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.

2. a) Il Comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

b) Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del Comitato esecutivo.]

⁽²¹³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²¹⁴⁾ Vedi ora l'articolo 112 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 B ⁽²¹⁵⁾ ⁽²¹⁶⁾

[1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE.

Il presidente del Consiglio può sottoporre una mozione alla delibera del Consiglio direttivo della BCE.

2. Il presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

3. La BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulla attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Il presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale.

Il presidente della BCE e gli altri membri del Comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.]

⁽²¹⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²¹⁶⁾ Vedi ora l'articolo 113 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 C ⁽²¹⁷⁾ ⁽²¹⁸⁾

[1. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato interno, è istituito un Comitato monetario a carattere consultivo.

Il Comitato monetario a carattere consultivo svolge i seguenti compiti:

- seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri della Comunità, nonché il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione;

- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

- fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 73F, 73G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103A, 104A, 104B, 104C, 109E, paragrafo 2, 109F, paragrafo 6, 109H, 109I, 109J, paragrafo 2, e 109K, paragrafo 1;

- esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.

2. All'inizio della terza fase verrà istituito un Comitato economico e finanziario. Il Comitato monetario di cui al paragrafo 1 sarà sciolto.

Il Comitato economico e finanziario svolge i seguenti compiti:

- formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni;

- seguire la situazione economica e finanziaria degli Stati membri e della Comunità e riferire regolarmente in merito al Consiglio e alla Commissione, in particolare sulle relazioni finanziarie con i Paesi terzi e le istituzioni internazionali;

- fatto salvo l'articolo 151, contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui agli articoli 73F, 73G, 103, paragrafi 2, 3, 4 e 5, 103A, 104A, 104B, 104C, 105, paragrafo 6, 105A, paragrafo 2, 106, paragrafi 5 e 6, 109, 109H, 109I, paragrafi 2 e 3, 109K, paragrafo 2, 109L, paragrafi 4 e 5, nonché svolgere gli altri compiti consultivi e preparatori ad esso affidati dal Consiglio;

- esaminare, almeno una volta all'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitali e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione del presente trattato e dei provvedimenti presi dal Consiglio; l'esame riguarda tutti i provvedimenti riguardanti i movimenti di capitali e i pagamenti; il Comitato riferisce alla Commissione e al Consiglio in merito al risultato di tale esame.

Gli Stati membri, la Commissione e la BCE nominano ciascuno non più di due membri del Comitato.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE e del Comitato di cui al presente articolo, stabilisce disposizioni specifiche relative alla composizione del Comitato economico e finanziario. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito a tale decisione.

4. Oltre ai compiti di cui al paragrafo 2, se e fintantoché sussistono Stati membri con la deroga di cui agli articoli 109K e 109L, il Comitato tiene sotto controllo la situazione monetaria e finanziaria nonché il sistema generale dei pagamenti di tali Stati membri e riferisce periodicamente in merito al Consiglio e alla Commissione.]

⁽²¹⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²¹⁸⁾ Vedi ora l'articolo 114 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 D ⁽²¹⁹⁾ ⁽²²⁰⁾

[Per questioni che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 103, paragrafo 4, 104C, eccettuato il paragrafo 14, 109, 109J, 109K e 109L, paragrafi 4 e 5, il Consiglio o uno Stato membro possono chiedere alla Commissione di fare, secondo i casi, una raccomandazione o una proposta. La Commissione esamina la richiesta e presenta senza indugio le proprie conclusioni al Consiglio.]

⁽²¹⁹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²²⁰⁾ Vedi ora l'articolo 115 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO VI

Politica economica e monetaria

Capo 4

Disposizioni transitorie

Articolo 109 E ⁽²²¹⁾ ⁽²²²⁾

[1. La seconda fase per la realizzazione dell'unione economica e monetaria inizia il 1° gennaio 1994.

2. Prima di tale data:

a) ciascuno Stato membro:

- adotta, se necessario, le misure adeguate per conformarsi ai divieti di cui all'articolo 73B, fatto salvo l'articolo 73E, nonché agli articoli 104 e 104A, paragrafo 1;

- adotta, se necessario, per permettere la valutazione di cui alla lettera b), programmi pluriennali destinati ad assicurare la durevole convergenza necessaria alla realizzazione dell'unione economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche;

b) il Consiglio, in base ad una relazione della Commissione, valuta i progressi compiuti verso la convergenza economica e monetaria, in particolare per quanto riguarda la stabilità dei prezzi e la solidità delle finanze pubbliche, nonché i progressi compiuti verso l'attuazione della legislazione comunitaria riguardante il mercato interno.

3. Gli articoli 104, 104A, paragrafo 1, 104B, paragrafo 1, e 104C, esclusi paragrafi 1, 9, 11 e 14, si applicano a decorrere dall'inizio della seconda fase.

Gli articoli 103A, paragrafo 2, 104C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, 105A, 107, 109, 109A, 109B e 109C, paragrafi 2 e 4, si applicano a decorrere dall'inizio della terza fase.

4. Nella seconda fase, gli Stati membri cercano di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

5. Nella seconda fase, se necessario, ogni Stato membro avvia il processo che conduce all'indipendenza della sua banca centrale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 108.]

⁽²²¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²²²⁾ Vedi ora l'articolo 116 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 F ⁽²²³⁾ ⁽²²⁴⁾

[1. A decorrere dall'avvio della seconda fase, viene costituito e inizia la propria attività l'Istituto monetario europeo (in appresso denominato "IME"); esso ha personalità giuridica e viene diretto e gestito da un Consiglio composto di un presidente e dei governatori delle banche centrali nazionali, fra i quali sarà scelto il vicepresidente.

Il presidente viene nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei governatori delle banche centrali nazionali della Comunità europea (in appresso denominato "Comitato dei governatori"), o del Consiglio dell'IME e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere nominati presidente dell'IME. Il Consiglio dell'IME nomina il vicepresidente.

Lo statuto dell'IME è definito nel protocollo allegato al presente trattato.

Il Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri viene sciolto all'inizio della seconda fase.

2. L'IME:

- rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali degli Stati membri;
- rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
- sorveglia il funzionamento del Sistema monetario europeo;
- procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità degli istituti e dei mercati finanziari;
- assume i compiti del Fondo europeo di cooperazione monetaria che sarà sciolto; le relative modalità sono esposte nello statuto dell'IME;
- agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU.

3. Al fine di preparare la terza fase, l'IME:

- prepara gli strumenti e le procedure necessarie per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;
- promuove l'armonizzazione, laddove necessario, delle norme che disciplinano la raccolta, la compilazione e la distribuzione delle statistiche nella sua sfera di competenza;
- prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC;
- promuove l'efficienza dei pagamenti comunitari transfrontalieri;
- esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.

Al più tardi il 31 dicembre 1996, l'IME specifica il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario perché il SEBC assolva i suoi compiti nella terza fase. Questo quadro sarà sottoposto alla BCE alla data della sua istituzione affinché decida in proposito.

4. L'IME, deliberando a maggioranza dei due terzi dei membri del suo Consiglio, può:

- formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento generale della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure adottate in ciascuno Stato membro;
- presentare pareri o raccomandazioni indirizzati ai governi e al Consiglio sulle politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna o esterna della Comunità e, in particolare, sul funzionamento del Sistema monetario europeo;
- fare raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla loro politica monetaria.

5. L'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.

6. L'IME viene consultato dal Consiglio su ciascuna proposta di atto comunitario che rientri nella sua competenza.

Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri su ogni proposta di provvedimento legislativo che rientri nella sua competenza.

7. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, può conferire all'IME altri compiti per la preparazione della terza fase.

8. Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo della BCE, i riferimenti alla BCE vanno intesi come riferimenti all'IME prima dell'istituzione della BCE.

Nei casi in cui il presente trattato prevede un ruolo consultivo dell'IME, i riferimenti all'IME vanno intesi, prima del 1° gennaio 1994, come riferimenti al Comitato dei governatori.

9. Nel corso della seconda fase, per "BCE" di cui agli articoli 173, 175, 176, 177, 180 e 215 si intende l'IME.]

⁽²²³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²²⁴⁾ Vedi ora l'articolo 117 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 G ⁽²²⁵⁾ ⁽²²⁶⁾

[La composizione valutaria del paniere dell'ECU non sarà modificata.

Dall'inizio della terza fase, il valore dell'ECU sarà fissato irrevocabilmente, in conformità dell'articolo 109L, paragrafo 4.]

⁽²²⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²²⁶⁾ Vedi ora l'articolo 118 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 H ⁽²²⁷⁾ ⁽²²⁸⁾

[1. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, provocate sia da uno squilibrio globale della sua bilancia dei pagamenti, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapreso o può intraprendere conformemente alle disposizioni del presente trattato, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone. La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.

Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficoltà o minacce di difficoltà incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato di cui all'articolo 109C, il concorso reciproco e i metodi del caso.

La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.

2. Deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalità. Il concorso reciproco può assumere in particolare la forma di:

- a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere;
- b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il Paese in difficoltà mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei Paesi terzi;
- c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, con riserva del consenso di questi.

3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficoltà ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

Tale autorizzazione può essere revocata e le condizioni e modalità modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

4. Fatto salvo l'articolo 109K, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.]

⁽²²⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²²⁸⁾ Vedi ora l'articolo 119 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 I ⁽²²⁹⁾ ⁽²³⁰⁾

[1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'articolo 109H, paragrafo 2, lo Stato membro interessato può adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia

necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficoltà improvvise manifestatesi.

2. La Commissione e gli Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al più tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione può proporre al Consiglio il concorso reciproco ai termini dell'articolo 109H.

3. Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario di cui all'articolo 109C, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

4. Fatto salvo l'articolo 109K, paragrafo 6, il presente articolo non è più applicabile dall'inizio della terza fase.]

⁽²²⁹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²³⁰⁾ Vedi ora l'articolo 120 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 J ⁽²³¹⁾ ⁽²³²⁾

[1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo statuto della sua banca centrale, da un lato, e gli articoli 107 e 108 nonché lo statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:

- il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

- la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6;

- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

2. In base a queste relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, valuta:

- se i singoli Stati membri soddisfino alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

- se la maggioranza degli Stati membri soddisfi alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

esso trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo. Il Parlamento europeo viene consultato e trasmette il proprio parere al Consiglio riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo.

3. Tenendo debito conto delle relazioni di cui al paragrafo 1 e del parere del Parlamento europeo di cui al paragrafo 2, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo, deliberando a maggioranza qualificata entro e non oltre il 31 dicembre 1996:

- decide, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, se la maggioranza degli Stati membri soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica;

- decide se sia opportuno che la Comunità passi alla terza fase dell'unione

e, in caso affermativo,

- stabilisce la data di inizio della terza fase.

4. Se entro la fine del 1997 la data di inizio della terza fase non sarà stata fissata, la terza fase inizierà il 1° gennaio 1999. Anteriormente al 1° luglio 1998, il Consiglio, riunito nella composizione dei Capi di Stato o di governo, dopo la ripetizione della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, ad eccezione del secondo trattino del paragrafo 2, presi in considerazione le relazioni di cui al paragrafo 1 e il parere del Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui al paragrafo 2, conferma quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica.].

⁽²³¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²³²⁾ Vedi ora l'articolo 121 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 K ⁽²³³⁾ ⁽²³⁴⁾

[1. Qualora sia stato deciso di fissare la data conformemente all'articolo 109J, paragrafo 3, il Consiglio, sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di cui all'articolo 109J, paragrafo 2, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione, decide se ed a quali Stati membri si applica la deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

Qualora il Consiglio abbia confermato quali Stati membri soddisfano alle condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica, conformemente all'articolo 109J, paragrafo 4, agli Stati membri che non soddisfano a tali condizioni si applica una deroga quale definita al paragrafo 3 del presente articolo. Tali Stati membri sono in appresso denominati "Stati membri con deroga".

2. Almeno una volta ogni due anni o a richiesta di uno Stato membro con deroga, la Commissione e la BCE riferiscono al Consiglio in conformità della procedura dell'articolo 109J, paragrafo 1. Previa consultazione del Parlamento europeo e dopo dibattito in seno al Consiglio nella composizione dei Capi di Stato o di governo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide quali Stati membri con deroga soddisfano alle condizioni necessarie sulla base dei criteri di cui all'articolo 109J, paragrafo 1, e abolisce le deroghe degli Stati membri in questione.

3. La deroga di cui al paragrafo 1 comporta che allo Stato membro in questione non si applichino i seguenti articoli: 104C, paragrafi 9 e 11, 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 105A, 108A, 109, 109A, paragrafo 2, lettera b). L'esclusione di detto Stato membro e della sua banca centrale nazionale dai diritti e dagli obblighi nel quadro del SEBC è oggetto del Capo IX dello statuto del SEBC.

4. Agli articoli 105, paragrafi 1, 2 e 3, 105A, 108A, 109 e 109A, paragrafo 2, lettera b), per "Stati membri" si intende "Stati membri senza deroga".

5. I diritti di voto degli Stati membri con deroga sono sospesi per le decisioni del Consiglio di cui agli articoli del presente trattato elencati al paragrafo 3. In tal caso, in deroga agli articoli 148 e 189A, paragrafo 1, la maggioranza qualificata corrisponde ai due terzi dei voti dei rappresentanti degli Stati membri senza deroga ponderati conformemente alle disposizioni dell'articolo 148, paragrafo 2; per un atto che richiede l'unanimità è richiesta l'unanimità di tali Stati membri.

6. Gli articoli 109H e 109I continuano ad applicarsi agli Stati membri con deroga.]

⁽²³³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²³⁴⁾ Vedi ora l'articolo 122 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 L ⁽²³⁵⁾ ⁽²³⁶⁾

[1. Non appena presa la decisione sulla data d'inizio della terza fase conformemente all'articolo 109J, paragrafo 3, o, secondo i casi, immediatamente dopo il 1° luglio 1998:

- il Consiglio adotta le disposizioni di cui all'articolo 106, paragrafo 6;

- i Governi degli Stati membri senza deroga nominano, in conformità della procedura di cui all'articolo 50 dello statuto del SEBC, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo della BCE. Se vi sono Stati membri con deroga, il numero dei membri del Comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, dello statuto del SEBC, ma in nessun caso può essere inferiore a quattro.

Non appena è stato nominato il Comitato esecutivo, il SEBC e la BCE entrano in funzione e si preparano a svolgere appieno le loro attività come indicato nel presente trattato e nello statuto del SEBC. Il pieno esercizio dei loro poteri ha inizio a decorrere dal primo giorno della terza fase.

2. Non appena è stata istituita la BCE, essa, se necessario, assume i compiti dell'IME. Con l'istituzione della BCE, l'IME viene posto in liquidazione; le relative modalità sono definite nello statuto dell'IME.

3. Se e fintantoché vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3, del presente trattato, il Consiglio generale della BCE di cui all'articolo 45 dello statuto del SEBC sarà costituito in quanto terzo organo decisionale della BCE.

4. Alla data di inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta i tassi di conversione ai quali le rispettive monete sono irrevocabilmente vincolate e il tasso irrevocabilmente fissato al quale l'ECU viene a sostituirsi a queste valute, e sarà quindi valuta a pieno diritto. Questa misura di per sé non modifica il valore esterno dell'ECU. Il Consiglio, deliberando con la stessa procedura, prende anche le altre misure necessarie per la rapida introduzione dell'ECU come moneta unica di quegli Stati membri.

5. Se si decide, conformemente alla procedura di cui all'articolo 109K, paragrafo 2, di abolire una deroga, il Consiglio, deliberando all'unanimità degli Stati membri senza deroga e dello Stato membro in questione, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE, adotta il tasso al quale l'ECU subentra alla moneta dello Stato membro in questione e prende le altre misure necessarie per l'introduzione dell'ECU come moneta unica nello Stato membro interessato.]

⁽²³⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²³⁶⁾ Vedi ora l'articolo 123 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 109 M ⁽²³⁷⁾ ⁽²³⁸⁾

[1. Fino all'inizio della terza fase dell'unione economica e monetaria, ogni Stato membro considera la propria politica del cambio come un problema di interesse comune. A tal fine e nel rispetto delle competenze esistenti, gli Stati membri tengono conto delle esperienze acquisite grazie alla cooperazione nell'ambito del Sistema monetario europeo (SME) e allo sviluppo dell'ECU.

2. A decorrere dall'inizio della terza fase e fintantoché uno Stato membro è oggetto di deroga, il paragrafo 1 si applica, per analogia, alla politica del cambio di detto Stato membro.]

⁽²³⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 25, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²³⁸⁾ Vedi ora l'articolo 124 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO VII ⁽²³⁹⁾

Politica commerciale comune

Articolo 110 ⁽²⁴⁰⁾

[Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.

La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri può esercitare sullo sviluppo delle capacità di concorrenza delle imprese di tali Stati.]

⁽²³⁹⁾ Nuovo titolo così inserito dall'articolo G, punto 26, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, in sostituzione del Capo 4 del titolo II.

⁽²⁴⁰⁾ Vedi ora l'articolo 131 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 111

... ⁽²⁴¹⁾.

⁽²⁴¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 27, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 112 ⁽²⁴²⁾

[1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei Paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio, nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunità.

Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, all'unanimità fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine.

2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente né ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un Paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.]

⁽²⁴²⁾ Vedi ora l'articolo 132 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 113 ⁽²⁴³⁾ ⁽²⁴⁴⁾

[1. La politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica di esportazione, nonché le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.

2. La Commissione presenta al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune.

3. Qualora si debbano negoziare accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.

Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

Le pertinenti disposizioni dell'articolo 228 sono applicabili.

4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.]

⁽²⁴³⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 28, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁴⁴⁾ Vedi ora l'articolo 133 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 114

... ⁽²⁴⁵⁾

⁽²⁴⁵⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 29, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 115 ⁽²⁴⁶⁾ ⁽²⁴⁷⁾

[Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparità nelle misure stesse provochino difficoltà

economiche in uno o più Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione può autorizzare gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone condizioni e modalità.

In caso d'urgenza gli Stati membri chiedono che la Commissione si pronunci al più presto al fine di autorizzarli ad adottare direttamente le misure necessarie, che poi notificano agli altri Stati membri. La Commissione può decidere in qualsiasi momento che gli Stati membri interessati devono modificare o abolire le misure in questione.

In ordine di priorità, devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune.]

⁽²⁴⁶⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 30, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁴⁷⁾ Vedi ora l'articolo 134 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 116 ⁽²⁴⁸⁾

... ⁽²⁴⁹⁾

⁽²⁴⁸⁾ Vedi ora l'articolo 135 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽²⁴⁹⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 31, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO VIII

Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù ⁽²⁵⁰⁾

Capo 1

Disposizioni sociali

Articolo 117 ⁽²⁵¹⁾

[Gli Stati membri convengono sulla necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nel progresso.

Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune, che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.]

⁽²⁵⁰⁾ Titolo così introdotto dall'articolo G, punto 32, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁵¹⁾ Vedi ora l'articolo 136 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 118 ⁽²⁵²⁾

[Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente trattato e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:

- l'occupazione,
- il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,
- la formazione e il perfezionamento professionale,
- la sicurezza sociale,
- la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali,
- l'igiene del lavoro,
- il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.

A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.

Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.]

⁽²⁵²⁾ Vedi ora l'articolo 137 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 118 A ⁽²⁵³⁾

[1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e si fissano come obiettivo l'armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle condizioni esistenti in questo settore.

2. Per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo previsto al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro ⁽²⁵⁴⁾.

Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

3. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che ciascuno Stato membro mantenga e stabilisca misure, compatibili con il presente trattato, per una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.]

⁽²⁵³⁾ Vedi ora l'articolo 138 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽²⁵⁴⁾ Comma così modificato dall'articolo G, punto 33, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 118 B ⁽²⁵⁵⁾

[La Commissione si sforza di sviluppare a livello europeo un dialogo tra le parti sociali, il quale possa sfociare, se esse lo ritengono opportuno, in relazioni convenzionali.]

⁽²⁵⁵⁾ Vedi ora l'articolo 139 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 119 ⁽²⁵⁶⁾

[Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.]

⁽²⁵⁶⁾ Vedi ora l'articolo 141 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 120 ⁽²⁵⁷⁾

[Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedo retribuito.]

⁽²⁵⁷⁾ Vedi ora l'articolo 143 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 121 ⁽²⁵⁸⁾

[Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, può affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.]

⁽²⁵⁸⁾ Vedi ora l'articolo 144 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 122 ⁽²⁵⁹⁾

[La Commissione dedica, nella sua relazione annuale al Parlamento europeo, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.]

⁽²⁵⁹⁾ Vedi ora l'articolo 145 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO VIII

Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

Capo 2

Il Fondo sociale europeo

Articolo 123 ⁽²⁶⁰⁾

[Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno ⁽²⁶¹⁾ e contribuire così al miglioramento del tenore di vita, è istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che ha l'obiettivo di promuovere all'interno della Comunità le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale ⁽²⁶²⁾.]

⁽²⁶⁰⁾ Vedi ora l'articolo 146 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽²⁶¹⁾ Parola così modificata dall'articolo G, punto 34, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁶²⁾ Frase così modificata dall'articolo G, punto 34, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 124 ⁽²⁶³⁾

[L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.

In tale compito la Commissione è assistita da un comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.]

⁽²⁶³⁾ Vedi ora l'articolo 147 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 125 ⁽²⁶⁴⁾ ⁽²⁶⁵⁾

[Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le decisioni di applicazione relative al Fondo sociale europeo.]

⁽²⁶⁴⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 35, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁶⁵⁾ Vedi ora l'articolo 148 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO VIII

Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù

Capo 3 ⁽²⁶⁶⁾

Istruzione, formazione professionale e gioventù

Articolo 126 ⁽²⁶⁷⁾ ⁽²⁶⁸⁾

[1. La Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti d'insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socio-educative;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;
- deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.]

⁽²⁶⁶⁾ Capo così introdotto dall'articolo G, punto 36, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁶⁷⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 36, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁶⁸⁾ Vedi ora l'articolo 149 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 127 ⁽²⁶⁹⁾ ⁽²⁷⁰⁾

[1. La Comunità attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.

2. L'azione della Comunità è intesa:

- a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale;
- a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro;
- a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani;
- a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese;

- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale.

4. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure atte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al presente articolo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.]

⁽²⁶⁹⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 36, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁷⁰⁾ Vedi ora l'articolo 150 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO IX ⁽²⁷¹⁾

Cultura

Articolo 128 ⁽²⁷²⁾ ⁽²⁷³⁾

[1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
- scambi culturali non commerciali;
- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 189B;

- deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni.]

⁽²⁷¹⁾ Titolo così inserito dall'articolo G, punto 37, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁷²⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 37, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁷³⁾ Vedi ora l'articolo 151 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO X ⁽²⁷⁴⁾

Sanità pubblica

Articolo 129 ⁽²⁷⁵⁾ ⁽²⁷⁶⁾

[1. La Comunità contribuisce a garantire un livello elevato di protezione della salute umana, incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri e, se necessario, sostenendone l'azione.

L'azione della Comunità si indirizza in primo luogo alla prevenzione delle malattie, segnatamente dei grandi flagelli, compresa la tossicodipendenza, favorendo la ricerca sulle loro cause e sulla loro propagazione, nonché l'informazione e l'educazione in materia sanitaria.

Le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità.

2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le rispettive politiche ed i rispettivi programmi nei settori di cui al paragrafo 1. La Commissione può prendere, in stretto contatto con gli Stati membri, ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di sanità pubblica.

4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri;

- deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni.]

⁽²⁷⁴⁾ Titolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁷⁵⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁷⁶⁾ Vedi ora l'articolo 152 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO XI ⁽²⁷⁷⁾

Protezione dei consumatori

Articolo 129 A ⁽²⁷⁸⁾ ⁽²⁷⁹⁾

[1. La Comunità contribuisce al conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante:

a) misure adottate in applicazione dell'articolo 100A nel quadro della realizzazione del mercato interno;

b) azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un'informazione adeguata.

2. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le azioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Le azioni adottate in applicazione del paragrafo 2 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere misure di protezione più rigorose. Tali misure devono essere compatibili con il presente trattato. Esse sono notificate alla Commissione.]

⁽²⁷⁷⁾ Titolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁷⁸⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁷⁹⁾ Vedi ora l'articolo 153 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO XII ⁽²⁸⁰⁾

Reti transeuropee

Articolo 129 B ⁽²⁸¹⁾ ⁽²⁸²⁾

[1. Per contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 7A e 130A e per consentire ai cittadini dell'Unione, agli operatori economici e alle collettività regionali e locali di beneficiare pienamente dei vantaggi derivanti dall'instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, la Comunità concorre alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Nel quadro di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, l'azione della Comunità mira a favorire l'interconnessione e l'interoperabilità delle reti nazionali, nonché l'accesso a tali reti. Essa tiene conto in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferiche.]

⁽²⁸⁰⁾ Titolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁸¹⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁸²⁾ Vedi ora l'articolo 154 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 129 C ⁽²⁸³⁾ ⁽²⁸⁴⁾

[1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 129B, la Comunità:

- stabilisce un insieme di orientamenti che contemplino gli obiettivi, le priorità e le linee principali delle azioni previste nel settore delle reti transeuropee; in detti orientamenti sono individuati progetti di interesse comune;

- intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garantire l'interoperabilità delle reti, in particolare nel campo dell'armonizzazione delle norme tecniche;

- può appoggiare gli sforzi finanziari degli Stati membri per progetti d'interesse comune finanziati dagli Stati membri e individuati nell'ambito degli orientamenti di cui al primo trattino, in particolare mediante studi di fattibilità, garanzie di prestito o abbuoni d'interesse; la Comunità può altresì contribuire al finanziamento negli Stati membri, mediante il Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 conformemente all'articolo 130D, di progetti specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'azione della Comunità tiene conto della potenziale validità economica dei progetti.

2. Gli Stati membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le politiche svolte a livello nazionale che possono avere un impatto rilevante sulla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 129B. La Commissione può prendere, in stretta collaborazione con gli Stati membri, qualsiasi iniziativa utile per favorire detto coordinamento.

3. La Comunità può decidere di cooperare con i Paesi terzi per promuovere progetti di interesse comune e garantire l'interoperabilità delle reti.]

⁽²⁸³⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁸⁴⁾ Vedi ora l'articolo 155 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 129 D ⁽²⁸⁵⁾ ⁽²⁸⁶⁾

[Gli orientamenti di cui all'articolo 129C, paragrafo 1, sono adottati dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Gli orientamenti ed i progetti di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono l'approvazione dello Stato membro interessato.

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta le altre misure previste nell'articolo 129C, paragrafo 1.]

⁽²⁸⁵⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁸⁶⁾ Vedi ora l'articolo 156 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO XIII ⁽²⁸⁷⁾

Industria

Articolo 130 ⁽²⁸⁸⁾ ⁽²⁸⁹⁾

[1. La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

- ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;
- a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese;
- a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;
- a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

2. Gli Stati membri si consultano reciprocamente in collegamento con la Commissione e, per quanto è necessario, coordinano le loro azioni. La Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento.

3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa comportare distorsioni di concorrenza.]

⁽²⁸⁷⁾ Titolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁸⁸⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁸⁹⁾ Vedi ora l'articolo 157 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO XIV ⁽²⁹⁰⁾

Coesione economica e sociale

Articolo 130 A ⁽²⁹¹⁾

[Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme della Comunità, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica e sociale.

In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le zone rurali ⁽²⁹²⁾.]

⁽²⁹⁰⁾ Titolo (ex titolo V) così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁹¹⁾ Vedi ora l'articolo 158 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽²⁹²⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 130 B ⁽²⁹³⁾ ⁽²⁹⁴⁾

[Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 130A. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 130A e concorrono alla loro realizzazione. La Comunità appoggia questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.

La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e sul modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.

Le azioni specifiche che si rivelassero eventualmente necessarie al di fuori dei fondi, fatte salve le misure decise nell'ambito delle altre politiche della Comunità, possono essere adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.]

⁽²⁹³⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁹⁴⁾ Vedi ora l'articolo 159 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 C ⁽²⁹⁵⁾ ⁽²⁹⁶⁾

[Il Fondo europeo di sviluppo regionale è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché alla riconversione delle regioni industriali in declino.]

⁽²⁹⁵⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁹⁶⁾ Vedi ora l'articolo 160 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 D ⁽²⁹⁷⁾ ⁽²⁹⁸⁾

[Fatto salvo l'articolo 130E, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, previo parere conforme del Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, elemento quest'ultimo che può comportare il raggruppamento dei fondi. Il Consiglio definisce inoltre, secondo la stessa procedura, le norme generali applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti.

Il Consiglio, deliberando secondo la stessa procedura, istituisce entro il 31 dicembre 1993 un Fondo di coesione per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.]

⁽²⁹⁷⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽²⁹⁸⁾ Vedi ora l'articolo 161 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 E ⁽²⁹⁹⁾ ⁽³⁰⁰⁾

[Le decisioni d'applicazione relative al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottate dal Consiglio, che delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

Per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", ed il Fondo sociale europeo restano applicabili rispettivamente gli articoli 43 e 125.]

⁽²⁹⁹⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁰⁰⁾ Vedi ora l'articolo 162 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO XV ⁽³⁰¹⁾

Ricerca e sviluppo tecnologico

Articolo 130 F ⁽³⁰²⁾ ⁽³⁰³⁾

[1. La Comunità si propone l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità, di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale e di promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie ai sensi di altri Capi del presente trattato.

2. A tal fine essa incoraggia nell'insieme della Comunità le imprese, comprese le piccole e le medie imprese, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e di sviluppo tecnologico di alta qualità; essa sostiene i loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere alle imprese di sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno grazie, in particolare, all'apertura degli appalti pubblici nazionali, alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali a detta cooperazione.

3. Tutte le azioni della Comunità ai sensi del presente trattato, comprese le azioni dimostrative, nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico sono decise e realizzate conformemente alle disposizioni del presente titolo.]

⁽³⁰¹⁾ Titolo (ex titolo VI) così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁰²⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁰³⁾ Vedi ora l'articolo 163 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 G ⁽³⁰⁴⁾

[Nel perseguire tali obiettivi, la Comunità svolge le azioni seguenti, che integrano quelle intraprese dagli Stati membri:

a) attuazione di programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, promuovendo la cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università;

b) promozione della cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

c) diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari;

d) impulso alla formazione e alla mobilità dei ricercatori della Comunità.]

⁽³⁰⁴⁾ Vedi ora l'articolo 164 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 H ⁽³⁰⁵⁾ ⁽³⁰⁶⁾

[1. La Comunità e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria.

2. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, può prendere ogni iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.]

⁽³⁰⁵⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁰⁶⁾ Vedi ora l'articolo 165 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 I ⁽³⁰⁷⁾ ⁽³⁰⁸⁾

[1. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta un programma quadro pluriennale, che comprende l'insieme delle azioni della Comunità. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 189B.

Il programma quadro:

- fissa gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare mediante le azioni previste dall'articolo 130G e le relative priorità;

- indica le grandi linee di dette azioni;

- stabilisce l'importo globale massimo e le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità al programma quadro, nonché le quote rispettive di ciascuna delle azioni previste.

2. Il programma quadro viene adattato o completato in funzione dell'evoluzione della situazione.

3. Il programma quadro è attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione. Ogni programma specifico precisa le modalità di realizzazione del medesimo, ne fissa la durata e prevede i mezzi ritenuti necessari. La somma degli importi ritenuti necessari, fissati dai programmi specifici, non può superare l'importo globale massimo fissato per il programma quadro e per ciascuna azione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta i programmi specifici.]

⁽³⁰⁷⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁰⁸⁾ Vedi ora l'articolo 166 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 J ⁽³⁰⁹⁾ ⁽³¹⁰⁾

[Per l'attuazione del programma quadro pluriennale, il Consiglio:

- fissa le norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università;

- fissa le norme applicabili alla divulgazione dei risultati della ricerca.]

⁽³⁰⁹⁾ Numero dell'articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³¹⁰⁾ Vedi ora l'articolo 167 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 K ⁽³¹¹⁾ ⁽³¹²⁾

[Nell'attuazione del programma quadro pluriennale possono essere decisi programmi complementari cui partecipano soltanto alcuni Stati membri che ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione della Comunità.

Il Consiglio adotta le norme applicabili ai programmi complementari, in particolare in materia di divulgazione delle conoscenze e di accesso di altri Stati membri.]

⁽³¹¹⁾ Numero dell'articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³¹²⁾ Vedi ora l'articolo 168 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 L ⁽³¹³⁾ ⁽³¹⁴⁾

[Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi.]

⁽³¹³⁾ Numero dell'articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³¹⁴⁾ Vedi ora l'articolo 169 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 M ⁽³¹⁵⁾ ⁽³¹⁶⁾

[Nell'attuazione del programma quadro pluriennale la Comunità può prevedere una cooperazione in materia di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari con Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Le modalità di questa cooperazione possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra la Comunità e i terzi interessati.]

⁽³¹⁵⁾ Numero dell'articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³¹⁶⁾ Vedi ora l'articolo 170 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 N ⁽³¹⁷⁾

[La Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.]

⁽³¹⁷⁾ Vedi ora l'articolo 171 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 O ⁽³¹⁸⁾ ⁽³¹⁹⁾

[Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui all'articolo 130N.

Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le disposizioni di cui agli articoli 130J, 130K e 130L. L'adozione dei programmi complementari richiede l'accordo degli Stati membri interessati.]

⁽³¹⁸⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³¹⁹⁾ Vedi ora l'articolo 172 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 P ⁽³²⁰⁾ ⁽³²¹⁾

[All'inizio di ogni anno la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Detta relazione verte in particolare sulla attività svolte in materia di ricerca e di sviluppo tecnologico e di divulgazione dei risultati durante l'anno precedente nonché sul programma di lavoro dell'anno in corso.]

⁽³²⁰⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³²¹⁾ Vedi ora l'articolo 173 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 Q

... ⁽³²²⁾

⁽³²²⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

PARTE TERZA

Politiche della comunità

TITOLO XVI ⁽³²³⁾

Ambiente

Articolo 130 R ⁽³²⁴⁾

[1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale ⁽³²⁵⁾.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

In questo contesto, le misure di armonizzazione conformi a tali esigenze comportano, nei casi appropriati, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo ⁽³²⁶⁾.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni ⁽³²⁷⁾.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.]

⁽³²³⁾ Titolo (ex titolo VII) così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³²⁴⁾ Vedi ora l'articolo 174 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽³²⁵⁾ Paragrafo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³²⁶⁾ Paragrafo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³²⁷⁾ Paragrafo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 130 S ⁽³²⁸⁾ ⁽³²⁹⁾

[1. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C e previa consultazione del Comitato economico e sociale, decide in merito alle azioni che devono essere intraprese dalla Comunità per realizzare gli obiettivi dell'articolo 130R.

2. In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 100A, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta:

- disposizioni aventi principalmente natura fiscale;

- le misure concernenti l'assetto territoriale, la destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui e delle misure di carattere generale, nonché la gestione delle risorse idriche;

- le misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni stabilite nel primo comma, può definire le materie cui è fatto riferimento nel presente paragrafo sulle quali le decisioni devono essere prese a maggioranza qualificata.

3. In altri settori il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta programmi d'azione generali che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.

Il Consiglio, deliberando alle condizioni previste dal paragrafo 1 o, secondo i casi, dal paragrafo 2, adotta le misure necessarie all'attuazione di tali programmi.

4. Fatte salve talune misure di carattere comunitario, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.

5. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", qualora una misura basata sul paragrafo 1 implichi costi ritenuti sproporzionati per le pubbliche autorità di uno Stato membro, il Consiglio stabilisce, nell'atto recante adozione di tale misura, disposizioni appropriate in forma di:

- deroghe temporanee e/o

- sostegno finanziario del Fondo di coesione da istituire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 in conformità dell'articolo 130D.]

⁽³²⁸⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³²⁹⁾ Vedi ora l'articolo 175 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 T ⁽³³⁰⁾ ⁽³³¹⁾

[I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 130S non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con il presente trattato. Essi sono notificati alla Commissione.]

⁽³³⁰⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³³¹⁾ Vedi ora l'articolo 176 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE TERZA**Politiche della comunità****TITOLO XVII** ⁽³³²⁾**Cooperazione allo sviluppo****Articolo 130 U** ⁽³³³⁾ ⁽³³⁴⁾

[1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:

- lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei Paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati;
- l'inserimento armonioso e progressivo dei Paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale;
- la lotta contro la povertà nei Paesi in via di sviluppo.

2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.]

⁽³³²⁾ Titolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³³³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³³⁴⁾ Vedi ora l'articolo 177 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 V ⁽³³⁵⁾ ⁽³³⁶⁾

[La Comunità tiene conto degli obiettivi di cui all'articolo 130U nelle politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui Paesi in via di sviluppo.]

⁽³³⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³³⁶⁾ Vedi ora l'articolo 178 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 W ⁽³³⁷⁾ ⁽³³⁸⁾

[1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189C, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130U. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.

2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della Convenzione ACP-CEE.]

⁽³³⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³³⁸⁾ Vedi ora l'articolo 179 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 X ⁽³³⁹⁾ ⁽³⁴⁰⁾

[1. La Comunità e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia di cooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi di aiuto, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. Essi possono intraprendere azioni congiunte. Gli Stati membri contribuiscono, se necessario, all'attuazione dei programmi di aiuto comunitario.

2. La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere il coordinamento di cui al paragrafo 1.]

⁽³³⁹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁴⁰⁾ Vedi ora l'articolo 180 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 130 Y ⁽³⁴¹⁾ ⁽³⁴²⁾

[Nell'ambito delle rispettive competenze, la Comunità e gli Stati membri collaborano con i Paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 228, tra questa ed i terzi interessati.]

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.]

⁽³⁴¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁴²⁾ Vedi ora l'articolo 181 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE QUARTA

Associazione dei Paesi e territori d'oltremare

Articolo 131 ⁽³⁴³⁾

[Gli Stati membri convengono di associare alla Comunità i Paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito delle relazioni particolari. Questi Paesi e territori, qui di seguito chiamati "Paesi e territori", sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente trattato.]

Scopo dell'associazione è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei Paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme.

Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi Paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.]

⁽³⁴³⁾ Vedi ora l'articolo 182 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 132 ⁽³⁴⁴⁾

[L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i Paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtù del presente trattato.
2. Ciascun Paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri Paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
3. Gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi Paesi e territori.
4. Per gli investimenti finanziati dalla Comunità, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai Paesi e territori.
5. Nelle relazioni fra gli Stati membri e i Paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle società è regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtù dell'articolo 136.]

⁽³⁴⁴⁾ Vedi ora l'articolo 183 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 133 ⁽³⁴⁵⁾

[1. Le importazioni originarie dei Paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente trattato.

2. All'entrata in ciascun Paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri Paesi e territori sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.

3. Tuttavia, i Paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun Paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il Paese o territorio e quello da cui è gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunità all'entrata nel Paese o territorio importatore.

4. Il paragrafo 2 non è applicabile ai Paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano già al momento dell'entrata in vigore del presente trattato una tariffa doganale non discriminatoria.

5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei Paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.]

⁽³⁴⁵⁾ Vedi ora l'articolo 184 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 134 ⁽³⁴⁶⁾

[Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un Paese terzo alla loro entrata in un Paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 133, paragrafo 1, è tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo può domandare alla Commissione di proporre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.]

⁽³⁴⁶⁾ Vedi ora l'articolo 185 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 135 ⁽³⁴⁷⁾

[Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanità, la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la libertà di circolazione dei lavoratori dei Paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei Paesi e territori sarà regolata da convenzioni successive per le quali è richiesta l'unanimità degli Stati membri.]

⁽³⁴⁷⁾ Vedi ora l'articolo 186 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 136 ⁽³⁴⁸⁾

[Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente trattato, una convenzione di applicazione, allegata a tale trattato, stabilisce le modalità e la procedura dell'associazione tra i Paesi e territori e la Comunità.

Prima dello scadere della convenzione prevista dal comma precedente, il Consiglio, deliberando all'unanimità, stabilisce, muovendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.]

⁽³⁴⁸⁾ Vedi ora l'articolo 187 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 1

Le istituzioni

Sezione prima

Il Parlamento europeo

Articolo 137 ⁽³⁴⁹⁾ ⁽³⁵⁰⁾

[Il Parlamento europeo, composto di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, esercita i poteri che gli sono attribuiti dal presente trattato.]

⁽³⁴⁹⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 38, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁵⁰⁾ Vedi ora l'articolo 189 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 138 ⁽³⁵¹⁾

[(I paragrafi 1 e 2 hanno perso efficacia alla data del 17 luglio 1979, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 14 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo)]

Vedere Articolo 1 del suddetto atto che si legge come segue:

1. I rappresentanti, al Parlamento europeo, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

Vedere Articolo 2 del suddetto atto che si legge come segue:

2. Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue ⁽³⁵²⁾:

Belgio	25
Danimarca	16
Germania	99
Grecia	25
Spagna	64
Francia	87
Irlanda	15
Italia	87
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	31
Austria	21
Portogallo	25
Finlandia	16
Svezia	22
Regno Unito	87].

3. Il Parlamento europeo elaborerà progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Il Consiglio, con deliberazione unanime, previo parere conforme del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilirà le disposizioni di cui raccomanderà l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali ⁽³⁵³⁾.]

⁽³⁵¹⁾ Vedi ora l'articolo 190 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽³⁵²⁾ Numero dei rappresentanti così fissati dall'articolo 11 dell'Atto relativo all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 5 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea in seguito alla mancata adesione della Norvegia.

⁽³⁵³⁾ Comma così modificato dall'articolo G, punto 40, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 138 A ⁽³⁵⁴⁾ ⁽³⁵⁵⁾

[I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore per l'integrazione in seno all'Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.]

⁽³⁵⁴⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 41, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁵⁵⁾ Vedi ora l'articolo 191 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 138 B ⁽³⁵⁶⁾ ⁽³⁵⁷⁾

[Nella misura prevista dal presente trattato, il Parlamento europeo partecipa al processo per l'adozione degli atti comunitari, esercitando le sue funzioni nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 189B e 189C, nonché formulando pareri conformi o pareri consultivi.]

A maggioranza dei suoi membri, il Parlamento europeo può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l'elaborazione di un atto della Comunità ai fini dell'attuazione del presente trattato.]

⁽³⁵⁶⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 41, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁵⁷⁾ Vedi ora l'articolo 192 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 138 C ⁽³⁵⁸⁾ ⁽³⁵⁹⁾

[Nell'ambito delle sue funzioni, il Parlamento europeo, su richiesta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare, fatti salvi i poteri conferiti dal presente trattato ad altre istituzioni o ad altri organi, le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario, salvo quando i fatti di cui trattasi siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione e fino all'espletamento della procedura giudiziaria.]

La commissione temporanea d'inchiesta cessa di esistere con il deposito della sua relazione.

Le modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta sono fissate di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione.]

⁽³⁵⁸⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 41, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁵⁹⁾ Vedi ora l'articolo 193 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 138 D ⁽³⁶⁰⁾ ⁽³⁶¹⁾

[Qualsiasi cittadino dell'Unione, nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, ha il diritto di presentare, individualmente o in associazione con altri cittadini o persone, una petizione al Parlamento europeo su una materia che rientra nel campo di attività della Comunità e che lo (la) concerne direttamente.]

⁽³⁶⁰⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 41, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁶¹⁾ Vedi ora l'articolo 194 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 138 E ⁽³⁶²⁾ ⁽³⁶³⁾

[1. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore, abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.

Conformemente alla sua missione, il Mediatore, di propria iniziativa o in base alle denunce che gli sono state presentate direttamente o tramite un membro del Parlamento europeo, procede alle indagini che ritiene giustificate, tranne quando i fatti in questione formino o abbiano formato oggetto di una procedura giudiziaria. Qualora il Mediatore constati un caso di cattiva amministrazione, egli ne investe l'istituzione interessata, che dispone di tre mesi per comunicargli il suo parere. Il Mediatore trasmette poi una relazione al Parlamento europeo e all'istituzione interessata. La persona che ha sporto denuncia viene informata del risultato dell'indagine.

Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

2. Il Mediatore è nominato dopo ogni elezione del Parlamento europeo per la durata della legislatura. Il suo mandato è rinnovabile.

Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

3. Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, egli non sollecita né accetta istruzioni da alcun organismo. Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.

4. Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore.]

⁽³⁶²⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 41, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁶³⁾ Vedi ora l'articolo 195 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 139 ⁽³⁶⁴⁾

[Il Parlamento europeo tiene una sessione annuale. Esso si riunisce di diritto il secondo martedì del mese di marzo ⁽³⁶⁵⁾.

Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.]

⁽³⁶⁴⁾ Vedi ora l'articolo 196 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽³⁶⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 27, paragrafo 1, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee. Per quanto riguarda la seconda frase di questo comma, vedere anche l'articolo 10, paragrafo 3, dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nel Parlamento europeo.

Articolo 140 ⁽³⁶⁶⁾

[Il Parlamento europeo designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dal Parlamento europeo o dai membri di questa.

Il Consiglio è udito dal Parlamento europeo, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.]

⁽³⁶⁶⁾ Vedi ora l'articolo 197 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 141 ⁽³⁶⁷⁾

[Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, il Parlamento europeo delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

Il regolamento interno fissa il numero legale.]

⁽³⁶⁷⁾ Vedi ora l'articolo 198 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 142 ⁽³⁶⁸⁾

[Il Parlamento europeo stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che lo compongono.

Gli atti del Parlamento europeo sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.]

⁽³⁶⁸⁾ Vedi ora l'articolo 199 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 143 ⁽³⁶⁹⁾

[Il Parlamento europeo, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che gli è sottoposta dalla Commissione.]

⁽³⁶⁹⁾ Vedi ora l'articolo 200 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 144 ⁽³⁷⁰⁾

[Il Parlamento europeo, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.

Se la mozione di censura è approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'articolo 158. In questo caso, il mandato dei membri della Commissione nominati per sostituirli scade alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei membri della Commissione costretti a dimettersi collettivamente ⁽³⁷¹⁾.]

⁽³⁷⁰⁾ Vedi ora l'articolo 201 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽³⁷¹⁾ Terza fase del secondo comma così inserita dall'articolo G, punto 42, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 1

Le istituzioni

Sezione seconda

Il Consiglio

Articolo 145 ⁽³⁷²⁾

[Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:

- provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri,
- dispone di un potere di decisione,
- conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce.

Il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità. Il Consiglio può anche riservarsi, in casi specifici, di esercitare direttamente competenze di esecuzione. Le suddette modalità devono rispondere ai principi e alle norme che il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione previo parere del Parlamento europeo, avrà stabilito in via preliminare.]

⁽³⁷²⁾ Vedi ora l'articolo 202 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 146 ⁽³⁷³⁾ ⁽³⁷⁴⁾

[Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro.

La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro nel Consiglio per una durata di sei mesi secondo l'ordine stabilito dal Consiglio, che delibera all'unanimità ⁽³⁷⁵⁾.]

⁽³⁷³⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 43, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁷⁴⁾ Vedi ora l'articolo 203 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽³⁷⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 12 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. L'articolo 1 della decisione del Consiglio del 1° gennaio 1995 relativa alla fissazione dell'ordine dell'esercizio della presidenza del Consiglio ha stabilito quanto segue:

"1. La presidenza del Consiglio è esercitata:

- durante il primo semestre del 1995 dalla Francia,
- durante il secondo semestre del 1995 dalla Spagna,
- per i semestri successivi a turno dagli Stati membri nell'ordine seguente: Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, regno Unito, Austria, Germania, Finlandia, Portogallo, Francia, Svezia, Belgio, Spagna, Danimarca, Grecia.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri interessati, può decidere che uno Stato membro eserciti la presidenza in un periodo diverso da quello indicato nell'elenco di cui sopra".

Articolo 147 ⁽³⁷⁶⁾ ⁽³⁷⁷⁾

[Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.]

⁽³⁷⁶⁾ Articolo prima abrogato dall'articolo 7 del Capo I del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, e quindi inserito nuovamente dall'articolo G, punto 44, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁷⁷⁾ Vedi ora l'articolo 204 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 148 ⁽³⁷⁸⁾

[1. Salvo contrarie disposizioni del presente trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.

2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	5
Danimarca	3
Germania	10
Grecia	5
Spagna	8
Francia	10
Irlanda	3
Italia	10
Lussemburgo	2
Paesi Bassi	5
Austria	4
Portogallo	5
Finlandia	3
Svezia	4
Regno Unito	10

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:

- Sessantadue voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,
- Sessantadue voti che esprimano il voto favorevole di almeno dieci membri, negli altri casi ⁽³⁷⁹⁾.

3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta l'unanimità.]

⁽³⁷⁸⁾ Vedi ora l'articolo 205 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽³⁷⁹⁾ Paragrafo così modificato prima dall'articolo 14 degli Atti relativi all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, quindi dall'articolo 15 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e degli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 8 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri dell'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

Articolo 149

... ⁽³⁸⁰⁾.

⁽³⁸⁰⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 45, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 150 ⁽³⁸¹⁾

[In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.]

⁽³⁸¹⁾ Vedi ora l'articolo 206 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 151 ⁽³⁸²⁾ ⁽³⁸³⁾

[1. Un Comitato composto dei rappresentanti permanenti degli Stati membri ha il compito di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida.

2. Il Consiglio è assistito da un segretariato generale, posto sotto la direzione di un segretario generale. Il segretario generale è nominato dal Consiglio che delibera all'unanimità.

Il Consiglio decide in merito all'organizzazione del segretariato generale.

3. Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.]

⁽³⁸²⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 46, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁸³⁾ Vedi ora l'articolo 207 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 152 ⁽³⁸⁴⁾

[Il Consiglio può chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni e di sottoporli tutte le proposte del caso.]

⁽³⁸⁴⁾ Vedi ora l'articolo 208 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 153 ⁽³⁸⁵⁾

[Il Consiglio stabilisce, previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente trattato.]

⁽³⁸⁵⁾ Vedi ora l'articolo 209 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 154 ⁽³⁸⁶⁾ ⁽³⁸⁷⁾

[Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa stipendi, indennità e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresì, sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.]

⁽³⁸⁶⁾ Articolo prima abrogato dall'articolo 7 del Capo I del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione delle Comunità europee, e quindi inserito nuovamente dall'articolo G, punto 47, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁸⁷⁾ Vedi ora l'articolo 210 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 1

Le istituzioni

Sezione terza

La Commissione

Articolo 155 ⁽³⁸⁸⁾

[Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

- vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del trattato stesso,

- formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,

- dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento europeo, alle condizioni previste dal presente trattato,

- esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.]

⁽³⁸⁸⁾ Vedi ora l'articolo 211 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 156 ⁽³⁸⁹⁾ ⁽³⁹⁰⁾

[La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione generale sull'attività della Comunità.]

⁽³⁸⁹⁾ Articolo prima abrogato dall'articolo 19 del Capo II del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, e quindi inserito nuovamente dall'articolo G, punto 48, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁹⁰⁾ Vedi ora l'articolo 212 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 157 ⁽³⁹¹⁾

[1. La Commissione è composta di venti membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza ⁽³⁹²⁾.

Il numero dei membri della Commissione può essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimità.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.

La Commissione deve comprendere almeno un cittadino di ciascuno Stato membro, senza che il numero dei membri cittadini di uno stesso Stato sia superiore a due.

2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro si impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione dei loro compiti.

I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, può, a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'articolo 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.]

⁽³⁹¹⁾ Vedi ora l'articolo 213 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽³⁹²⁾ Comma così modificato dall'articolo 16 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e degli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 9 della decisione di nuovi membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

Articolo 158 ⁽³⁹³⁾ ⁽³⁹⁴⁾

[1. I membri della Commissione sono nominati, per una durata di cinque anni, secondo la procedura prevista al paragrafo 2, fatte salve, se del caso, le disposizioni dell'articolo 144.

Il loro mandato è rinnovabile.

2. Previa consultazione del Parlamento europeo, i governi degli Stati membri designano, di comune accordo, la persona che intendono nominare presidente della Commissione.

I governi degli Stati membri, in consultazione con il presidente designato, designano le altre persone che intendono nominare membri della Commissione.

Il presidente e gli altri membri della Commissione così designati sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Dopo l'approvazione del Parlamento europeo, il presidente e gli altri membri della Commissione sono nominati, di comune accordo, dai governi degli Stati membri.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano per la prima volta al presidente e agli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1995.

Il presidente e gli altri membri della Commissione il cui mandato inizia il 7 gennaio 1993 sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il loro mandato scade il 6 gennaio 1995.]

⁽³⁹³⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 48, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁹⁴⁾ Vedi ora l'articolo 214 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 159 ⁽³⁹⁵⁾ ⁽³⁹⁶⁾

[A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.

L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, nominato di comune accordo dai governi degli Stati membri. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione.

In caso di dimissioni o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato. Per la sua sostituzione si applica la procedura prevista dall'articolo 158, paragrafo 2.

Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.]

⁽³⁹⁵⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 48, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁹⁶⁾ Vedi ora l'articolo 215 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 160 ⁽³⁹⁷⁾

[Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.]

⁽³⁹⁷⁾ Vedi ora l'articolo 216 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 161 ⁽³⁹⁸⁾ ⁽³⁹⁹⁾

[La Commissione può nominare uno o due vicepresidenti tra i suoi membri.]

⁽³⁹⁸⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 48, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽³⁹⁹⁾ Vedi ora l'articolo 217 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 162 ⁽⁴⁰⁰⁾

[1. Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della loro collaborazione.

2. La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai trattati. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.]

⁽⁴⁰⁰⁾ Vedi ora l'articolo 218 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 163 ⁽⁴⁰¹⁾

[Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 157.

La Commissione può tenere una seduta valida solo se è presente il numero dei membri stabilito nel suo regolamento interno.]

⁽⁴⁰¹⁾ Vedi ora l'articolo 219 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 1

Le istituzioni

Sezione quarta

La Corte di giustizia

Articolo 164 ⁽⁴⁰²⁾

[La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente trattato.]

⁽⁴⁰²⁾ Vedi ora l'articolo 220 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 165 ⁽⁴⁰³⁾ ⁽⁴⁰⁴⁾

[La Corte di giustizia è composta di quindici giudici ⁽⁴⁰⁵⁾.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria. Essa può, tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sarà composta di tre, cinque o sette giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause conformemente alle norme a tal fine stabilite ⁽⁴⁰⁶⁾.

La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria qualora lo richieda uno Stato membro o un'istituzione della Comunità che è parte nell'istanza.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo del presente articolo e all'articolo 167, secondo comma.]

⁽⁴⁰³⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 49, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁰⁴⁾ Vedi ora l'articolo 221 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁴⁰⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 17 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 10 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

⁽⁴⁰⁶⁾ Comma così modificato dall'articolo 18 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Articolo 166 ⁽⁴⁰⁷⁾

[La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali; un nono avvocato generale è nominato dalla data di adesione fino al 6 ottobre 2000 ⁽⁴⁰⁸⁾.

L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale è definita dall'articolo 164.

Ove ciò sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'articolo 167, terzo comma.]

⁽⁴⁰⁷⁾ Vedi ora l'articolo 222 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁴⁰⁸⁾ Comma così modificato dall'articolo 20 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 11 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento agli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

Articolo 167 ⁽⁴⁰⁹⁾

[I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente otto e sette giudici ⁽⁴¹⁰⁾.

Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali ⁽⁴¹¹⁾.

I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato è rinnovabile.]

⁽⁴⁰⁹⁾ Vedi ora l'articolo 223 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁴¹⁰⁾ Comma così modificato dall'articolo 21 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 12 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

⁽⁴¹¹⁾ Comma così modificato dall'articolo 21 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 12 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

Articolo 168 ⁽⁴¹²⁾

[La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.]

⁽⁴¹²⁾ Vedi ora l'articolo 224 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 168 A ⁽⁴¹³⁾ ⁽⁴¹⁴⁾

[1. Alla Corte di giustizia è affiancato un Tribunale competente a conoscere in primo grado, con riserva di impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia per i soli motivi di diritto e alle condizioni stabilite dallo statuto, di talune categorie di ricorsi determinate conformemente al paragrafo 2. Il Tribunale di primo grado non è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali sottoposte ai sensi dell'articolo 177.

2. Su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa le categorie di ricorsi di cui al paragrafo 1 e la composizione del Tribunale di primo grado e adotta gli adattamenti e le disposizioni complementari necessari allo statuto della Corte di giustizia. Salvo decisione contraria del Consiglio, le disposizioni del presente trattato relative alla Corte di giustizia, in particolare le disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, sono applicabili al Tribunale di primo grado.

3. I membri del Tribunale di primo grado sono scelti tra persone che offrano tutte le garanzie d'indipendenza e possiedano la capacità per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; essi sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri. Un rinnovo parziale ha luogo ogni tre anni. I membri uscenti possono essere nuovamente nominati.

4. Il Tribunale di primo grado stabilisce il proprio regolamento di procedura di concerto con la Corte di giustizia. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.]

⁽⁴¹³⁾ Articolo così sostituito dall'articolo G, punto 50, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴¹⁴⁾ Vedi ora l'articolo 225 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 169 ⁽⁴¹⁵⁾

[La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia.]

⁽⁴¹⁵⁾ Vedi ora l'articolo 226 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 170 ⁽⁴¹⁶⁾

[Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.]

Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.

La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.

Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia.]

⁽⁴¹⁶⁾ Vedi ora l'articolo 227 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 171 ⁽⁴¹⁷⁾ ⁽⁴¹⁸⁾

[1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.

Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.

Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 170.]

⁽⁴¹⁷⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 51, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴¹⁸⁾ Vedi ora l'articolo 228 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 172 ⁽⁴¹⁹⁾ ⁽⁴²⁰⁾

[I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e dal Consiglio in virtù delle disposizioni del presente trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.]

⁽⁴¹⁹⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 52, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴²⁰⁾ Vedi ora l'articolo 229 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 173 ⁽⁴²¹⁾ ⁽⁴²²⁾

[La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimità sugli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della BCE che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che il Parlamento europeo e la BCE propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur appearing come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente.

I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.]

⁽⁴²¹⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 53, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴²²⁾ Vedi ora l'articolo 230 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 174 ⁽⁴²³⁾

[Se il ricorso è fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.

Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.]

⁽⁴²³⁾ Vedi ora l'articolo 231 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 175 ⁽⁴²⁴⁾ ⁽⁴²⁵⁾

[Qualora, in violazione del presente trattato, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunità possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunità di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

La Corte di giustizia è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi proposti dalla BCE nei settori che rientrano nella sua competenza o proposti contro di essa.]

⁽⁴²⁴⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 54, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴²⁵⁾ Vedi ora l'articolo 232 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 176 ⁽⁴²⁶⁾ ⁽⁴²⁷⁾

[L'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.

Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo 215, secondo comma.

Il presente articolo si applica anche alla BCE.]

⁽⁴²⁶⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 55, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴²⁷⁾ Vedi ora l'articolo 233 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 177 ⁽⁴²⁸⁾ ⁽⁴²⁹⁾

[La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,

- a) sull'interpretazione del presente trattato,
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE,
- c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.]

⁽⁴²⁸⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 56, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴²⁹⁾ Vedi ora l'articolo 234 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 178 ⁽⁴³⁰⁾

[La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'articolo 215, secondo comma.]

⁽⁴³⁰⁾ Vedi ora l'articolo 235 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 179 ⁽⁴³¹⁾

[La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunità e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.]

⁽⁴³¹⁾ Vedi ora l'articolo 236 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 180 ⁽⁴³²⁾ ⁽⁴³³⁾

[La Corte di giustizia è competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169;

b) deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'articolo 173;

c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'articolo 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione e unicamente per violazione delle norme di cui all'articolo 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello statuto della Banca;

d) esecuzione, da parte delle Banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dal presente trattato e dallo statuto del SEBC. Il Consiglio della BCE dispone al riguardo, nei confronti delle Banche centrali nazionali, dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'articolo 169 nei confronti degli Stati membri. Quando la Corte di giustizia riconosca che una Banca centrale nazionale ha mancato ad uno degli obblighi ad essa incombenti in virtù del presente trattato, essa è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.].

⁽⁴³²⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 57, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴³³⁾ Vedi ora l'articolo 237 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 181 ⁽⁴³⁴⁾

[La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunità o per conto di questa.]

⁽⁴³⁴⁾ Vedi ora l'articolo 238 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 182 ⁽⁴³⁵⁾

[La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtù di un compromesso.]

⁽⁴³⁵⁾ Vedi ora l'articolo 239 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 183 ⁽⁴³⁶⁾

[Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente trattato, le controversie nelle quali la Comunità sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.]

⁽⁴³⁶⁾ Vedi ora l'articolo 240 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 184 ⁽⁴³⁷⁾ ⁽⁴³⁸⁾

[Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio o un regolamento del Consiglio, della Commissione o della BCE, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine previsto dall'articolo 173, quinto comma, valersi dei motivi previsti dall'articolo 173, secondo comma, per invocare dinanzi alla Corte di giustizia l'inapplicabilità del regolamento stesso.]

⁽⁴³⁷⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 58, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴³⁸⁾ Vedi ora l'articolo 241 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 185 ⁽⁴³⁹⁾

[I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.]

⁽⁴³⁹⁾ Vedi ora l'articolo 242 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 186 ⁽⁴⁴⁰⁾

[La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, può ordinare i provvedimenti provvisori necessari.]

⁽⁴⁴⁰⁾ Vedi ora l'articolo 243 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 187 ⁽⁴⁴¹⁾

[Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'articolo 192.]

⁽⁴⁴¹⁾ Vedi ora l'articolo 244 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 188 ⁽⁴⁴²⁾

[Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo, può modificare le disposizioni del titolo III dello statuto.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.]

⁽⁴⁴²⁾ Vedi ora l'articolo 245 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 1

Le istituzioni

Sezione quinta ⁽⁴⁴³⁾

La Corte dei conti

Articolo 188 A ⁽⁴⁴⁴⁾ ⁽⁴⁴⁵⁾

[La Corte dei conti assicura il controllo dei conti.]

⁽⁴⁴³⁾ Sezione così inserita dall'articolo G, punto 59, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁴⁴⁾ Articolo così inserito nella Sezione quinta dall'articolo G, punto 59, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁴⁵⁾ Vedi ora l'articolo 246 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 188 B ⁽⁴⁴⁶⁾ ⁽⁴⁴⁷⁾

[1. La Corte dei conti è composta di quindici membri ⁽⁴⁴⁸⁾.

2. I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Paesi, delle istituzioni di controllo esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.

3. I membri della Corte dei conti sono nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Tuttavia, nelle prime nomine, quattro membri della Corte dei conti, designati a sorte, ricevono un mandato limitato di quattro anni.

I membri della Corte dei conti possono essere nuovamente nominati.

I membri designano tra di loro, per tre anni, il presidente della Corte dei conti. Il mandato del presidente è rinnovabile.

4. I membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni.

5. I membri della Corte dei conti non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

6. A parte i rinnovi regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Corte dei conti cessano individualmente per dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio dichiarate dalla Corte di giustizia conformemente alle disposizioni del paragrafo 7.

L'interessato è sostituito per la restante durata del mandato.

Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, i membri della Corte dei conti restano in carica fino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione.

7. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto alla pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti richiesti o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le condizioni di impiego, in particolare stipendi, indennità e pensioni, del presidente e dei membri della Corte dei conti. Esso fissa altresì, deliberando a maggioranza qualificata, tutte le indennità sostitutive di retribuzione.

9. Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee applicabili ai giudici della Corte di giustizia sono applicabili anche ai membri della Corte dei conti.]

⁽⁴⁴⁶⁾ Articolo così inserito nella Sezione quinta dall'articolo G, punto 59, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁴⁷⁾ Vedi ora l'articolo 247 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁴⁴⁸⁾ Comma così modificato dall'articolo 22 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 13 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

Articolo 188 C ⁽⁴⁴⁹⁾ ⁽⁴⁵⁰⁾

[1. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame.

La Corte dei conti presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni.

2. La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.

Il controllo delle entrate si effettua in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate alla Comunità.

Il controllo delle spese si effettua in base agli impegni ed ai pagamenti.

Tali controlli possono essere effettuati prima della chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato.

3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni delle Comunità e negli Stati membri. Il controllo negli Stati membri si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

I documenti e le informazioni necessari all'espletamento delle funzioni della Corte dei conti sono comunicati a questa, su sua richiesta, dalle altre istituzioni delle Comunità e dalle istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, dai servizi nazionali competenti.

4. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Corte dei conti stende una relazione annua. Questa è trasmessa alle altre istituzioni della Comunità ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni della Corte dei conti.

La Corte dei conti può inoltre presentare in ogni momento le sue osservazioni su problemi particolari sotto forma, tra l'altro, di relazioni speciali, e dare pareri su richiesta di una delle altre istituzioni della Comunità.

Essa adotta le relazioni annue, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei membri che la compongono.

Essa assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.]

⁽⁴⁴⁹⁾ Articolo così inserito nella Sezione quinta dall'articolo G, punto 59, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁵⁰⁾ Vedi ora l'articolo 248 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 2

Disposizioni comuni a più istituzioni

Articolo 189 ⁽⁴⁵¹⁾

[Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri ⁽⁴⁵²⁾.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.]

⁽⁴⁵¹⁾ Vedi ora l'articolo 249 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁴⁵²⁾ Comma così modificato dall'articolo G, punto 60, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 189 A ⁽⁴⁵³⁾ ⁽⁴⁵⁴⁾

[1. Quando, in virtù del presente trattato, un atto del Consiglio viene adottato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta solo deliberando all'unanimità, fatte salve le disposizioni dell'articolo 189B, paragrafi 4 e 5.

2. Fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all'adozione di un atto comunitario.]

⁽⁴⁵³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 61, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁵⁴⁾ Vedi ora l'articolo 250 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 189 B ⁽⁴⁵⁵⁾ ⁽⁴⁵⁶⁾ ⁽⁴⁵⁷⁾

[1. Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune. La posizione comune viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare la posizione comune. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della sua posizione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione comune, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità di tale posizione comune;

b) non si è pronunciato, il Consiglio adotta l'atto in questione in conformità della sua posizione comune;

c) dichiara, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, che intende respingere la posizione comune, esso ne informa immediatamente il Consiglio. Il Consiglio può convocare il Comitato di conciliazione di cui al paragrafo 4 per precisare ulteriormente la sua posizione. Il Parlamento europeo conferma in seguito, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, di aver respinto la posizione comune, nel qual caso l'atto proposto si considera non adottato, oppure propone emendamenti conformemente alle disposizioni della lettera d) del presente paragrafo;

d) propone emendamenti alla posizione comune, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono; il testo così emendato viene comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un parere su tali emendamenti.

3. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva tutti gli emendamenti, esso modifica di conseguenza la sua posizione comune e adotta l'atto in questione; tuttavia il Consiglio deve deliberare all'unanimità sugli emendamenti su cui la Commissione ha dato parere negativo. Se il Consiglio non approva l'atto in questione, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento europeo, convoca immediatamente il Comitato di conciliazione.

4. Il Comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti rappresentanti del Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei rappresentanti del Parlamento europeo. La Commissione partecipa ai lavori del Comitato di conciliazione e prende tutte le iniziative necessarie per favorire un ravvicinamento fra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio.

5. Se, entro un termine di sei settimane dopo la sua convocazione, il Comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo e il Consiglio dispongono di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per adottare l'atto in questione conformemente al progetto comune, a maggioranza assoluta dei voti espressi per quanto concerne il Parlamento europeo e a maggioranza qualificata per quanto concerne il Consiglio. In mancanza di approvazione da parte di una delle due istituzioni, l'atto in questione si considera non adottato.

6. Se il Comitato di conciliazione non approva un progetto comune, l'atto proposto si considera non adottato, salvo che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata entro un termine di sei settimane dalla scadenza del termine concesso al Comitato di conciliazione, confermi la posizione comune da esso approvata prima dell'avvio della procedura di conciliazione, eventualmente con emendamenti proposti dal Parlamento europeo. In questo caso l'atto in questione è adottato definitivamente, a meno che il Parlamento europeo, entro un termine di sei settimane dalla data della conferma da parte del Consiglio, respinga il testo a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, nel qual caso l'atto proposto si considera non adottato.

7. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo possono essere prorogati rispettivamente di un mese e di due settimane, al massimo, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio. Il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2 è prorogato automaticamente di due mesi qualora siano applicabili le disposizioni della lettera c) di tale paragrafo.

8. Il campo di applicazione della procedura di cui al presente articolo può essere esteso, secondo la procedura prevista dall'articolo N, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, in base ad una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio al più tardi nel 1996.]

⁽⁴⁵⁵⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 61, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁵⁶⁾ La procedura prevista dal presente articolo è la "procedura di codecisione".

⁽⁴⁵⁷⁾ Vedi ora l'articolo 251 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 189 C ⁽⁴⁵⁸⁾ ⁽⁴⁵⁹⁾ ⁽⁴⁶⁰⁾

[Quando nel presente trattato si fa riferimento al presente articolo per l'adozione di un atto, si applica la seguente procedura:

a) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, adotta una posizione comune.

b) La posizione comune del Consiglio viene comunicata al Parlamento europeo. Il Consiglio e la Commissione informano esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la posizione comune, nonché della posizione della Commissione.

Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo approva la posizione comune, ovvero se esso non si è pronunciato entro detto termine, il Consiglio adotta definitivamente l'atto in questione in conformità della posizione comune.

c) Entro il termine di tre mesi indicato alla lettera b) il Parlamento europeo può, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono, proporre emendamenti alla posizione comune del Consiglio. Il Parlamento europeo può anche, alla stessa maggioranza, respingere la posizione comune del Consiglio. Il risultato delle delibere è trasmesso al Consiglio e alla Commissione.

Qualora il Parlamento europeo abbia respinto la posizione comune del Consiglio, quest'ultimo può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità.

d) La Commissione, sulla scorta degli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, riesamina entro il termine di un mese la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune.

La Commissione trasmette al Consiglio, contemporaneamente alla proposta riesaminata, gli emendamenti del Parlamento europeo che essa non ha recepito, esprimendo il suo parere sugli stessi. Il Consiglio può adottare all'unanimità detti emendamenti.

e) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, adotta la proposta riesaminata dalla Commissione.

Il Consiglio può modificare la proposta riesaminata dalla Commissione soltanto all'unanimità.

f) Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), il Consiglio deve deliberare entro il termine di tre mesi. In mancanza di una decisione entro detto termine, la proposta della Commissione si considera non adottata.

g) I termini di cui alle lettere b) e f) possono essere prorogati di un mese al massimo di comune accordo tra il Consiglio e il Parlamento europeo.]

⁽⁴⁵⁸⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 61, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁵⁹⁾ La procedura prevista dal presente articolo è la "procedura di cooperazione".

⁽⁴⁶⁰⁾ Vedi ora l'articolo 252 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 190 ⁽⁴⁶¹⁾ ⁽⁴⁶²⁾

[I regolamenti, le direttive e le decisioni, adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché detti atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente trattato.]

⁽⁴⁶¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 62, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁶²⁾ Vedi ora l'articolo 253 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 191 ⁽⁴⁶³⁾ ⁽⁴⁶⁴⁾

[1. I regolamenti, le direttive e le decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

2. I regolamenti del Consiglio e della Commissione, nonché le direttive di queste istituzioni che sono rivolte a tutti gli Stati membri, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità. Essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza di data, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

3. Le altre direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.]

⁽⁴⁶³⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 63, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁶⁴⁾ Vedi ora l'articolo 254 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 192 ⁽⁴⁶⁵⁾

[Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.]

⁽⁴⁶⁵⁾ Vedi ora l'articolo 256 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 3

Il Comitato economico e sociale

Articolo 193 ⁽⁴⁶⁶⁾

[È istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.

Il Comitato è composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonché delle libere professioni e degli interessi generali.]

⁽⁴⁶⁶⁾ Vedi ora l'articolo 257 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 194 ⁽⁴⁶⁷⁾ ⁽⁴⁶⁸⁾

[Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue ⁽⁴⁶⁹⁾:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Austria	12
Portogallo	12
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24

I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa le indennità dei membri del Comitato.]

⁽⁴⁶⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 64, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁶⁸⁾ Vedi ora l'articolo 258 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁴⁶⁹⁾ Numero dei membri così modificato dall'articolo 23 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 14 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

Articolo 195 ⁽⁴⁷⁰⁾

[1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini. La composizione del Comitato deve tener conto della necessità di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.

2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso può chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attività della Comunità.]

⁽⁴⁷⁰⁾ Vedi ora l'articolo 259 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 196 ⁽⁴⁷¹⁾ ⁽⁴⁷²⁾

[Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.]

⁽⁴⁷¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 65, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁷²⁾ Vedi ora l'articolo 260 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 197 ⁽⁴⁷³⁾

[Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente trattato.

Il Comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti.

L'attività delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.

Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.

Il regolamento interno stabilisce le modalità di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.]

⁽⁴⁷³⁾ Vedi ora l'articolo 261 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 198 ⁽⁴⁷⁴⁾

[Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può formulare un parere di propria iniziativa ⁽⁴⁷⁵⁾.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore ad un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.]

⁽⁴⁷⁴⁾ Vedi ora l'articolo 262 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁴⁷⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo G, punto 66, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 4 ⁽⁴⁷⁶⁾

Il Comitato delle regioni

Articolo 198 A ⁽⁴⁷⁷⁾ ⁽⁴⁷⁸⁾

[È istituito un Comitato a carattere consultivo composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali, in appresso designato "Comitato delle regioni".

Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue ⁽⁴⁷⁹⁾:

Belgio	12
Danimarca	9
Germania	24
Grecia	12
Spagna	21
Francia	24
Irlanda	9
Italia	24
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	12
Austria	12
Portogallo	12
Finlandia	9
Svezia	12
Regno Unito	24

I membri del Comitato nonché un numero uguale di supplenti sono nominati, su proposta dei rispettivi Stati membri, per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimità. Il loro mandato è rinnovabile.

I membri del Comitato non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale della Comunità.].

⁽⁴⁷⁶⁾ Capo così inserito dall'articolo G, punto 67, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁷⁷⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 67, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁷⁸⁾ Vedi ora l'articolo 263 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁴⁷⁹⁾ Numero dei membri così modificato dall'articolo 24 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 15 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

Articolo 198 B ⁽⁴⁸⁰⁾ ⁽⁴⁸¹⁾

[Il Comitato delle regioni designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per la durata di due anni.

Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimità.

Il Comitato è convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione. Esso può altresì riunirsi di propria iniziativa.]

⁽⁴⁸⁰⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 67, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁸¹⁾ Vedi ora l'articolo 264 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 198 C ⁽⁴⁸²⁾ ⁽⁴⁸³⁾

[Il Consiglio o la Commissione consultano il Comitato delle regioni nei casi previsti dal presente trattato e in tutti gli altri casi in cui una di tali due istituzioni lo ritenga opportuno.

Qualora lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si può non tener conto dell'assenza di parere.

Quando il Comitato economico e sociale è consultato in applicazione dell'articolo 198, il Consiglio o la Commissione informano il Comitato delle regioni di tale domanda di parere. Il Comitato delle regioni, qualora ritenga che sono in causa interessi regionali specifici, può formulare un parere in materia.

Il Comitato delle regioni, qualora lo ritenga utile, può formulare un parere di propria iniziativa.

Il parere del Comitato è trasmesso al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.]

⁽⁴⁸²⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 67, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁸³⁾ Vedi ora l'articolo 265 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO I

Disposizioni istituzionali

Capo 5 ⁽⁴⁸⁴⁾

La Banca europea per gli investimenti

Articolo 198 D ⁽⁴⁸⁵⁾ ⁽⁴⁸⁶⁾

[La Banca europea per gli investimenti è dotata di personalità giuridica.

Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.

Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un protocollo allegato al presente trattato.]

⁽⁴⁸⁴⁾ Capo così inserito dall'articolo G, punto 68, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁸⁵⁾ Articolo (ex articolo 129) così inserito dall'articolo G, punto 68, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁸⁶⁾ Vedi ora l'articolo 266 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 198 E ⁽⁴⁸⁷⁾ ⁽⁴⁸⁸⁾

[La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunità. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:

a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate;

b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'impresa oppure la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri;

c) progetti d'interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

Nello svolgimento dei suoi compiti la Banca facilita il finanziamento di programmi d'investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari della Comunità.]

⁽⁴⁸⁷⁾ Articolo (ex articolo 130) così inserito dall'articolo G, punto 68, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁸⁸⁾ Vedi ora l'articolo 267 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE QUINTA

Le istituzioni della comunità

TITOLO II

Disposizioni finanziarie

Articolo 199 ⁽⁴⁸⁹⁾ ⁽⁴⁹⁰⁾

[Tutte le entrate e le spese della Comunità, ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.

Le spese amministrative risultanti per le istituzioni dalle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune ed alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni sono a carico del bilancio. Le spese operative risultanti dall'attuazione di dette disposizioni possono, alle condizioni ivi previste, essere messe a carico del bilancio.

Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.]

⁽⁴⁸⁹⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 69, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁹⁰⁾ Vedi ora l'articolo 268 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 200

... ⁽⁴⁹¹⁾

⁽⁴⁹¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 70, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 201 ⁽⁴⁹²⁾ ⁽⁴⁹³⁾

[Il bilancio, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie della Comunità di cui raccomanda l'adozione da parte degli Stati membri, in conformità delle loro rispettive norme costituzionali.]

⁽⁴⁹²⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 71, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁹³⁾ Vedi ora l'articolo 269 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 201 A ⁽⁴⁹⁴⁾ ⁽⁴⁹⁵⁾

[Per mantenere la disciplina di bilancio la Commissione, prima di presentare proposte di atti comunitari o di modificare le proprie proposte o di adottare misure di esecuzione che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che dette proposte o misure possono essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie della Comunità derivanti dalle disposizioni stabilite dal Consiglio ai sensi dell'articolo 201.]

⁽⁴⁹⁴⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 72, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁴⁹⁵⁾ Vedi ora l'articolo 270 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 202 ⁽⁴⁹⁶⁾

[Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209.

Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'articolo 209, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.

I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformità del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209.

Le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.]

⁽⁴⁹⁶⁾ Vedi ora l'articolo 271 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 203 ⁽⁴⁹⁷⁾ ⁽⁴⁹⁸⁾

[1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.

2. Ciascuna istituzione della Comunità elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che può comportare previsioni divergenti.

Tale progetto preliminare comprende una previsione delle entrate ed una previsione delle spese.

3. La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

Ogniqualevolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette al Parlamento europeo.

4. Il progetto di bilancio deve essere sottoposto al Parlamento europeo non oltre il 5 ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

Il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono, ha il diritto di emendare il progetto di bilancio e, deliberando alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi, di proporre al Consiglio modificazioni al progetto per quanto riguarda le spese derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma.

Qualora, entro un termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo abbia dato la sua approvazione, il bilancio è definitivamente adottato. Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo non abbia emendato il progetto di bilancio ovvero non abbia proposto modificazioni a quest'ultimo, il bilancio si considera definitivamente adottato.

Qualora, entro tale termine, il Parlamento europeo abbia adottato emendamenti o proposto modificazioni, il progetto di bilancio così emendato o corredato di proposte di modificazione è trasmesso al Consiglio.

5. Il Consiglio, dopo aver discusso con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate in merito al progetto di bilancio, delibera alle condizioni che seguono:

a) il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare ciascuno degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo;

b) per quanto concerne le proposte di modifica:

- qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo non abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, segnatamente in quanto l'aumento delle spese che ne deriverebbe è espressamente compensato da una o più modificazioni proposte, comportanti una corrispondente riduzione delle spese, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, rigettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di rigetto, la proposta di modificazione è accettata;

- qualora una modificazione proposta dal Parlamento europeo abbia l'effetto di aumentare l'importo globale delle spese di un'istituzione, il Consiglio può, deliberando a maggioranza qualificata, accettare tale proposta di modificazione. In mancanza di decisione di accettazione, la proposta di modificazione è rigettata;

- qualora, in applicazione delle disposizioni di uno dei precedenti commi, il Consiglio abbia rigettato una proposta di modificazione, esso può, deliberando a maggioranza qualificata, sia mantenere l'importo che figura nel progetto di bilancio sia fissare un altro importo.

Il progetto di bilancio è modificato in funzione delle proposte di modifica accettate dal Consiglio.

Qualora, entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Consiglio non abbia modificato alcun emendamento adottato dal Parlamento europeo e le proposte di modificazione da esso presentate siano state accettate, il bilancio si considera definitivamente adottato. Il Consiglio informa il Parlamento europeo del fatto che non ha modificato alcun emendamento e che le proposte di modificazione sono state accettate. Qualora, entro tale termine, il Consiglio abbia modificato uno o più emendamenti adottati dal Parlamento europeo o le proposte di modificazione da esso presentate siano state rigettate o modificate, il progetto di bilancio modificato è trasmesso nuovamente al Parlamento europeo. Il Consiglio espone a quest'ultimo il risultato delle proprie deliberazioni.

6. Entro un termine di quindici giorni dalla comunicazione del progetto di bilancio, il Parlamento europeo, informato dell'esito delle proprie proposte di modificazione, può, deliberando a maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, emendare o rigettare le modificazioni apportate dal Consiglio ai suoi emendamenti e adotta quindi il bilancio. Qualora entro tale termine il Parlamento europeo non si sia pronunciato, il bilancio si considera definitivamente adottato.

7. Quando la procedura di cui al presente articolo è espletata, il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato.

8. Tuttavia il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei due terzi dei suffragi espressi, può, per importanti motivi, rigettare il progetto di bilancio e chiedere che gli venga presentato un nuovo progetto.

9. Per l'insieme delle spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, è fissato ogni anno un tasso massimo di aumento rispetto alle spese della stessa natura dell'esercizio in corso.

La Commissione, dopo aver consultato il Comitato di politica economica, constata tale tasso massimo che risulta:

- dall'evoluzione in volume del prodotto nazionale lordo nella Comunità,
- dalla variazione media dei bilanci degli Stati membri,
- e
- dall'evoluzione del costo della vita durante l'ultimo esercizio.

Il tasso massimo è comunicato anteriormente al 1° maggio a tutte le istituzioni della Comunità. Queste sono tenute a rispettarlo durante la procedura di bilancio, fatte salve le disposizioni del quarto e del quinto comma del presente paragrafo.

Qualora, per le spese diverse da quelle derivanti obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il tasso di aumento risultante dal progetto di bilancio stabilito dal Consiglio sia superiore alla metà del tasso massimo, il Parlamento europeo, nell'esercizio del proprio diritto di emendamento, può ancora aumentare l'importo totale di tali spese nei limiti della metà del tasso massimo.

Quando il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione ritengono che le attività delle Comunità esigono che il tasso stabilito secondo la procedura definita al presente paragrafo sia superato, può essere fissato un nuovo tasso mediante accordo tra il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e il Parlamento europeo, che delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi.

10. Ciascuna istituzione esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente articolo nel rispetto delle disposizioni del trattato e degli atti adottati a sua norma, in particolare in materia di risorse proprie delle Comunità e di equilibrio delle entrate e delle spese.]

⁽⁴⁹⁷⁾ Articolo così modificato dall'articolo 12 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

⁽⁴⁹⁸⁾ Vedi ora l'articolo 272 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 204 ⁽⁴⁹⁹⁾ ⁽⁵⁰⁰⁾

[Se, all'inizio dell'esercizio finanziario, il bilancio non è stato ancora votato, le spese possono essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.

Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreché siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.

Se tale decisione concerne spese diverse da quelle che derivano obbligatoriamente dal trattato o dagli atti adottati a sua norma, il Consiglio la trasmette immediatamente al Parlamento europeo; entro un termine di trenta giorni il Parlamento europeo, deliberando alla maggioranza dei membri che lo compongono e dei tre quinti dei suffragi espressi, può prendere una decisione differente su queste spese per quanto riguarda la parte superiore al dodicesimo di cui al primo comma. Questa parte della decisione del Consiglio è sospesa sino al momento in cui il Parlamento europeo abbia preso la decisione. Se nel termine precitato il Parlamento europeo non ha preso una decisione diversa da quella del Consiglio, quest'ultima viene considerata definitivamente adottata.

Le decisioni di cui ai commi secondo e terzo prevedono le misure necessarie in materia di risorse per garantire l'applicazione del presente articolo.]

⁽⁴⁹⁹⁾ Articolo così modificato dall'articolo 13 del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

⁽⁵⁰⁰⁾ Vedi ora l'articolo 273 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 205 ⁽⁵⁰¹⁾ ⁽⁵⁰²⁾

[La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati, in conformità del principio della buona gestione finanziaria.

Il regolamento prevede le modalità particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.

All'interno del bilancio, la Commissione può procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'articolo 209, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.]

⁽⁵⁰¹⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 73, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵⁰²⁾ Vedi ora l'articolo 274 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 206 ⁽⁵⁰³⁾ ⁽⁵⁰⁴⁾

[1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio. A tale scopo esso esamina, successivamente al Consiglio, i conti e il bilancio finanziario di cui all'articolo 205 bis, la relazione annuale della Corte dei conti, accompagnata dalle risposte delle istituzioni controllate alle osservazioni della Corte stessa, nonché le pertinenti relazioni speciali di quest'ultima ⁽⁵⁰⁵⁾.

2. Prima di dare atto alla Commissione, o per qualsiasi altro fine nel quadro dell'esercizio delle attribuzioni di quest'ultima in materia di esecuzione del bilancio, il Parlamento europeo può chiedere di ascoltare la Commissione sull'esecuzione delle spese o sul funzionamento dei sistemi di controllo finanziario. La Commissione fornisce al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie.

3. La Commissione compie tutti i passi necessari per dar seguito alle osservazioni che accompagnano le decisioni di scarico ed alle altre osservazioni del Parlamento europeo concernenti l'esecuzione delle spese, nonché alle osservazioni annesse alle raccomandazioni di scarico adottate dal Consiglio.

La Commissione, su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, sottopone relazioni in merito alle misure adottate sulla scorta di tali osservazioni e in particolare alle istruzioni impartite ai servizi incaricati dell'esecuzione del bilancio. Dette relazioni sono trasmesse altresì alla Corte dei conti.]

⁽⁵⁰³⁾ Articolo (ex articolo 206 ter) così modificato dall'articolo G, punto 74, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵⁰⁴⁾ Vedi ora l'articolo 275 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁵⁰⁵⁾ Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 23 dicembre 2011, n. C 378, realizzata con un verbale di rettifica firmato a Roma il 2 dicembre 2011, con il governo della Repubblica italiana quale depositario.

Articolo 206 bis

... ⁽⁵⁰⁶⁾.

⁽⁵⁰⁶⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 75, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 206 ter

... ⁽⁵⁰⁷⁾.

⁽⁵⁰⁷⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 75, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 207 ⁽⁵⁰⁸⁾

[Il bilancio è stabilito nell'unità di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 209.

I contributi finanziari previsti dall'articolo 200, paragrafo 1, sono messi a disposizione della Comunità dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.

I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati. Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unità di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alle parità in vigore il giorno del deposito.

Le disponibilità di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Il regolamento adottato in esecuzione dell'articolo 209 stabilisce le modalità tecniche dell'esecuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo.]

⁽⁵⁰⁸⁾ Vedi ora l'articolo 277 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 208 ⁽⁵⁰⁹⁾

[La Commissione, con riserva d'informare le autorità competenti degli Stati membri interessati, può trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro

utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.

La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da questo ultimo autorizzati.]

⁽⁵⁰⁹⁾ Vedi ora l'articolo 278 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 209 ⁽⁵¹⁰⁾

[Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e parere della Corte dei conti:

a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalità relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio ed al rendimento ed alla verifica dei conti;

b) fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio previste dal regime delle risorse proprie della Comunità sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria;

c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili ⁽⁵¹¹⁾.]

⁽⁵¹⁰⁾ Vedi ora l'articolo 279 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁵¹¹⁾ Lettera così modificata dall'articolo G, punto 76, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 209 A ⁽⁵¹²⁾ ⁽⁵¹³⁾

[Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari.

Fatte salve altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri coordinano l'azione intesa a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi. A tal fine essi organizzano, con l'aiuto della Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra i servizi competenti delle rispettive amministrazioni.]

⁽⁵¹²⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 77, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵¹³⁾ Vedi ora l'articolo 280 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE SESTA

Disposizioni generali e finali

Articolo 210 ⁽⁵¹⁴⁾

[La Comunità ha personalità giuridica.]

⁽⁵¹⁴⁾ Vedi ora l'articolo 281 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 211 ⁽⁵¹⁵⁾

[In ciascuno degli Stati membri, la Comunità ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa può in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio.

A tale fine, essa è rappresentata dalla Commissione.]

⁽⁵¹⁵⁾ Vedi ora l'articolo 282 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 212

... ⁽⁵¹⁶⁾.

⁽⁵¹⁶⁾ Articolo abrogato dall'articolo 24, paragrafo 2, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee. Tale paragrafo si legge come segue:

"1. Alla data dell'entrata in vigore del presente trattato, i funzionari e gli altri agenti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica diventano funzionari ed altri agenti delle Comunità europee e fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunità.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali comunità".

Articolo 213 ⁽⁵¹⁷⁾

[Per l'esecuzione dei compiti affidateli, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente trattato.]

⁽⁵¹⁷⁾ Vedi ora l'articolo 284 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 214 ⁽⁵¹⁸⁾

[I membri delle istituzioni della Comunità, i membri dei comitati e parimenti i funzionari e agenti della Comunità sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.]

⁽⁵¹⁸⁾ Vedi ora l'articolo 287 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 215 ⁽⁵¹⁹⁾ ⁽⁵²⁰⁾

[La responsabilità contrattuale della Comunità è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il secondo comma si applica alle stesse condizioni ai danni cagionati dalla Banca centrale europea o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Comunità è regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.]

⁽⁵¹⁹⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 78, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵²⁰⁾ Vedi ora l'articolo 288 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 216 ⁽⁵²¹⁾

[La sede delle istituzioni della Comunità è fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.]

⁽⁵²¹⁾ Vedi ora l'articolo 289 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 217 ⁽⁵²²⁾

[Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità.]

⁽⁵²²⁾ Vedi ora l'articolo 290 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 218

... ⁽⁵²³⁾.

⁽⁵²³⁾ Articolo abrogato dall'articolo 28, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee. Tale comma si legge come segue:

"Le Comunità europee godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal protocollo allegato al presente trattato. Lo stesso vale per la Banca europea per gli investimenti".

Articolo 219 ⁽⁵²⁴⁾

[Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso.]

⁽⁵²⁴⁾ Vedi ora l'articolo 292 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 220 ⁽⁵²⁵⁾

[Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:

- la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,

- l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunità,

- il reciproco riconoscimento delle società a mente dell'articolo 58, comma secondo, il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un Paese a un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse,

- la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.]

⁽⁵²⁵⁾ Vedi ora l'articolo 293 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 221 ⁽⁵²⁶⁾

[Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente trattato, gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società a mente dell'articolo 58.]

⁽⁵²⁶⁾ Vedi ora l'articolo 294 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 222 ⁽⁵²⁷⁾

[Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.]

⁽⁵²⁷⁾ Vedi ora l'articolo 295 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 223 ⁽⁵²⁸⁾

[1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.

2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni a tale elenco.]

⁽⁵²⁸⁾ Vedi ora l'articolo 296 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 224 ⁽⁵²⁹⁾

[Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro può essere indotto a prendere nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.]

⁽⁵²⁹⁾ Vedi ora l'articolo 297 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 225 ⁽⁵³⁰⁾

[Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente trattato.

In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro può ricorrere direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 223 e 224. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.]

⁽⁵³⁰⁾ Vedi ora l'articolo 298 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 226 ⁽⁵³¹⁾

[1. Durante il periodo transitorio, in caso di difficoltà gravi in un settore dell'attività economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno Stato membro può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

2. A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità d'applicazione.

3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.]

⁽⁵³¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 227 ⁽⁵³²⁾

[1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽⁵³³⁾.

2. Per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni particolari e generali del presente trattato riguardanti:

- la libera circolazione delle merci,
- l'agricoltura, escluso l'articolo 40, paragrafo 4,
- la liberalizzazione dei servizi,
- le regole di concorrenza,
- le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 109H, 109I e 226,
- le istituzioni,

sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente trattato.

Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Le istituzioni della Comunità vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente trattato e in particolare dall'articolo 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni ⁽⁵³⁴⁾.

3. I Paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del presente trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del trattato stesso.

Il presente trattato non si applica ai Paesi e territori d'oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nell'elenco precitato ⁽⁵³⁵⁾.

4. Le disposizioni del presente trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.

5. In deroga ai paragrafi precedenti:

a) il presente trattato non si applica alle Faerøer ⁽⁵³⁶⁾;

b) il presente trattato non si applica alle zone di sovranità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro;

c) le disposizioni del presente trattato sono applicabili alle isole Normanne ed all'isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare l'applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica, firmato il 22 gennaio 1972;

d) il presente trattato non si applica alle isole Åland. Tuttavia il governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole Åland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali è fondata l'Unione europea. Il governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di una tale dichiarazione agli Stati membri ⁽⁵³⁷⁾ ⁽⁵³⁸⁾.]

⁽⁵³²⁾ Vedi ora l'articolo 299 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁵³³⁾ Paragrafo così modificato dall'articolo 27 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 18 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

⁽⁵³⁴⁾ Paragrafo così sostituito dall'articolo G, punto 79, del trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵³⁵⁾ Comma così modificato dall'articolo 26, paragrafo 2, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in conseguenza dell'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alle Comunità europee.

⁽⁵³⁶⁾ Lettera così sostituita dall'articolo G, punto 79, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵³⁷⁾ Paragrafo 5 aggiunto dall'articolo 26, paragrafo 3, dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in conseguenza dell'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alle Comunità europee.

⁽⁵³⁸⁾ Lettera d) aggiunta dall'articolo 28 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dall'articolo 19 della decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (in seguito alla mancata adesione della Norvegia).

Articolo 228 ⁽⁵³⁹⁾ ⁽⁵⁴⁰⁾

[1. Quando le disposizioni del presente trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione, in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

Nell'esercizio delle competenze attribuitegli dal presente paragrafo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi di cui al paragrafo 2, seconda frase, per i quali è richiesta l'unanimità.

2. Fatte salve le competenze riconosciute alla Commissione in questo settore, gli accordi sono conclusi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità sul piano interno, nonché per gli accordi di cui all'articolo 238.

3. Il Consiglio conclude gli accordi previa consultazione del Parlamento europeo, salvo per gli accordi di cui all'articolo 113, paragrafo 3, inclusi i casi in cui l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta sul piano interno la procedura di cui all'articolo 189B o quella di cui all'articolo 189C. Il Parlamento europeo formula il suo parere nel termine che il Consiglio può fissare in funzione dell'urgenza. In mancanza di parere entro detto termine il Consiglio può deliberare.

In deroga al comma precedente, gli accordi di cui all'articolo 238, nonché gli altri accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per la Comunità e gli accordi che implicano la modifica di un atto adottato secondo la procedura di cui all'articolo 189B sono conclusi previo parere conforme del Parlamento europeo.

In caso d'urgenza, il Consiglio e il Parlamento europeo possono concordare un termine per il parere conforme.

4. All'atto della conclusione di un accordo, il Consiglio, in deroga al paragrafo 2, può abilitare la Commissione ad approvare a nome della Comunità gli adattamenti di cui l'accordo in questione prevede l'adozione con una procedura semplificata o da parte di un organo istituito dall'accordo stesso, corredando eventualmente questa abilitazione di condizioni specifiche.

5. Quando il Consiglio prevede di concludere accordi che implicano emendamenti del presente trattato, questi ultimi devono essere precedentemente adottati secondo la procedura prevista nell'articolo N del trattato sull'Unione europea.

6. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare il parere della Corte di giustizia circa la compatibilità di un accordo previsto con le disposizioni del presente trattato. Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo può entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite dall'articolo N del trattato sull'Unione europea.

7. Gli accordi conclusi alle condizioni indicate nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri.]

⁽⁵³⁹⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 80, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵⁴⁰⁾ Vedi ora l'articolo 300 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 228 A ⁽⁵⁴¹⁾ ⁽⁵⁴²⁾

[Quando una posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più Paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le misure urgenti necessarie.]

⁽⁵⁴¹⁾ Articolo così inserito dall'articolo G, punto 81, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵⁴²⁾ Vedi ora l'articolo 301 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 229 ⁽⁵⁴³⁾

[La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.

La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.]

⁽⁵⁴³⁾ Vedi ora l'articolo 302 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 230 ⁽⁵⁴⁴⁾

[La Comunità attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.]

⁽⁵⁴⁴⁾ Vedi ora l'articolo 303 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 231 ⁽⁵⁴⁵⁾ ⁽⁵⁴⁶⁾

[La Comunità attua con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici una stretta collaborazione le cui modalità saranno fissate d'intesa comune.]

⁽⁵⁴⁵⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 82, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵⁴⁶⁾ Vedi ora l'articolo 304 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 232 ⁽⁵⁴⁷⁾

[1. Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.

2. Le disposizioni del presente trattato non derogano a quanto stipulato dal trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica.]

⁽⁵⁴⁷⁾ Vedi ora l'articolo 305 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 233 ⁽⁵⁴⁸⁾

[Le disposizioni del presente trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente trattato.]

⁽⁵⁴⁸⁾ Vedi ora l'articolo 306 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 234 ⁽⁵⁴⁹⁾

[Le disposizioni del presente trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del trattato stesso, tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra.

Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.

Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunità e sono, per ciò stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.]

⁽⁵⁴⁹⁾ Vedi ora l'articolo 307 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 235 ⁽⁵⁵⁰⁾

[Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.]

⁽⁵⁵⁰⁾ Vedi ora l'articolo 308 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 236

... ⁽⁵⁵¹⁾.

⁽⁵⁵¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 83, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 237

... ⁽⁵⁵²⁾

⁽⁵⁵²⁾ Articolo abrogato dall'articolo G, punto 83, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Articolo 238 ⁽⁵⁵³⁾ ⁽⁵⁵⁴⁾

[La Comunità può concludere con uno o più Stati o organizzazioni internazionali accordi che istituiscono un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.]

⁽⁵⁵³⁾ Articolo così modificato dall'articolo G, punto 84, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

⁽⁵⁵⁴⁾ Vedi ora l'articolo 310 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 239 ⁽⁵⁵⁵⁾

[I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante.]

⁽⁵⁵⁵⁾ Vedi ora l'articolo 311 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 240 ⁽⁵⁵⁶⁾

[Il presente trattato è concluso per una durata illimitata.]

⁽⁵⁵⁶⁾ Vedi ora l'articolo 312 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

PARTE SESTA

Disposizioni generali e finali

Insediamiento delle istituzioni

Articolo 241 ⁽⁵⁵⁷⁾

[Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del trattato.]

⁽⁵⁵⁷⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 242 ⁽⁵⁵⁸⁾

[Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.]

⁽⁵⁵⁸⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 243 ⁽⁵⁵⁹⁾

[L'Assemblea ⁽⁵⁶⁰⁾ si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno. Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea è presieduta dal decano.]

⁽⁵⁵⁹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

⁽⁵⁶⁰⁾ Per ragioni storiche ed in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 dell'atto Unico Europeo il termine "Assemblea" non è stato sostituito dai termini "Parlamento europeo".

Articolo 244 ⁽⁵⁶¹⁾

[La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente è fatta per tre anni secondo le stesse modalità seguite per i membri.

La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.

La Corte di giustizia non può essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.

Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente trattato.]

⁽⁵⁶¹⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 245 ⁽⁵⁶²⁾

[La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente trattato dal momento della nomina dei suoi membri.

Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della Comunità.]

⁽⁵⁶²⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Articolo 246 ⁽⁵⁶³⁾

[1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del trattato e termina il 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.

2. Fino all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunità delle anticipazioni senza interessi che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso.

3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunità, di cui all'articolo 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.

Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.]

⁽⁵⁶³⁾ Articolo abrogato dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Disposizioni finali

Articolo 247 ⁽⁵⁶⁴⁾

[Il presente trattato sarà ratificato dalle Alte Parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana.

Il presente trattato entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del trattato sarà rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.]

⁽⁵⁶⁴⁾ Vedi ora l'articolo 313 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Articolo 248 ⁽⁵⁶⁵⁾

[Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.]

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantesette.

P.H. Spaak

J. Ch. Snoy et D'Oppuers

Adenauer

Hallstein

Pineau

M. Faure

Antonio Segni

Gaetano Martino

Bech

Lambert Schaus

J. Luns

J. Linthorst Homan

⁽⁵⁶⁵⁾ Vedi ora l'articolo 314 del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

Allegato I ⁽⁵⁶⁶⁾

Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20 del trattato

Allegato I - Elenco A

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il calcolo della media aritmetica deve essere effettuato tenendo conto del dazio menzionato nella colonna 3 seguente

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti	- 3 - Dazio (in %) da prendere in considerazione per la Francia
ex 15.10	oli acidi di raffinazione	18
15.11	glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose: - gregge - depurate	6 10
19.04	tapioca, compresa quella di fecola di patate	45
ex 28.28	pentossido di vanadio	15
ex 28.37	solfito di sodio neutro	20
ex 28.52	cloruro di cerio; solfato di cerio	20
ex 29.01	idrocarburi aromatici: - xiloli: - miscugli di isomeri - ortoxilolo, metaxilolo, paraxilolo - stirolo monomero - isopropilbenzolo (cumene)	20 25 20 25
ex 29.02	diclorometano	20
	cloruro di vinilidene monomero	25
ex 29.03	paratoluene solfo-cloruro	15
ex 29.15	tereftalato di dimetile	30
ex 29.22	etilendiamina e suoi sali	20
ex 29.23	ammino-aldeidi cicliche, amminochetonici ciclici e ammino-chinoni, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, loro sali e loro esteri	25
ex 29.25	omoveratril ammine	25
29.28	diazo-azo o azzossi composti	25
ex 29.31	disolfuro di benzile diclorurato	25
ex 29.44	antibiotici, ad eccezione della penicillina,	15

	streptomicina, cloromicetina, dei loro sali e dell'aureomicina	
ex 30.02	vaccini antiaftosi, colture di microorganismi destinate alla loro fabbricazione; sieri e vaccini contro la peste porcina	15
ex 30.03	sarcomicina	18
ex 31.02	concimi minerali o chimici azotati, composti	20
ex 31.03	concimi minerali o chimici fosfatici: - semplici: - perfosfati: - di ossa - altri - miscelati	10 12 7
ex 31.04	concimi minerali o chimici potassici, miscelati	7
ex 31.05	altri concimi, compresi i concimi composti e quelli complessi: - fosfonitrati e fosfati ammonopotassici - altri, ad eccezione dei concimi organici disciolti	10 7
	concimi presentati sia in tavolette, pastiglie o altre forme simili, sia in confezioni di un peso lordo massimo di kg 10	15
ex 32.07	magnetite naturale finemente macinata dei tipi utilizzati per servire come pigmenti e destinati esclusivamente al lavaggio del carbone	25
ex 37.02	pellicole sensibilizzate, non impressionate, perforate: - per immagini monocolori, positive, importate in serie di tre unità non utilizzabili separatamente e destinate a costituire il supporto di una pellicola policroma - per immagini policrome di una lunghezza superiore a 100 metri	20 20
ex 39.02	cloruro di polivinilidene, polivinibutirale in fogli	30
ex 39.03	esteri della cellulosa, esclusi i nitrati e gli acetati	20
	materie plastiche a base di esteri della cellulosa (diverse dai nitrati e acetati)	15
	materie plastiche a base di esteri o altri derivati chimici della cellulosa	30
ex 39.06	acido alginico, suoi sali e suoi esteri, allo stato secco	20
ex 48.01	carta e cartoni fabbricati meccanicamente: - carta e cartone kraft - altri, ottenuti in continuo, in due o più strati, con interno di carta kraft	25 25
48.04	carta e cartoni semplicemente rifiniti mediante incollatura; non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	25
ex 48.05	carta e cartoni semplicemente ondulati	25
	carta e cartoni kraft semplicemente increspatis o pieghettati	25
ex 48.07	carta e cartoni kraft gommati	25
ex 51.01	filati di fibre tessili artificiali continue, semplici, non torti o torti a meno di 400 giri	20
ex 55.05	filati di cotone, ritorti, diversi da quelli di fantasia, greggi, misuranti per chilogrammo, in filati semplici, 337.500 metri o più	20
ex 57.07	filati di cocco	18
ex 58.01	tappeti a punti annodati o arrotolati, di seta, di borra di seta, di fibre tessili sintetiche, di filati o di fili della voce n. 52.01, di fili di metallo, di lana o di peli fini	80

ex 59.04	filati di cocco ritorti	18
ex 71.04	residui e polveri di diamanti	10
ex 84.10	corpi di pompe di acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	
ex 84.11	corpi di pompe o di compressori in acciaio non inossidabile o di metalli leggeri o loro leghe per motori a pistoni per l'aviazione	15
ex 84.37	telai per tulli, per pizzi, per guipure	10
	telai per ricami, escluse le macchine per tirare i fili e per legare i trafori a giorno	10
ex 84.38	apparecchi e macchine ausiliari dei telai per tulli, per pizzi, per guipure: - macchine per ricaricare i carrelli - meccanismi jacquard apparecchi e macchine ausiliari dei telai ricami: - automatici - macchine per perforare i cartoni, macchine per ripetere i cartoni, telai di controllo, "coconneuses"	10 18 18 10
	accessori e pezzi staccati di telai per tulli, pizzi, guipure e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari: - carrelli, bobine, "combs", "jumelles" e lame di combs per telai rettilinei, battenti (loro piatti e lame), fusi completi e pezzi staccati di battenti e fusi per telai circolari	10
	accessori e pezzi staccati di telai per ricami e per i loro apparecchi e le loro macchine ausiliari: - navette, scatole per navette comprese le loro piastre, ganci	10
ex 84.59	macchine dette "per bobinare", destinate all'avvolgimento dei fili conduttori e dei nastri isolanti o protettori per la fabbricazione degli avvolgimenti e bobine elettrici	23
	avviatori di aviazione a presa diretta o per inerzia	25
ex 84.63	alberi a gomito per motori a pistoni per l'aviazione	10
ex 85.08	avviatori per aviazione	20
	magneti, compresi le dinamo-magneti per l'aviazione	25
88.01	aerostati	25
ex 88.03	parti e pezzi staccati di aerostati	25
88.04	paracadute e loro parti, pezzi staccati e accessori	12
88.05	catapulte ed altri simili meccanismi di lancio, loro parti e pezzi staccati	15
	apparecchiature al suolo di allenamento al volo, loro parti e pezzi staccati	20
ex 90.14	strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea	18
ex 92.10	meccaniche e tastiere (comportanti 85 note o più) per pianoforti	30

⁽⁵⁶⁶⁾ Allegato soppresso dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune non può sorpassare il 3%

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 5	
05.01	
05.02	
05.03	
05.05	
05.06	
ex 05.07	piume, pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, gregge (escluse le piume da letto e la calugine, gregge)
da 05.09	
a 05.12	
ex 05.13	spugne naturali, gregge
Capitolo 13	
13.01	
13.02	
Capitolo 14	
da 14.01	
a 14.05	
Capitolo 25	
25.02	
ex 25.04	grafite naturale, non condizionata per la vendita al minuto
25.05	
25.06	
ex 25.07	argille (eccetto il caolino) escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, anche calcinate, mullite; terre di chamotte e di dinas
ex 25.08	creta, non condizionata per la vendita al minuto
ex 25.09	terre coloranti, non calcinate né mescolate, ossidi di ferro micacei naturali
25.10	
25.11	
ex 25.12	terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.) con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate, non condizionate per la vendita al minuto
ex 25.13	pietra pomice, smerriglio, corindone naturale e altri abrasivi naturali, non condizionati per la vendita al minuto
25.14	
ex 25.17	selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaia dei tipi generalmente utilizzati per massicciate stradali e ferroviarie, ballast, calcestruzzo; ciottoli
ex 25.18	dolomite greggia, sgrossata o semplicemente segata
25.20	
25.21	
25.24	
25.25	
25.26	
ex 25.27	steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco, escluso quello in imballaggi di un peso netto di kg 1 o meno
25.28	
25.29	
25.31	
25.32	
Capitolo 26	
ex 26.01	minerali metallurgici, anche arricchiti, esclusi il minerale di piombo, il minerale di zinco e i prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, piriti di ferro arrostiti (ceneri di piriti)
26.02	
ex 26.03	ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici, esclusi quelli contenenti zinco
26.04	
Capitolo 27	
27.03	
ex 27.04	coke e semi-coke di carbon fossile per la fabbricazione di elettrodi e coke di torba
27.05	
27.05 bis	
27.06	

ex 27.13	ozocerite, cera di lignite e cera di torba, gregge
27.15	
27.17	
Capitolo 31	
31.01	
ex 31.02	nitrato di sodio, naturale
Capitolo 40	
40.01	
40.03	
40.04	
Capitolo 41	
41.09	
Capitolo 43	
43.01	
Capitolo 44	
44.01	
Capitolo 47	
47.02	
Capitolo 50	
50.01	
Capitolo 53	
53.01	
53.02	
53.03	
53.05	
Capitolo 55	
ex 55.02	linters di cotone, diversi dai greggi
55.04	
Capitolo 57	
57.04	
Capitolo 63	
63.02	
Capitolo 70	
70.01	residui di vetreria e altri avanzi e rottami di vetro
Capitolo 71	
ex 71.01	perle fini, gregge
ex 71.02	pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge
71.04	
71.11	
Capitolo 77	
ex 77.04	berillio (glucinio) greggio

Allegato I - Elenco C

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune non può sorpassare il 10%

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 5	
ex 05.07	piume, pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume e della loro calugine, diverse dalle gregge
05.14	
Capitolo 13	
ex 13.03	succhi ed estratti vegetali; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti naturali estratti da vegetali (esclusa la pectina)
Capitolo 15	
ex 15.04	grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati (escluso l'olio di balena)
15.05	

15.06	
15.09	
15.11	
15.14	
Capitolo 25	
ex 25.09	terre coloranti calcinate o mescolate
ex 25.15	marmi, travertini, calcare di ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore o uguale a 2,5 e alabastro, semplicemente segati, aventi uno spessore di 25 cm o meno
ex 25.16	granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segate, aventi uno spessore di 25 cm o meno
ex 25.17	granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e 25.16
ex 25.18	dolomite calcinata; pigiata di dolomite
25.22	
25.23	
Capitolo 27	
ex 27.07	oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura e prodotti assimilati, esclusi i fenoli, cresoli, xilenoli
27.08	
ex 27.13	ozocerite, cera di lignite e cera di torba, diverse dalle gregge
ex 27.14	bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti, escluso il coke di petrolio
27.16	
Capitolo 30	
ex 30.01	ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati
Capitolo 32	
ex 32.01	estratti concianti di origine vegetale, esclusi gli estratti di mimosa e di quebracho
32.02	
32.03	
32.04	
Capitolo 33	
ex 33.01	oli essenziali (deterpenati o no), essenze concrete o assolute, esclusi gli oli essenziali di agrumi; resinoidi
33.02	
33.03	
33.04	
Capitolo 38	
38.01	
38.02	
38.04	
38.05	
38.06	
ex 38.07	essenza di trementina; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia; dipentene greggio
38.08	
38.10	
Capitolo 40	
40.05	
ex 40.07	filati tessili imbevuti o ricoperti di gomma vulcanizzata
40.15	
Capitolo 41	
41.02	
ex 41.03	pelli ovine, lavorate dopo la concia
ex 41.04	pelli caprine, lavorate dopo la concia
41.05	
41.06	
41.07	
41.10	
Capitolo 43	
43.02	
Capitolo 44	
da 44.06	
a 44.13	
44.16	
44.17	
44.18	

Capitolo 48	
ex 48.01	carta destinata a giornali presentata in rotoli
Capitolo 50	
50.06	
50.08	
Capitolo 52	
52.01	
Capitolo 53	
da 53.06	
a 53.09	
Capitolo 54	
54.03	
Capitolo 55	
55.05	
Capitolo 57	
ex 57.05	filati di canapa, non preparati per la vendita al minuto
ex 57.06	filati di juta, non preparati per la vendita al minuto
ex 57.07	filati di altre fibre tessili vegetali, non preparati per la vendita al minuto
ex 57.08	filati di carta, non preparati per la vendita al minuto
Capitolo 68	
68.01	
68.03	
68.08	
ex 68.10	materiali da costruzione di gesso o di composizioni a base di gesso
ex 68.11	materiali da costruzione di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi quelli di cemento di scoria o di granito
ex 68.12	materiali da costruzione di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
ex 68.13	amianto lavorato; miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
Capitolo 69	
69.01	
69.02	
69.04	
69.05	
Capitolo 70	
ex 70.01	vetro in massa (escluso il vetro da ottica)
70.02	
70.03	
70.04	
70.05	
70.06	
70.16	
Capitolo 71	
ex 71.05	argento e sue leghe, greggi
ex 71.06	metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi
ex 71.09	platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.10	metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
Capitolo 73	
73.04	
73.05	
ex 73.07	ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni (esclusi i prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio); ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatoria o per martellatura (sbozzi di forgia)
ex 73.10	barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella e bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (esclusi i prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio)
ex 73.11	profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti (esclusi i prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio)
ex 73.12	nastri di ferro o di acciaio laminati a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio)

ex 73.13	lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo (esclusi i prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio)
73.14	
ex 73.15	acciai legati e acciaio fino al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 inclusi (esclusi i prodotti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio)
Capitolo 74	
74.03	
74.04	
ex 74.05	fogli e nastri sottili di rame, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto)
ex 74.06	polvere di rame (esclusa quella impalpabile)
Capitolo 75	
75.02	
75.03	
ex 75.05	anodi per nichellatura, greggi di colata
Capitolo 76	
76.02	
76.03	
ex 76.04	fogli e nastri sottili di alluminio, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto)
ex 76.05	polvere di alluminio (esclusa quella impalpabile)
Capitolo 77	
ex 77.02	magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate; polvere di magnesio (esclusa quella impalpabile)
ex 77.04	berillio (glucinio) in barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri
Capitolo 78	
78.02	
78.03	
ex 78.04	fogli e nastri sottili di piombo, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto)
Capitolo 79	
79.02	
79.03	
Capitolo 80	
80.02	
80.03	
ex 80.04	fogli e nastri sottili di stagno, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti o stampati (esclusi quelli fissati su supporto)
Capitolo 81	
ex 81.01	tungsteno (wolframio) in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti
ex 81.02	molibdeno in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti
ex 81.03	tantalo in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti
ex 81.04	altri metalli comuni in barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili, filamenti
Capitolo 93	
ex 93.06	parti in legno per fucili
Capitolo 95	
da ex 95.01	
a ex 95.07	materie da intagliare: semilavorati, cioè placche, fogli, bacchette, tubi e forme simili, non lucidati né altrimenti lavorati
Capitolo 98	
ex 98.11	sbozzi di pipe

Allegato I - Elenco D

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune non può sorpassare il 15%

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
---	-------------------------------------

Capitolo 28	prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
ex 28.01	alogeni (esclusi lo iodio greggio e il bromo)
ex 28.04	idrogeno; gas rari, altri metalloidi (esclusi il selenio e il fosforo)
da 28.05	
a 28.10	
ex 28.11	anidride arseniosa; acido arsenico
da 28.13	
a 28.22	
28.24	
da 28.26	
a 28.31	
ex 28.32	clorati (esclusi il clorato di sodio e il clorato di potassio) e perclorati
ex 28.34	ossioduri e periodati
da 28.35	
a 28.45	
da 28.47	
a 28.58	

Allegato I - Elenco E

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune non può sorpassare il 25%

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 29	prodotti chimici organici
ex 29.01	idrocarburi (esclusa la naftalina)
29.02	
29.03	
ex 29.04	alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi (esclusi gli alcoli butilici e isobutilici)
29.05	
ex 29.06	fenoli (esclusi il fenolo, i cresoli e gli xilenoli) e fenolialcoli
da 29.07	
a 29.45	
Capitolo 32	
32.05	
32.06	
Capitolo 39	
da 39.01	
a 39.06	

Allegato I - Elenco F

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune è stato fissato di comune accordo

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti	- 3 - Tariffa doganale comune (dazio sul valore in %)
---	---	--

ex 01.01	cavalli vivi destinati alla macellazione	11
ex 01.02	animali vivi della specie bovina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) [1]	16
ex 01.03	animali vivi della specie suina (esclusi gli animali riproduttori di razza pura) [1]	16
ex 02.01	carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate: - della specie equina - della specie bovina [1] - della specie suina [1]	16 20 20
ex 02.02	volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (escluso il fegato), freschi, refrigerati o congelati	18
ex 02.06	carni salate o secche di cavallo	16
ex 03.01	pesci di acqua dolce, freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati: - trote e altri salmonidi - altri	16 10
ex 03.03	crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua: - aragoste e astachi - granchi e gamberetti - ostriche	25 18 18
04.03	burro	24
ex 04.05	uova di volatili, in guscio, fresche o conservate: - dal 16-2 al 31-8 - dall'1-9 al 15-2	12 15
04.06	miele naturale	30
ex 05.07	piume da letto e calugine, gregge	0
05.08	ossa (comprese quelle in terne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate, ma non tagliate in forma determinata, acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami	0
ex 06.03	fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi: - dall'1-6 al 31-10 - dall'1-11 al 31-5	24 20
07.01	ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati: - cipolle, scalogne, agli - patate primaticce: - dall'1-1 al 15-5 - dal 16-5 al 30-6 - altri [2]	12 15 21
07.04	ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: - cipolle - altri	20 16
ex 07.05	legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati: - piselli e fagioli	10
ex 08.01	banane fresche	20
08.02	agrumi freschi o secchi: - aranci: - dal 15-3 al 30-9 - al di fuori di questo periodo - mandarini e clementine	15 20 20

	- limoni	8
	- pompelmi	12
	- altri	16
ex 08.04	uve fresche: - dall'1-11 al 14-7 - dal 15-7 al 31-10	18 22
08.06	mele, pere e cotogne, fresche [2]	
08.07	frutta a nocciolo, fresca: - albicocche - altre [2]	25
ex 08.12	prugne	18
ex 09.01	caffè crudo	16
da 10.01 a 10.07	cereali [3]	
ex 11.01	farina di frumento [3]	
12.01	semi e frutti oleosi, anche frantumati	0
ex 12.03	semi da sementa (esclusi quelli di barbabietole)	10
12.06	luppolo (coni e luppolina)	12
15.15	cere di api e di altri insetti anche artificialmente colo- rate: - gregge - altre	0 10
15.16	cere vegetali, anche artificialmente colorate: - gregge - altre	0 8
ex 16.04	preparazioni e conserve di pesci: - salmonidi	20
ex 16.05	crostacei, preparati o conservati	20
17.01	zucchero di barbabietole e di canna, allo stato solido	80
18.01	cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto	9
18.02	gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao	9
19.02	preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole o estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore al 50% in peso	25
ex 20.02	crauti	20
21.07	preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	25
22.04	mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole	40
23.01	farine e polveri non adatte all'alimentazione umana: - di carni e frattaglie; ciccioli - di pesci, di crostacei o di molluschi	4 5
24.01	tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco	30
ex 25.07	caolino, sillimanite	0
ex 25.15	marmi greggi o squadriati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm	0
ex 25.16	granito, porfido, basalto, arenarie e altre pietre da taglio o da costruzione, greggi o squadriati compresi quelli segati, aventi uno spessore di più di 25 cm	0
25.19	carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio	0
ex 25.27	talco in imballaggi del peso netto di kg 1 o meno	8
ex 27.07	fenoli, cresoli, xilenoli, greggi	3
27.09	oli greggi di petrolio o di scisti	0

27.14	coke di petrolio	0
28.03	carbone (nero di gas di petrolio o carbone black, neri d'acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.)	5
ex 28.04	fosforo	15
	selenio	0
28.23	ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70% e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3)	10
28.25	ossidi di titanio	15
ex 28.32	clorati di sodio e di potassio	10
ex 29.01	idrocarburi aromatici: - naftalina	8
ex 29.04	alcole butilico terziario	8
ex 32.07	bianco di titanio	15
ex 33.01	oli essenziali di agrumi, deterpenati o non, essenze	12
	concrete o assolute	
34.04	cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente	12
ex 40.07	filati e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili	15
41.01	pelli gregge (fresche, salate, secche, trattate alla calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello	0
ex 41.03	pelli ovine, semplicemente conciate: - di meticci delle Indie - altre	0 6
ex 41.04	pelli caprine, semplicemente conciate: - di capre delle Indie - altre	0 7
41.08	cuoio e pelli verniciati o metallizzati	12
44.14	fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto	10
44.15	legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	15
53.04	sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)	0
54.01	lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
54.02	ramié greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
55.01	cotone in massa	0
ex 55.02	linters di cotone, greggi	0
55.03	cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati	0
57.01	canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
57.02	abaca (canapa di manilla o musa textilis) greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	0
57.03	juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e	0

	cascami (compresi gli sfilacciati)	
74.01	metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame	0
74.02	cupro-leghe	0
75.01	metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05); cascami e rottami di nichelio	0
80.01	stagno greggio; cascami e rottami di stagno	0
ex 85.08	candele di accensione	18
[1] Sono compresi soltanto gli animali domestici. [2] Di massima, il dazio è stabilito al livello della media aritmetica. Un eventuale adeguamento potrà essere effettuato fissando i dazi stagionali nel quadro della politica agricola della Comunità. [3] a) I dazi della tariffa doganale comune sui cereali e la farina di frumento si fissano al livello della media aritmetica dei dazi scritti. b) Fino al momento di cui al regime da applicare sarà determinato nel quadro delle misure previste dall'articolo 40, paragrafo 2, gli Stati membri potranno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, sospendere la riscossione dei dazi su questi prodotti. c) Nei casi in cui, in uno Stato membro, la produzione o la trasformazione dei cereali e della farina di frumento sia gravemente minacciata o compromessa a causa della sospensione dei dazi in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati inizieranno negoziati fra loro. Se questi negoziati non perverranno ad alcun risultato, la Commissione può autorizzare lo Stato leso a prendere idonei provvedimenti, di cui fisserà le modalità, nella misura in cui la differenza del costo non venga compensata dall'esistenza, nello Stato membro che pratica la sospensione, di una organizzazione interna del mercato dei cereali.		

Allegato I - Elenco G

Elenco delle posizioni di tariffa per le quali il dazio della tariffa doganale comune deve formare oggetto di negoziato tra gli Stati membri

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
ex 03.01	pesci di mare freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati
03.02	pesci semplicemente salati, o in salamoia, secchi o affumicati
04.04	formaggi e latticini
11.02	semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi) esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati
11.07	malto, anche torrefatto
ex 15.01	strutto e altri grassi di maiale, pressati o fusi
15.02	sevi della specie bovina, ovina e caprina, greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
ex 15.04	olio di balena, anche raffinato
15.07	oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati ma non preparati
18.03	cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato
18.04	burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao
18.05	cacao in polvere, non zuccherato
18.06	cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.07	pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.02	estratti o essenze di caffè, di tè o di maté; preparazioni a base di questi

	estratti o essenze
22.05	vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.08	alcole etilico non denaturato di 80° o più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione
22.09	alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
25.01	salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro, acque madri di saline; acqua di mare
25.03	zolfi di ogni specie (esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale)
25.30	borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con contenuto massimo di 85% di H ₃ BO ₃ sul prodotto secco
ex 26.01	minerali di piombo e minerali di zinco
ex 26.03	ceneri e residui contenenti zinco
27.10	oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi), comprese le preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base
27.11	gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi
27.12	vaselina
ex 27.13	paraffina, cere di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (gatsch o slack wax), anche colorati
ex 28.01	iodio greggio e bromo
28.02	zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale
ex 28.11	anidride arsenica
28.12	acido borico e anidride borica
28.33	bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromati
ex 28.34	ioduri e iodati
28.46	borati e perborati
ex 29.04	alcoli butilico e isobutilico (escluso l'alcole butilico terziario)
ex 29.06	fenolo, cresoli e xilenoli
ex 32.01	estratti di quebracho ed estratti di mimosa
40.02	gomma sintetica compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; fatturato (factis)
44.03	legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
44.04	legno semplicemente squadrato
44.05	legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a mm 5
45.01	sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
45.02	cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli
47.01	paste per carta
50.02	seta greggia (non torta)
50.03	cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura della seta)
50.04	filati di seta non preparati per la vendita al minuto
50.05	filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto
ex 62.03	sacchi e sacchetti da imballaggio di juta, usati
ex 70.19	perle e imitazioni di perle fini, di vetro; imitazioni di pietre preziose, semipreziose e sintetiche, di vetro
ex 73.02	ferro-leghe (escluso il ferro-manganese carburato)
76.01	alluminio greggio; cascami e rottami d'alluminio [1]
77.01	magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate) [1]
78.01	piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo [1]
79.01	zinco greggio; cascami e rottami di zinco [1]
ex 81.01	tungsteno (wolframio) greggio, in polvere [1]
ex 81.02	molibdeno greggio [1]
ex 81.03	tantalo greggio [1]
ex 81.04	altri metalli greggi [1]
ex 84.06	motori per autoveicoli, per aerodine e per navi, loro parti e pezzi

	staccati
ex 84.08	propulsori a reazione, loro pezzi staccati e accessori
84.45	macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci n. 84.49 e 84.50
84.48	parti staccate e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 inclusi, compresi i portapezzi e portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per l'utensileria a mano delle voci nn. 82.04, 84.49 e 85.05
ex 84.63	organi di trasmissione per motori di automobili
87.06	parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 inclusi
88.02	aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); "rotochutes"
ex 88.03	parti e pezzi staccati di aerodine
[1] I dazi da applicare ai semiproducti dovranno essere esaminati in funzione del dazio fissato per il metallo greggio, in conformità alla procedura prevista dall'articolo 21, paragrafo 2, del trattato.	

Allegato II ⁽⁵⁶⁷⁾

Elenco previsto dall'articolo 38 del trattato

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	animali vivi
Capitolo 2	carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	caffè, tè e spezie, esclusi il maté (voce n. 09.03)
Capitolo 10	cereali
Capitolo 11	prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	pectina
Capitolo 15	
15.01	strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleo-margarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

Capitolo 17	
17.01	zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melazzi, caramellati
17.03	melazzi, anche decolorati
17.05	zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione ⁽⁵⁶⁸⁾
Capitolo 18	
18.01	cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 ex 22.09	alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione ⁽⁵⁶⁹⁾ , ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato II del trattato, ad esclusione di acquaviti, liquori o altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande ⁽⁵⁷⁰⁾
22.10	aceti commestibili e loro succedanei commestibili ⁽⁵⁷¹⁾
Capitolo 23	residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
Capitolo 54	
54.01	lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57	
57.01	canapa (cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

⁽⁵⁶⁷⁾ Vedi ora l'allegato I del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli allegati del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁵⁶⁸⁾ Punto così inserito dall'articolo 1 del regolamento CEE 7 bis del 18 dicembre 1959.

⁽⁵⁶⁹⁾ Punto così inserito dall'articolo 1 del regolamento CEE 7 bis del 18 dicembre 1959.

⁽⁵⁷⁰⁾ Punto così inserito dall'articolo 1 del regolamento CEE 7 bis del 18 dicembre 1959.

⁽⁵⁷¹⁾ Punto così inserito dall'articolo 1 del regolamento CEE 7 bis del 18 dicembre 1959.

Allegato III ⁽⁵⁷²⁾

Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'art. 73 H del trattato ⁽⁵⁷³⁾

- Noli marittimi, ivi compresi contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci ecc.

- Noli fluviali, ivi compresi i contratti di noleggio.
- Trasporti su strada: viaggiatori, noli e noleggi.
- Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi.

Pagamento da parte dei passeggeri dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio; pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.

Introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio, del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.

- Per tutti i mezzi di trasporto marittimi: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione, riparazioni, spese per l'equipaggio, ecc.).
- Per tutti i mezzi di trasporto fluviali: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto, spese per l'equipaggio, ecc.).
- Per tutti i mezzi di trasporto commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti e il personale viaggiante, ecc.
- Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese commerciali, ivi comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale di navigazione aerea.
- Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento.
- Dazi doganali e tasse.
- Oneri derivanti dal transito.
- Spese di riparazione e di montaggio.

Spese di trasformazione, di officina, di lavori a cottimo e altri servizi dello stesso genere.

- Riparazioni di natanti.

Riparazioni di materiale da trasporto a esclusione dei natanti e degli aeromobili.

- Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e comprendente ad esempio consultazioni e missioni di esperti, elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del personale).

- Commissioni e provvigioni.

Utili derivanti dalle operazioni di transito.

Commissioni e spese bancarie.

Spese di rappresentanza.

- Pubblicità in qualsiasi forma.
- Viaggi per affari.
- Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero e viceversa.
- Contratti d'impresa (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc. eseguiti da imprese specializzate, in generale a prezzi forfettari dopo aggiudicazione pubblica).
- Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci effettuate conformemente alle pratiche commerciali d'uso.
- Turismo.

- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari.
- Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali.

Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi.

- Pellicole già impressionate, di carattere commerciale, informativo, educativo, ecc. (noleggio, canoni cinematografici, sottotitoli, spese di doppiaggio e di stampa delle copie).
- Contributi.
- Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprietà private all'estero.
- Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali).
- Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica.

Danni e interessi.

Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti.

Multe.

- Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico.
- Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che migrano all'estero.

Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalità straniera che rientrano in patria.

- Salari e stipendi (lavoratori delle zone di frontiera o stagionali, e altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato il diritto dei singoli Paesi a disciplinare l'occupazione della mano d'opera straniera).
- Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli Paesi a disciplinare l'immigrazione).
- Onorari e retribuzioni.
- Dividendi e rendite di quote beneficiarie.
- Interessi (titoli mobiliari, titoli ipotecari, ecc.).
- Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici, ecc.
- Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso anticipato o di pagamento di arretrati accumulatisi).
- Utili derivanti dalla gestione di imprese.
- Diritti d'autore.

Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e licenze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni, protetti o meno, e trasferimenti derivanti da tali cessioni o licenze d'uso).

- Introiti consolari.
- Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi.

Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in caso di particolare disagio.

Trasferimenti frazionati di averi detenuti in un Paese membro da persone residenti in un altro Paese membro e prive di risorse sufficienti al loro mantenimento personale.

- Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta.
- Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione e alla retrocessione.
- Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale.
- Trasferimenti all'estero di somme di entità trascurabile.
- Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambio riconosciuti.
- Premi per competizioni sportive e vincite alle corse.
- Successioni.
- Doti.]

⁽⁵⁷²⁾ Allegato soppresso dall'articolo 6 del trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam.

⁽⁵⁷³⁾ Titolo così modificato dall'articolo G, punto 85, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.

Allegato IV ⁽⁵⁷⁴⁾

Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato ⁽⁵⁷⁵⁾

L'Africa Occidentale francese comprendente: il Senegal, il Sudan, la Guinea, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, il Niger e l'Alto Volta;

L'Africa Equatoriale francese comprendente: il Medio Congo, l'Ubanghi Ciari, il Ciad e il Gabon;

Saint-Pierre et Miquelon, l'Arcipelago delle Comore, il Madagascar e dipendenze, la Somalia francese, la Nuova Caledonia e dipendenze, gli Stabilimenti francesi dell'Oceania, le Terre australi e antartiche;

La Repubblica autonoma del Togo;

Il territorio del Camerun in amministrazione fiduciaria della Francia;

Il Congo belga e il Ruanda-Urundi;

La Somalia sotto amministrazione fiduciaria italiana;

La Nuova Guinea olandese;

Le Antille olandesi;

Condominio franco-britannico delle Nuove Ebridi;

Bahama;

Bermuda;

Brunei;

Honduras britannico;

Isole Cayman;

Isole Falkland e dipendenze;

Isole Gilbert ed Ellice;

Isole della Linea meridionali e centrali;

Isole Salomone britanniche;

Isole Turks e Caicos;

Isole Vergini britanniche;

Montserrat;

Pitcairn;

Sant'Elena e dipendenze;

Seicelle;

Stati associati del Mar dei Caraibi: Antigua, Dominica, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent, Saint Cristopher/Nevis/Anguilla;

Territorio antartico britannico;

Territorio britannico dell'Oceano indiano;

Groenlandia.

⁽⁵⁷⁴⁾ Vedi ora l'allegato II del trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, nella versione in vigore dal 1° maggio 1999. Infatti, la numerazione degli allegati del presente trattato è stata completamente modificata dal trattato 2 ottobre 1997, firmato ad Amsterdam, che ha apportato altre numerose modifiche.

⁽⁵⁷⁵⁾ Allegato integrato prima dall'articolo 2, comma 2, del titolo II dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda, della Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, così come sostituito dall'art. 13 della decisione 1 gennaio 1973, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri alle Comunità europee, in seguito dall'articolo 4 del trattato che modifica i trattati che istituiscono le comunità europee per quanto riguarda la Groenlandia.

Protocolli ⁽⁵⁷⁶⁾

A. Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti

B. Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea

1. Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca

2. Protocollo sull'articolo 119 del trattato che istituisce la Comunità europea

3. Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

4. Protocollo sullo Statuto dell'Istituto monetario europeo

5. Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi
6. Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109 J del trattato che istituisce la Comunità europea
7. Protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
8. Protocollo sulla Danimarca
9. Protocollo sul Portogallo
10. Protocollo sulla transizione alla terza fase dell'unione economica e monetaria
11. Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
12. Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca
13. Protocollo sulla Francia
14. Protocollo sulla politica sociale, cui è allegato un accordo concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, al quale sono accluse due dichiarazioni
15. Protocollo sulla coesione economica e sociale
16. Protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni
17. Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

⁽⁵⁷⁶⁾ Il protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti è stato adottato a Roma il 25 marzo 1957. I protocolli da (n. 1) a (n. 17) sono stati adottati a Maastricht il 7 febbraio 1992. I testi degli altri protocolli adottati all'atto dell'adozione del trattato istitutivo della Comunità economica europea non sono qui riportati.

Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti ⁽⁵⁷⁷⁾ ⁽⁵⁷⁸⁾

Protocollo (A)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando stabilire lo Statuto della Banca europea per gli investimenti, contemplato dall'articolo 198D del trattato,

hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al trattato stesso:

⁽⁵⁷⁷⁾ La presente versione del protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti risulta dalle modifiche effettuate dai seguenti atti: Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito (in G.U.C.E. 27 marzo 1972, n. 73); trattato che modifica talune disposizioni del protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti (in G.U.C.E. 6 aprile 1978, n. 91); Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Grecia (in G.U.C.E. 19 novembre 1979, n. 291); decisione del Consiglio dei governatori del 13 maggio 1981 (G.U.C.E. 30 ottobre 1981, n. 311); Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo (in G.U.C.E. 15 novembre 1985, n. 302); decisione del Consiglio dei governatori dell'11 giugno 1990 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. 377); Atto del 25 marzo 1993 che modifica il protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti per conferire al Consiglio dei governatori il potere d'istituire un Fondo europeo per gli investimenti; Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea in seguito alla mancata adesione della Norvegia.

⁽⁵⁷⁸⁾ In base all'articolo G, punto 86, del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, la menzione all'interno del presente protocollo degli articoli 129 e 130 è sostituita con quella degli articoli 198 D e 198 E.

Articolo 1

La Banca europea per gli investimenti istituita dall'articolo 198D del trattato, in seguito denominata la "Banca", è costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente Statuto.

La sede della Banca è fissata di comune accordo dai governi degli Stati membri.

Articolo 2

I compiti della Banca sono definiti dall'articolo 198E del trattato.

Articolo 3 ⁽⁵⁷⁹⁾

Conformemente all'articolo 266 del presente trattato, i membri della Banca sono:

- il Regno del Belgio,
- la Repubblica di Bulgaria,
- la Repubblica ceca,
- il Regno di Danimarca,
- la Repubblica federale di Germania,
- la Repubblica di Estonia,
- la Repubblica ellenica,
- il Regno di Spagna,
- la Repubblica francese,
- l'Irlanda,
- la Repubblica italiana,
- la Repubblica di Cipro,
- la Repubblica di Lettonia,

- la Repubblica di Lituania,
- il Granducato del Lussemburgo,
- la Repubblica di Ungheria,
- la Repubblica di Malta,
- il Regno dei Paesi Bassi,
- la Repubblica d'Austria,
- la Repubblica di Polonia,
- la Repubblica portoghese,
- la Romania,
- la Repubblica di Slovenia,
- la Repubblica slovacca,
- la Repubblica di Finlandia,
- il Regno di Svezia,
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

⁽⁵⁷⁹⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente così modificato dall'articolo 14 dell'atto di adesione 25 aprile 2005.

Articolo 4

1. Il capitale della Banca è di 164.795.737.000 EUR; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti [*] ⁽⁵⁸⁰⁾:

Germania	26.649.532.500
Francia	26.649.532.500
Italia	26.649.532.500
Regno Unito	26.649.532.500
Spagna	15.989.719.500
Belgio	7.387.065.000
Paesi Bassi	7.387.065.000
Svezia	4.900.585.500
Danimarca	3.740.283.000
Austria	3.666.973.500
Polonia	3.635.030.500
Finlandia	2.106.816.000
Grecia	2.003.725.500
Portogallo	1.291.287.000
Repubblica ceca	1.212.590.000
Ungheria	1.121.583.000
Irlanda	935.070.000
Romania ⁽⁵⁸¹⁾	846.000.000
Slovacchia	408.489.500
Slovenia	379.429.000
Bulgaria ⁽⁵⁸²⁾	296.000.000
Lituania	250.852.000

Lussemburgo	187.015.500
Cipro	180.747.000
Lettonia	156.192.500
Estonia	115.172.000
Malta	73.849.000 ⁽⁵⁸³⁾

L'unità di conto è l'euro, moneta unica degli Stati membri partecipanti alla terza fase dell'Unione economica e monetaria. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di amministrazione, può modificare la definizione dell'unità di conto ⁽⁵⁸⁴⁾.

Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.

2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.

3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può decidere un aumento del capitale sottoscritto.

4. La quota di capitale sottoscritta non è cedibile, non può essere costituita in garanzia né è sequestrabile.

[*] Le cifre relative alla Bulgaria e alla Romania sono indicative e si basano sui dati per il 2003 pubblicati da Eurostat.

⁽⁵⁸⁰⁾ Frase così sostituita dall'articolo 14 dell'atto di adesione 25 aprile 2005.

⁽⁵⁸¹⁾ Voce inserita dall'articolo 14 dell'atto di adesione 25 aprile 2005.

⁽⁵⁸²⁾ Voce inserita dall'articolo 14 dell'atto di adesione 25 aprile 2005.

⁽⁵⁸³⁾ Comma inizialmente sostituito dalla decisione 5 giugno 1998, del Consiglio dei governatori relativa all'aumento del capitale della Banca e alla definizione dell'unità di conto, pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 1999, n. L 21 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 dell'atto di adesione 16 aprile 2003..

⁽⁵⁸⁴⁾ Comma così sostituito dalla decisione 5 giugno 1998, del Consiglio dei governatori relativa all'aumento del capitale della Banca e alla definizione dell'unità di conto, pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 1999, n. L 21.

Articolo 5

1. Il capitale sottoscritto è versato dagli Stati membri nella misura del 6% in media degli importi fissati dall'articolo 4, paragrafo 1 ⁽⁵⁸⁵⁾.

2. In caso di aumento del capitale sottoscritto il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, fissa la percentuale che deve essere versata e le modalità del versamento.

3. Il Consiglio di amministrazione può esigere il versamento del saldo del capitale sottoscritto, sempreché tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutanti.

Il versamento è effettuato da ciascuno Stato membro proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.

⁽⁵⁸⁵⁾ Paragrafo così sostituito dalla decisione 5 giugno 1998, del Consiglio dei governatori relativa all'aumento del capitale della Banca e alla definizione dell'unità di conto, pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 1999, n. L 21.

Articolo 6

1. Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori può decidere a maggioranza qualificata che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il Consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non è in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare.
2. I prestiti speciali possono essere richiesti soltanto a decorrere dall'inizio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del trattato. I prestiti non debbono superare un totale di 400 milioni di unità di conto, né 100 milioni di unità di conto per anno.
3. La durata dei prestiti speciali sarà fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti; tale durata non deve essere superiore a 20 anni. Il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del Consiglio di amministrazione, può decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali.
4. Il saggio d'interesse dei prestiti speciali sarà del 4% annuo, salvo che il Consiglio dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello del saggio d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso.
5. I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei mesi successivi al richiamo.
6. In caso di liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.

Articolo 7

1. Qualora il valore della moneta in uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all'art. 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca.
 2. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato.
 3. Ai sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4 corrisponde al tasso di conversione tra detta unità di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di mercato.
 4. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di amministrazione, può modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto e viceversa.
- Esso può inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del Consiglio di amministrazione, determinare le modalità dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volta per anno.

Articolo 8

La Banca è amministrata e gestita da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo.

Articolo 9

1. Il Consiglio dei governatori è composto dei ministri designati dagli Stati membri.

2. Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca, massime per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovrà ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune.

Il Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive.

3. Inoltre, il Consiglio dei governatori:

a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2;

b) esercita i poteri previsti dall'articolo 6 in merito ai prestiti speciali;

c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo, come pure quelli previsti dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma;

d) concede la deroga di cui all'articolo 18, paragrafo 1;

e) approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di amministrazione;

f) approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite;

g) esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 4, 7, 14, 26 e 27;

h) approva il regolamento interno della Banca.

4. Il Consiglio dei governatori è competente a prendere, all'unanimità, nell'ambito del trattato e del presente Statuto, tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attività della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

Articolo 10

Salvo contraria disposizione del presente Statuto, le decisioni del Consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Tale maggioranza dovrà rappresentare almeno il 50% del capitale sottoscritto. Le votazioni del Consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 148 del trattato.

Articolo 11

1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione della Banca; assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni del trattato e dello Statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori.

Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione è tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.

2. Il consiglio di amministrazione è composto di ventotto amministratori e di diciotto sostituti ⁽⁵⁸⁶⁾.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori; un amministratore è designato da ciascuno Stato membro. Un amministratore è inoltre designato dalla Commissione⁽⁵⁸⁷⁾.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

- due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania;
- due sostituti designati dalla Repubblica francese;
- due sostituti designati dalla Repubblica italiana;
- due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese;
- un sostituto designato di comune accordo dal Regno del Belgio, dal Granducato del Lussemburgo e dal Regno dei Paesi Bassi;
- due sostituti designati di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica, dall'Irlanda e dalla Romania;
- due sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Estonia, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia;
- tre sostituti designati di comune accordo dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Slovenia e dalla Repubblica slovacca;
- un sostituto designato dalla Commissione ⁽⁵⁸⁸⁾.

Il consiglio di amministrazione coopta sei (6) esperti senza diritto di voto: tre (3) in qualità di membri e tre (3) in qualità di sostituti ⁽⁵⁸⁹⁾.

Il mandato degli amministratori e dei sostituti è rinnovabile.

I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione. I sostituti designati da uno Stato o di comune accordo da più Stati o dalla Commissione possono sostituire i titolari designati, rispettivamente, da tale Stato, da uno di tali Stati o dalla Commissione. I sostituti non hanno diritto di voto, salvo quando sostituiscono uno o più titolari o hanno ricevuto delega a tale scopo in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1.

Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del Comitato direttivo, presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.

I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza e di competenza; essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.

3. Soltanto nel caso che un amministratore non risponda più ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potrà dichiararlo dimissionario d'ufficio.

La mancata approvazione della relazione annuale provoca le dimissioni del Consiglio d'amministrazione.

4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.

5. Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei membri del Consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimità le eventuali incompatibilità con le funzioni di amministratore e di sostituto.

⁽⁵⁸⁶⁾ Comma inizialmente sostituito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'articolo 14 dell'atto di adesione 25 aprile 2005.

⁽⁵⁸⁷⁾ Comma inizialmente sostituito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'articolo 14 dell'atto di adesione 25 aprile 2005.

⁽⁵⁸⁸⁾ Comma inizialmente sostituito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 dell'atto di adesione 16 aprile 2003 e successivamente così sostituito dall'articolo 14 dell'atto di adesione 25 aprile 2005.

⁽⁵⁸⁹⁾ Comma inserito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

Articolo 12

1. Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio di amministrazione. Egli può delegare il suo voto in tutti i casi, secondo modalità che saranno stabilite dal regolamento interno della Banca.

2. Salvo disposizione contraria del presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza di almeno un terzo (1/3) dei membri del consiglio aventi voto deliberativo che rappresentino almeno il cinquanta per cento (50%) del capitale sottoscritto. La maggioranza qualificata richiede diciotto (18) voti e il sessantotto per cento (68%) del capitale sottoscritto. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ⁽⁵⁹⁰⁾.

⁽⁵⁹⁰⁾ Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

Articolo 13

1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile ⁽⁵⁹¹⁾.

Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, può modificare il numero dei membri del Comitato direttivo.

2. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, che abbia deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, può dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo.

3. Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto l'autorità del presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni.

4. Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e i progetti di emissione di prestiti.

5. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri del Comitato direttivo e definisce le incompatibilità con le loro funzioni.

6. Il presidente o, in caso di impedimento uno dei vice-presidenti, rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.

7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto l'autorità del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati. Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri.

8. Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.

⁽⁵⁹¹⁾ Comma così sostituito dall'articolo 1 del protocollo n. 1 dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

Articolo 14

1. Un Comitato composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori, in ragione della loro competenza, verifica ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca.
2. Tale Comitato conferma che il bilancio ed il conto profitti e perdite sono conformi alle scritture contabili e rispecchiano esattamente la situazione della Banca sia all'attivo che al passivo.

Articolo 15

La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorità da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla Banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.

Articolo 16

1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attività copra settori analoghi ai suoi.
2. La Banca ricerca ogni utile contatto per cooperare con gli istituti bancari e finanziari dei Paesi ai quali estende le proprie operazioni.

Articolo 17

A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 18

1. Nell'ambito del mandato definito dall'articolo 198E del trattato, la Banca concede crediti ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da attuare nei territori europei degli Stati membri, sempreché non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.

Tuttavia, per deroga concessa all'unanimità dal Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Banca può concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri.

2. La concessione di crediti è subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.

3. Quando un prestito è accordato a una impresa o ad una collettività che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto, oppure ad altre garanzie sufficienti.

4. La Banca può garantire prestiti emessi da imprese pubbliche o private ovvero da collettività per l'attuazione di operazioni previste dall'articolo 198E del trattato.

5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere in alcun momento superiore al 250% del capitale sottoscritto.

6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le clausole che riterrà idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.

Articolo 19

1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonché le commissioni di garanzia devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'articolo 24.

2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorità terza può concedere benefici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'articolo 92 del trattato.

Articolo 20

Nelle operazioni di prestito e di garanzia la Banca deve osservare i seguenti principi:

1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo più razionale nell'interesse della Comunità.

Può accordare o garantire prestiti soltanto:

a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia assicurato dagli utili di gestione, nel caso di progetti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza il progetto, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri progetti;

b) e quando l'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento della produttività economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato comune.

2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese né assumere responsabilità di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.

3. Può cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.

4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.

5. La Banca può subordinare la concessione di crediti alla organizzazione di aggiudicazioni internazionali.

6. La Banca non finanzia, né interamente né in parte, alcun progetto al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio il progetto stesso deve essere messo in esecuzione.

Articolo 21

1. Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate alla Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Un'impresa può presentare anche direttamente alla Banca una domanda di prestito o di garanzia.

2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sarà attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.

Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca può ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni.

3. Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a lui sottoposte dal Comitato direttivo.

4. Il Comitato direttivo esamina se le domande di prestiti o di garanzie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente Statuto, in particolare a quelle dell'articolo 20. Se il Comitato direttivo si pronuncia a favore della concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di contratto al Consiglio d'amministrazione; può subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il Comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre al Consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.

5. In caso di parere negativo del Comitato direttivo, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimità.

6. In caso di parere negativo della Commissione, il Consiglio d'amministrazione può accordare il prestito o la garanzia richiesta soltanto all'unanimità, e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.

7. In caso di parere negativo del Comitato direttivo e della Commissione, il Consiglio d'amministrazione non può accordare il prestito o la garanzia in questione.

Articolo 22

1. La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

2. La Banca può contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto.

Il consenso degli organi competenti dello Stato membro può essere riusato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.

Articolo 23

1. La Banca può impiegare, alle seguenti condizioni, le disponibilità di cui non abbia immediata necessità per far fronte alle sue obbligazioni:

a) può effettuare collocamenti sui mercati monetari;

b) fatte salve le disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 2, può acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;

c) la Banca può effettuare qualsiasi altra operazione finanziaria in connessione con le sue finalità.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 25, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti, alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti emessi o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.

3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agirà di concerto con le autorità competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.

Articolo 24

1. Sarà costituito progressivamente un fondo di riserva fino a concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il Consiglio d'amministrazione può decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovrà alimentarlo mediante:

a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'articolo 5;

b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a);

sempreché tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.

2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tale fondo.

Articolo 25

1. La Banca sarà sempre autorizzata a convertire in una delle monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, così come definiti dall'articolo 198E del trattato, e avuto riguardo delle disposizioni dell'articolo 23 del presente Statuto. La Banca eviterà per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.

2. La Banca non può convertire in valute di Paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo.

3. La Banca può disporre liberamente della parte del suo capitale versato in oro o in valute convertibili, nonché delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.

4. Gli Stati membri si impegnano a mettere a disposizione dei debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per progetti da attuare sul loro territorio.

Articolo 26

Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro derivanti dal presente Statuto e, in particolare, l'obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.

Tale decisione non libera lo Stato né i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.

Articolo 27

1. Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere l'attività della Banca, tutte le attività dovranno essere sospese senza indugio, eccezion fatta per le operazioni necessarie a debitamente garantire l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonché la liquidazione degli impegni.

2. In caso di liquidazione, il Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione.

Articolo 28

1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa può in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

... ⁽⁵⁹²⁾

2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o espropri in qualsiasi forma.

⁽⁵⁹²⁾ Comma abrogato dall'articolo 28, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee. Il primo comma dello stesso articolo 28 stabilisce quanto segue:

"Le Comunità europee godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni stabilite dal protocollo allegato al presente trattato. Lo stesso vale per la Banca europea e per gli investimenti".

Articolo 29

1. Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di Giustizia.

La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri. Tuttavia, essa può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio o prevedere una procedura arbitrale.

I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria.

Articolo 30

1. Il Consiglio dei governatori può decidere all'unanimità di istituire un Fondo europeo per gli investimenti, dotato di personalità giuridica e autonomia finanziaria, di cui la Banca è membro fondatore.

2. Il Consiglio dei governatori stabilisce con decisione unanime lo Statuto del Fondo. Lo Statuto definisce in particolare obiettivi, struttura, assetto patrimoniale, assetto societario, risorse finanziarie, mezzi d'intervento e modalità di revisione della contabilità nonché la relazione tra gli organi della Banca e quelli del Fondo.

3. In deroga all'articolo 20, paragrafo 2, la Banca ha la facoltà di partecipare alla gestione del Fondo e di contribuire al capitale sottoscritto fino all'importo determinato dal Consiglio dei governatori mediante delibera unanime.

4. La Comunità economica europea ha la facoltà di diventare membro del Fondo e contribuire al capitale sottoscritto. Istituti finanziari interessati al conseguimento degli obiettivi del Fondo possono essere invitati a diventare membri.

5. Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee si applica al Fondo, ai membri dei relativi organi, per quanto attiene all'esecuzione dei loro compiti, nonché al personale.

Il Fondo è inoltre esente da qualsiasi forma di tassazione o imposizione di natura analoga in occasione di ogni aumento di capitale, ivi comprese le varie formalità cui ciò può dar luogo nello Stato in cui esso ha sede. Analogamente lo scioglimento o la liquidazione del Fondo non danno luogo a forme di imposizione qualsivoglia. Infine, le attività del Fondo e dei suoi organi effettuate in conformità dello Statuto non sono soggette all'imposta sulla cifra d'affari.

Tuttavia i dividendi, i redditi del capitale e altre forme di entrate provenienti dal Fondo e dovute ai membri, che non siano la Comunità economica europea e la Banca, restano assoggettati alle disposizioni della legislazione fiscale applicabile.

6. La Corte di giustizia è competente a dirimere, entro i limiti stabiliti qui di seguito, le vertenze relative a misure adottate dagli organi del Fondo. I ricorsi avverso tali misure possono essere intentati da un membro del Fondo in quanto tale o da uno Stato membro alle condizioni previste all'articolo 173 del trattato.

Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantesette.

Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunità europea

Protocollo (B)

Le Alte Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

desiderando definire lo Statuto della Corte previsto all'articolo 188 del trattato,

[hanno designato, a tal fine, come plenipotenziari:

Sua Maestà il Re dei Belgi:

S. E. Barone J.Ch. Snoy et d'Oppuers, segretario generale del Ministero degli affari economici, presidente della delegazione belga presso la conferenza intergovernativa,

il Presidente della Repubblica federale di Germania:

S. E. Carl Friedrich Ophuels, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, presidente della delegazione tedesca presso la conferenza intergovernativa,

il Presidente della Repubblica francese:

S. E. Robert Marjolin, "Professeur agrégé, des facultés de droit", vicepresidente della delegazione francese presso la conferenza intergovernativa,

il Presidente della Repubblica italiana:

S. E. V. Badini Confalonieri, sottosegretario di Stato agli affari esteri, presidente della delegazione italiana presso la conferenza intergovernativa,

Sua Altezza reale la Granduchessa del Lussemburgo:

S. E. Lambert Schaus, ambasciatore del Granducato del Lussemburgo, presidente della delegazione lussemburghese presso la conferenza intergovernativa,

Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi:

S. E. J. Linthorst Homan, presidente della delegazione olandese presso la conferenza intergovernativa,

i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,]⁽⁵⁹³⁾

hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità economica europea.

⁽⁵⁹³⁾ Testo soppresso dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997.

Articolo 1

La Corte, istituita dall'articolo 4 del trattato, è costituita ed esercita le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del trattato e del presente Statuto.

TITOLO I

Statuto dei giudici e degli avvocati generali

Articolo 2

Ogni giudice, prima di assumere le proprie funzioni, deve, in seduta pubblica, prestare giuramento di esercitare tali funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 3

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione. Per quanto concerne gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti, essi continuano a godere dell'immunità dopo la cessazione delle funzioni.

La Corte, in seduta plenaria, può togliere l'immunità.

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

Gli articoli da 12 a 15 incluso e 18 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee sono applicabili ai giudici, agli avvocati generali, al cancelliere e ai relatori aggiunti della Corte di giustizia, senza pregiudizio delle disposizioni relative all'immunità di giurisdizione dei giudici che figurano nei commi precedenti ⁽⁵⁹⁴⁾.

⁽⁵⁹⁴⁾ Comma aggiunto dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997.

Articolo 4

I giudici non possono esercitare alcuna funzione politica o amministrativa. Essi non possono, salvo deroga concessa a titolo eccezionale dal Consiglio, esercitare alcuna attività professionale remunerata o meno.

Al momento del loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, in particolare i doveri di onestà e di delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

In caso di dubbio, la Corte decide.

Articolo 5

A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni di giudice cessano individualmente per dimissioni.

In caso di dimissioni di un giudice, la lettera di dimissioni è indirizzata al presidente della Corte per essere trasmessa al presidente del Consiglio. Quest'ultima notificazione importa vacanza di seggio.

Salvo i casi in cui si applica l'articolo 6 seguente, ogni giudice rimane in carica fino a quando il suo successore non assuma le proprie funzioni.

Articolo 6

I giudici possono essere rimossi dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti dal loro diritto a pensione o da altri vantaggi sostitutivi soltanto qualora, a giudizio unanime dei giudici e degli avvocati generali della Corte, non siano più in possesso dei requisiti richiesti ovvero non soddisfino più agli obblighi derivanti dalla loro carica. L'interessato non prende parte a tali deliberazioni.

Il cancelliere comunica la decisione della Corte ai presidenti del Parlamento europeo e della Commissione e la notifica al presidente del Consiglio.

Quest'ultima notificazione, in caso di decisione che rimuove un giudice dalle sue funzioni, importa vacanza di seggio.

Articolo 7

I giudici le cui funzioni cessano prima dello scadere del loro mandato sono sostituiti per la restante durata del mandato stesso.

Articolo 8

Le disposizioni degli articoli da 2 a 7 inclusi sono applicabili agli avvocati generali.

TITOLO II

Organizzazione

Articolo 9

Il cancelliere presta giuramento avanti alla Corte di esercitare le proprie funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 10

La Corte predispone la sostituzione del cancelliere in caso di impedimento di questi.

Articolo 11

Funzionari e altri agenti sono addetti alla Corte allo scopo di assicurare il funzionamento. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorità del presidente.

Articolo 12

Una deliberazione unanime del Consiglio, presa su proposta della Corte, può prevedere la nomina di relatori aggiunti e definirne lo Statuto. I relatori aggiunti possono essere chiamati, alle condizioni che saranno definite dal regolamento di procedura, a partecipare all'istruzione degli affari sottoposti all'esame della Corte e a collaborare con il giudice relatore. I relatori aggiunti, scelti tra persone che offrano ogni garanzia di indipendenza e abbiano le qualifiche giuridiche necessarie, sono nominati dal Consiglio. Essi prestano giuramento avanti alla Corte di esercitare le loro funzioni in piena imparzialità e secondo coscienza e di nulla divulgare del segreto delle deliberazioni.

Articolo 13

I giudici, gli avvocati generali e il cancelliere devono risiedere dove la Corte ha la propria sede.

Articolo 14

La Corte funziona in modo permanente. La durata delle vacanze giudiziarie è fissata dalla Corte, tenuto conto delle necessità del servizio.

Articolo 15

La Corte può deliberare validamente soltanto in numero dispari. Le deliberazioni della Corte riunita in seduta plenaria sono valide se sono presenti sette giudici. Le deliberazioni delle sezioni sono valide soltanto se prese da tre giudici; in caso d'impedimento di uno dei giudici componenti una sezione, si può ricorrere a un giudice che faccia parte di un'altra sezione, alle condizioni definite dal regolamento di procedura.

Articolo 16

I giudici e gli avvocati generali non possono partecipare alla trattazione di alcun affare nel quale essi siano in precedenza intervenuti come agenti, consulenti o avvocati di una delle parti, o sul quale essi siano stati chiamati a pronunciarsi come membri di un tribunale, di una commissione d'inchiesta o a qualunque altro titolo.

Qualora, per un motivo particolare, un giudice o un avvocato generale reputi di non poter partecipare al giudizio o all'esame di un affare determinato, ne informa il presidente. Qualora il presidente reputi che un giudice o un avvocato generale non debba, per un motivo particolare, giudicare o concludere in un affare determinato, ne avverte l'interessato.

In caso di difficoltà nell'applicazione del presente articolo, la Corte decide.

Una parte non può invocare la nazionalità di un giudice, né l'assenza in seno alla Corte o ad una sua sezione di un giudice della propria nazionalità, per richiedere la modificazione della composizione della Corte o di una delle sue sezioni.

TITOLO III

Procedura

Articolo 17

Tanto gli Stati quanto le istituzioni della Comunità sono rappresentati avanti alla Corte da agente nominato per ciascun affare; l'agente può essere assistito da un consulente o da un avvocato [iscritto negli albi professionali di uno Stato membro] ⁽⁵⁹⁵⁾.

Allo stesso modo sono rappresentati gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista da detto accordo ⁽⁵⁹⁶⁾.

Le altre parti devono essere rappresentate da un avvocato iscritto negli albi professionali di uno Stato membro.

Solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte ⁽⁵⁹⁷⁾.

Gli agenti, i consulenti e gli avvocati che compaiano avanti alla Corte godono dei diritti e delle garanzie necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

La Corte gode, nei confronti dei consulenti e degli avvocati che si presentano avanti ad essa, dei poteri normalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali, alle condizioni che saranno determinate dallo stesso regolamento.

I professori cittadini degli Stati membri, la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare, godono avanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dal presente articolo.

⁽⁵⁹⁵⁾ Frase soppressa dall'articolo 1 della decisione 94/993/CE.

⁽⁵⁹⁶⁾ Comma aggiunto dall'articolo 1 della decisione 94/993/CE.

⁽⁵⁹⁷⁾ Comma aggiunto dall'articolo 1 della decisione 94/993/CE.

Articolo 18

La procedura avanti alla Corte comprende due fasi: l'una scritta l'altra orale. La procedura scritta comprende la comunicazione alle parti e alle istituzioni della Comunità, le cui decisioni sono in causa, delle istanze, memorie, difese e osservazioni e, eventualmente, delle repliche, nonché di ogni atto e documento a sostegno, ovvero delle loro copie certificate conformi.

Le comunicazioni sono fatte a cura del cancelliere secondo l'ordine e nei termini fissati dal regolamento di procedura.

La procedura orale comprende la lettura della relazione presentata da un giudice relatore, l'audizione da parte della Corte degli agenti, dei consulenti e degli avvocati e delle conclusioni dell'avvocato generale e, ove occorra, l'audizione dei testimoni e dei periti.

Articolo 19

La Corte è adita mediante istanza trasmessa al cancelliere. L'istanza deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio dell'istante e della qualità del firmatario, l'indicazione della parte o delle parti avverso le quali è proposta, l'oggetto della controversia, le conclusioni ed un'esposizione sommaria dei motivi invocati ⁽⁵⁹⁸⁾.

All'istanza deve essere allegato, ove occorra, l'atto di cui è richiesto l'annullamento, ovvero, nell'ipotesi contemplata dall'articolo 175 del trattato, un documento che certifichi la data della richiesta prevista da tale articolo. Se questi documenti non sono stati allegati all'istanza, il cancelliere invita l'interessato a produrli entro un termine ragionevole, senza che si possa eccepire decadenza qualora la regolarizzazione intervenga dopo la scadenza del termine per ricorrere.

⁽⁵⁹⁸⁾ Comma così sostituito dall'articolo 1 della decisione 94/993/CE.

Articolo 20 ⁽⁵⁹⁹⁾

Nei casi contemplati dall'articolo 177 del trattato, la decisione della giurisdizione nazionale che sospende la procedura e si rivolge alla Corte, è notificata a quest'ultima a cura di tale giurisdizione nazionale. Tale decisione è quindi notificata a cura del cancelliere della Corte alle parti in causa, agli Stati membri e alla Commissione, nonché al Consiglio o alla Banca centrale europea, quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione emani da questi ultimi, e al Parlamento europeo e al Consiglio quando l'atto di cui si contesta la validità o l'interpretazione sia stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni.

Nel termine di due mesi da tale ultima notificazione, le parti, gli Stati membri, la Commissione e, quando ne sia il caso, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Banca centrale europea hanno il diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

La decisione della giurisdizione nazionale è, inoltre, notificata, a cura del cancelliere della Corte, agli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista dal detto accordo, i quali, entro due mesi dalla notifica, laddove si tratti di uno dei settori di applicazione di quell'accordo, possono presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

Quando un accordo relativo ad un determinato settore, concluso dal Consiglio e da uno o più Stati terzi, prevede che questi ultimi hanno diritto di presentare memorie o osservazioni scritte nel caso in cui la Corte sia stata adita da un organo giurisdizionale di uno Stato membro perché si pronunci in via pregiudiziale su una questione rientrante nell'ambito di applicazione dell'accordo, anche la decisione del giudice nazionale contenente tale questione è notificata agli Stati terzi interessati che, entro due mesi dalla notifica, possono presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte ⁽⁶⁰⁰⁾.

⁽⁵⁹⁹⁾ Articolo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 94/993/CE.

⁽⁶⁰⁰⁾ Comma aggiunto dall'articolo 1 della decisione 2002/653/CE.

Articolo 21

La Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. In caso di rifiuto, ne prende atto.

La Corte può parimenti richiedere agli Stati membri e alle istituzioni che non siano parti in causa tutte le informazioni che ritenga necessarie ai fini del processo.

Articolo 22

In ogni momento, la Corte può affidare una perizia a qualunque persona, ente, ufficio, commissione od organo di sua scelta.

Articolo 23

Alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura si può procedere all'audizione di testimoni.

Articolo 24

La Corte gode, nei confronti dei testimoni non comparsi, dei poteri generalmente riconosciuti in materia alle corti e ai tribunali e può infliggere sanzioni pecuniarie, alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura.

Articolo 25

I testimoni e i periti possono essere uditi sotto il vincolo del giuramento, secondo la formula stabilita dal regolamento di procedura ovvero secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale del teste o del perito.

Articolo 26

La Corte può ordinare che un testimonio o un perito sia udito dall'autorità giudiziaria del suo domicilio.

Tale ordinanza è diretta, per la sua esecuzione, all'autorità giudiziaria competente, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura. Gli atti derivanti dall'esecuzione della rogatoria sono rimessi alla Corte alle stesse condizioni.

La Corte sostiene le spese, con riserva di porle, quando ne sia il caso, a carico delle parti.

Articolo 27

Ogni Stato membro considera qualsiasi violazione dei giuramenti dei testimoni e dei periti alla stregua del corrispondente reato commesso avanti a un tribunale nazionale giudicante in materia civile. Su denuncia della Corte esso procede contro gli autori di tale reato avanti alla giurisdizione nazionale competente.

Articolo 28

L'udienza è pubblica, salvo decisione contraria presa dalla Corte, d'ufficio o su richiesta delle parti, per motivi gravi.

Articolo 29

Nel corso del dibattimento la Corte può interrogare i periti, i testimoni e le parti stesse. Tuttavia queste ultime possono provvedere alla propria difesa orale soltanto tramite il proprio rappresentante.

Articolo 30

Di ogni udienza è redatto un verbale firmato dal presidente e dal cancelliere.

Articolo 31

Il ruolo delle udienze è fissato dal presidente.

Articolo 32

Le deliberazioni della Corte sono e restano segrete.

Articolo 33

Le sentenze sono motivate. Esse menzionano i nomi dei giudici che hanno partecipato alla deliberazione.

Articolo 34

Le sentenze sono firmate dal presidente e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza.

Articolo 35

La Corte delibera sulle spese.

Articolo 36

Il presidente della Corte può decidere secondo una procedura sommaria che deroghi, per quanto necessario, ad alcune norme contenute nel presente Statuto e che sarà fissata dal regolamento di procedura, in merito alla conclusioni intese sia ad ottenere la sospensione prevista all'articolo 185 del trattato, sia all'applicazione dei provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 186, sia alla sospensione dell'esecuzione forzata conformemente all'articolo 192, ultimo comma.

Il presidente, in caso d'impedimento, è sostituito da un altro giudice alle condizioni determinate dal regolamento di procedura.

L'ordinanza pronunciata dal presidente o dal suo sostituto ha soltanto carattere provvisorio e non pregiudica in nulla la decisione della Corte sul merito.

Articolo 37

Gli Stati membri e le istituzioni della Comunità possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte.

Uguale diritto spetta ad ogni altra persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall'altra. Le conclusioni dell'istanza d'intervento possono avere come oggetto soltanto l'adesione alle conclusioni di una delle parti.

Salvo quanto dispone il comma precedente, gli Stati parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) prevista dal detto accordo possono intervenire nelle controversie proposte alla Corte quando queste riguardano uno dei settori di applicazione dello stesso accordo ⁽⁶⁰¹⁾.

⁽⁶⁰¹⁾ Comma aggiunto dall'articolo 1 della decisione 94/993/CE.

Articolo 38

Quando la parte convenuta, regolarmente chiamata in causa, si astiene dal depositare conclusioni scritte, la sentenza viene pronunciata in sua contumacia. La sentenza può essere impugnata entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notificazione. Salvo decisione contraria della Corte, l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.

Articolo 39

Gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e ogni altra persona fisica o giuridica possono, nei casi e alle condizioni che saranno determinate dal regolamento di procedura, proporre opposizione di terzo contro le sentenze pronunziate senza che essi siano stati chiamati in causa, qualora tali sentenze siano pregiudizievoli ai loro diritti.

Articolo 40

In caso di difficoltà sul senso e la portata di una sentenza, spetta alla Corte d'interpretarla, a richiesta di una parte o di una istituzione della Comunità che dimostri di avere a ciò interesse.

Articolo 41

La revisione delle sentenze può essere richiesta alla Corte solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.

La procedura di revisione si apre con una sentenza della Corte che constata espressamente l'esistenza di un fatto nuovo, ne riconosce i caratteri che consentono l'adito alla revisione e dichiara per questo motivo ricevibile l'istanza.

Nessuna istanza di revisione può essere proposta dopo la scadenza di un termine di dieci anni dalla data sentenza.

Articolo 42

Il regolamento di procedura stabilirà termini in ragione della distanza. Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l'interessato provi l'esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

Articolo 43

Le azioni contro la Comunità in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine. La prescrizione è interrotta sia dall'istanza presentata alla Corte, sia dalla preventiva richiesta che il danneggiato può rivolgere all'istituzione competente della Comunità. In quest'ultimo caso l'istanza deve essere proposta nel termine di due mesi previsto dall'articolo 173; sono applicabili, quando ne sia il caso, le disposizioni di cui all'articolo 175, comma secondo.

TITOLO IV ⁽⁶⁰²⁾

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee

Articolo 44

Gli articoli 2 - 8, e 13 - 16 del presente Statuto si applicano al Tribunale e ai suoi membri. Il giuramento contemplato dall'articolo 2 è prestato dinanzi alla Corte e le decisioni di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono adottate da quest'ultima, previa consultazione del Tribunale.

⁽⁶⁰²⁾ Il titolo IV (articoli 44-54) è stato aggiunto dall'articolo 7 della decisione 88/591/CECA/CEE/Euratom.

Articolo 45

Il Tribunale nomina il cancelliere e ne fissa lo Statuto. Gli articoli 9, 10 e 13 del presente Statuto si applicano mutatis mutandis al cancelliere del Tribunale.

Il presidente della Corte ed il presidente del Tribunale stabiliscono di comune accordo le condizioni alle quali funzionari e altri agenti addetti alla Corte possono prestare servizio presso il Tribunale onde assicurarne il funzionamento. Taluni funzionari ed altri agenti dipendono dal cancelliere del Tribunale sotto l'autorità del presidente del Tribunale.

Articolo 46 ⁽⁶⁰³⁾

La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III del presente Statuto, ad eccezione dell'articolo 20.

La procedura dinanzi al Tribunale è precisata e completata, per quanto necessario, dal regolamento di procedura adottato conformemente all'articolo 168A, paragrafo 4, del trattato. Il regolamento di procedura può derogare all'articolo 37, quarto comma, e all'articolo 38 del presente Statuto per tener conto delle peculiarità del contenzioso nel settore della proprietà intellettuale.

In deroga all'articolo 18, quarto comma del presente Statuto, l'avvocato generale può presentare le sue conclusioni motivate per iscritto.

⁽⁶⁰³⁾ Articolo così sostituito dalla decisione 95/208/CE.

Articolo 47

Se un'istanza o un altro atto processuale destinati al Tribunale sono depositati per errore presso il cancelliere della Corte, questo li trasmette immediatamente al cancelliere del Tribunale; allo stesso modo, se un'istanza o un altro atto processuale destinati alla Corte sono depositati per errore presso il cancelliere del Tribunale, questo li trasmette immediatamente al cancelliere della Corte.

Quando il Tribunale constata d'essere incompetente a conoscere di un ricorso, che rientri nella competenza della Corte di giustizia, rinvia la causa alla Corte; allo stesso modo, la Corte di giustizia, quando constata che un determinato ricorso rientra nella competenza del Tribunale, rinvia la causa a quest'ultimo, che non può in tal caso declinare la propria competenza.

Quando la Corte ed il Tribunale sono investiti di cause che abbiano lo stesso oggetto, sollevino lo stesso problema d'interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver ascoltato le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte. Laddove si tratti di ricorsi relativi all'annullamento dello stesso atto, il Tribunale può anche declinare la propria competenza, affinché la Corte di giustizia statuisca su tali ricorsi. Nei casi contemplati dal presente comma, anche la Corte può decidere di sospendere il procedimento dinanzi ad essa; in tal caso continua il procedimento dinanzi al Tribunale.

Articolo 48

Le decisioni finali del Tribunale, le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità, vengono notificate dal cancelliere del Tribunale a tutte le parti come pure a tutti gli Stati membri e alle istituzioni comunitarie anche qualora non siano parti intervenienti nella controversia dinanzi al Tribunale.

Articolo 49

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, contro le decisioni del Tribunale che definiscono il giudizio nonché contro le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un'eccezione di incompetenza o di irricevibilità.

L'impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni. Tuttavia le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni della Comunità possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale li concerna direttamente.

Ad eccezione delle cause relative a controversie tra la Comunità e i loro agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli Stati membri o dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella controversia dinanzi al Tribunale. In tal caso, gli Stati membri e le istituzioni si trovano in una posizione identica a quella di Stati membri o istituzioni che siano intervenuti in primo grado.

Articolo 50

Può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte contro le decisioni del Tribunale che respingono un'istanza d'intervento, entro un termine di due settimane a decorrere dalla notifica della decisione di rigetto, da qualsiasi soggetto la cui istanza sia stata respinta. Contro le decisioni adottate dal Tribunale ai sensi degli articoli 185, 186 e dell'articolo 192, quarto comma del trattato, può essere proposta impugnazione dinanzi alla Corte dalle parti del procedimento entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica delle decisioni.

La Corte provvede conformemente alla procedura di cui all'articolo 36 del presente statuto all'impugnazione proposta ai sensi dei primi due commi del presente articolo.

Articolo 51

L'impugnazione proposta dinanzi alla Corte deve limitarsi ai motivi di diritto. Essa può essere fondata sui mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.

L'impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l'onere e l'importo delle spese.

Articolo 52

In caso d'impugnazione proposta contro una decisione del Tribunale, il procedimento dinanzi alla Corte consta di una fase scritta e di una fase orale. La Corte può, sentiti l'avvocato generale e le parti, statuire senza trattazione orale, alle condizioni stabilite dal regolamento di procedura.

Articolo 53

L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvi gli articoli 185 e 186 del trattato.

In deroga all'articolo 187 del trattato, le decisioni del Tribunale che annullano un regolamento hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine contemplato nell'articolo 49, primo comma del presente Statuto, oppure, se entro tale termine è stata proposta impugnazione, a decorrere dal relativo rigetto, salva la facoltà delle parti di presentare alla Corte, in forza degli articoli 185 e 186 del trattato, un'istanza volta alla sospensione dell'efficacia del regolamento annullato o all'adozione di un qualsiasi altro provvedimento provvisorio.

Articolo 54

Quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest'ultimo.

In caso di rinvio, il Tribunale è vincolato dalla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto.

Quando un'impugnazione, proposta da uno Stato membro o da una istituzione della Comunità che non sono intervenuti nel procedimento dinanzi al Tribunale, è accolta, la Corte può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti della decisione annullata dal Tribunale che debbono essere considerati definitivi nei confronti delle parti della controversia.

Articolo 55 ⁽⁶⁰⁴⁾

Il regolamento di procedura della Corte di cui all'articolo 188 del trattato contiene, oltre alle disposizioni contemplate dal presente Statuto, tutte le disposizioni necessarie per applicarlo e, per quanto necessario, completarlo.

⁽⁶⁰⁴⁾ La numerazione del presente articolo è stata portata da 44 a 55 dall'articolo 8 della decisione 88/591/CECA/CEE/Euratom.

Articolo 56 ⁽⁶⁰⁵⁾

Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può apportare alle disposizioni del presente Statuto gli adattamenti complementari che risultassero necessari in seguito alle misure da esso eventualmente adottate a termini dell'articolo 165, ultimo comma, del trattato.

⁽⁶⁰⁵⁾ La numerazione del presente articolo è stata portata da 45 a 56 dall'articolo 8 della decisione 88/591/CECA/CEE/Euratom.

Articolo 57 ⁽⁶⁰⁶⁾

[Il presidente del Consiglio procede, immediatamente dopo la prestazione del giuramento, alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici e degli avvocati generali le cui funzioni sono soggette a rinnovamento alla fine del primo periodo di tre anni in conformità all'articolo 167, commi secondo e terzo, del trattato] ⁽⁶⁰⁷⁾.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, lì diciassette aprile millenovecentocinquantesette.

⁽⁶⁰⁶⁾ La numerazione del presente articolo è stata portata da 46 a 57 dall'articolo 8 della decisione 88/591/CECA/CEE/Euratom.

⁽⁶⁰⁷⁾ Abrogato dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997.

Protocollo sull'acquisto di beni immobili in Danimarca

Protocollo (n. 1)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca,

hanno convenuto la disposizione seguente, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

in deroga alle disposizione del trattato, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.

Protocollo sull'articolo 119 del trattato che istituisce la Comunità europea

Protocollo (n. 2)

Le Alte Parti contraenti,

hanno convenuto la disposizione seguente, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 del trattato, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come contribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.

Protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea

Protocollo (n. 3)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando definire lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 4A del trattato che istituisce la Comunità europea,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Capo I

Istituzione del SEBC

Articolo 1

Sistema europeo di banche centrali

1.1. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono istituiti conformemente all'articolo 4A del trattato; essi assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente Statuto.

1.2. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali degli Stati membri ("banche centrali nazionali"). L'"Institut Monétaire Luxembourgeois" sarà la Banca centrale nazionale del Lussemburgo.

Capo II

Obiettivi e compiti del SEBC

Articolo 2

Obiettivi

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del trattato, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali della Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2 del trattato.

Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi figuranti all'articolo 3A del trattato.

Articolo 3

Compiti

3.1. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del trattato, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:

- definire e attuare la politica monetaria della Comunità;

- svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 109 del trattato;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

3.2. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 3, del trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.

3.3. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 5, del trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.

Articolo 4 *Funzioni consultive*

Conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato:

a) la BCE viene consultata:

- in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze;
- dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 42;

b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.

Articolo 5 *Raccolta di informazioni statistiche*

5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri o dei Paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.

5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.

5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.

Articolo 6
Cooperazione internazionale

6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.

6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.

6.3. L'articolo 6.1 e 6.2 lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 4, del trattato.

Capo III

Organizzazione del SEBC

Articolo 7
Indipendenza

Conformemente all'articolo 107 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente Statuto, né la BCE, né una Banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.

Articolo 8
Principio generale

Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.

Articolo 9
La Banca centrale europea

9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio

9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 2, 3 e 5, del trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente Statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.

9.3. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 3, del trattato, gli organi decisionali della BCE sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.

Articolo 10

Il Consiglio direttivo

10.1. Conformemente all'articolo 109A, paragrafo 1, del trattato, il Consiglio direttivo comprende i membri del Comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.

10.2. Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto a un voto. A decorrere dalla data in cui il numero dei membri del Consiglio direttivo ecceda 21, ciascun membro del Comitato esecutivo ha diritto a un voto e il numero dei governatori con diritto di voto è pari a 15. Questi ultimi diritti di voto sono attribuiti e ruotano come di seguito indicato:

- a decorrere dalla data in cui il numero dei governatori sia superiore a 15 e fino a che non sia pari a 22, i governatori stessi sono assegnati a due gruppi, secondo una graduatoria stilata sulla base della quota dello Stato membro della rispettiva banca centrale nazionale nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie degli Stati membri che hanno adottato l'euro. Alle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato e nel bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie sono assegnati i pesi, rispettivamente, di 5/6 e 1/6. Il primo gruppo è composto da cinque governatori e il secondo da tutti gli altri. La frequenza del diritto di voto dei governatori del primo gruppo non può essere inferiore a quella dei governatori del secondo gruppo. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, al primo gruppo sono attribuiti quattro diritti di voto e al secondo undici,

- a decorrere dalla data in cui i governatori siano in numero pari a 22, essi sono assegnati a tre gruppi secondo una graduatoria stilata in base ai criteri di cui sopra. Al primo gruppo, costituito da cinque governatori, spettano quattro diritti di voto. Al secondo, costituito dalla metà del numero totale dei governatori, con un arrotondamento di eventuali numeri frazionari fino all'intero successivo, spettano otto diritti di voto. Al terzo gruppo, costituito dai rimanenti governatori, spettano tre diritti di voto,

- all'interno di ciascun gruppo, i governatori esercitano il diritto di voto per uguali periodi di tempo,

- al calcolo delle quote nel prodotto interno lordo aggregato ai prezzi di mercato si applica l'articolo 29.2. Il bilancio totale aggregato delle istituzioni finanziarie monetarie è determinato in conformità con il quadro statistico applicabile nella Comunità europea al momento del calcolo,

- ogniqualvolta il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato sia modificato ai sensi dell'articolo 29.3 ovvero ogniqualvolta aumenti il numero dei governatori, la dimensione e/o la composizione dei gruppi sono modificate sulla base dei principi di cui sopra,

- deliberando a maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri, con o senza diritto di voto, il Consiglio direttivo adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione dei principi di cui sopra e può decidere di differire l'avvio del sistema di rotazione fino al momento in cui il numero dei governatori non sia superiore a 18.

Il diritto di voto deve essere esercitato personalmente. In deroga a tale norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che i membri del Consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del Consiglio direttivo impossibilitato a partecipare alle riunioni per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del Consiglio direttivo.

Le disposizioni dei precedenti paragrafi non hanno effetto sul diritto di voto di ciascun membro del Consiglio direttivo, avente o meno diritto di voto, ai sensi degli articoli 10.3, 10.6 e 41.2.

Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il Consiglio direttivo decide a maggioranza semplice dei membri aventi diritto di voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Perché il Consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri aventi diritto di voto. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tenere conto del quorum ⁽⁶⁰⁸⁾.

10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del Comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.

10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il Consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.

10.5. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.

⁽⁶⁰⁸⁾ Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della decisione 2003/223/CE.

Articolo 11

Il Comitato esecutivo

11.1. Conformemente all'articolo 109A, paragrafo 2, lettera a), del trattato, il Comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.

I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o no, a meno che il Consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.

11.2. Conformemente all'articolo 109A, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo.

Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.

Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri del Comitato esecutivo.

11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del Comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal Consiglio direttivo su proposta di un Comitato comprendente tre membri nominati dal Consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

11.4. Qualora un membro del Comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del Consiglio direttivo o del Comitato esecutivo.

11.5. Ogni membro del Comitato esecutivo presente di persona ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Salvo diverse disposizioni, il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.

11.6. Il Comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.

11.7. Qualsiasi vacanza in seno al Comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.

Articolo 12

Responsabilità degli organi decisionali

12.1. Il Consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato e del presente Statuto. Il Consiglio direttivo formula la politica monetaria della Comunità ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.

Il Comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al Comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il Consiglio direttivo.

Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.

12.2. Il Comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio direttivo.

12.3. Il Consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.

12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal Consiglio direttivo.

12.5. Il Consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.

Articolo 13

Il presidente

13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo della BCE.

13.2. Fatto salvo l'articolo 39, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.

Articolo 14

Banche centrali nazionali

14.1. Conformemente all'articolo 108 del trattato, ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo Statuto della Banca centrale nazionale, sarà compatibile con il trattato e con il presente Statuto.

14.2. Gli Statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della Banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.

Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal Consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.

14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente Statuto a meno che il Consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.

Articolo 15
Obblighi di rendiconto

15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.

15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.

15.3. Conformemente all'articolo 109B, paragrafo 3, del trattato, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.

15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.

Articolo 16
Banconote

Conformemente all'articolo 105A, paragrafo 1, del trattato, il Consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.

La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.

Capo IV

Funzioni monetarie e operazioni del SEBC

Articolo 17
Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali

Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scrittureali.

Articolo 18
Operazioni di credito e di mercato aperto

18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

- operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti conto termine, prestando o ricevendo in prestito, crediti e strumenti negoziabili, sia in valute sia comunitarie che di altri Paesi, nonché metalli preziosi;

- effettuare operazioni di credito con istituti creditizi e altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

18.2. La BCE stabilisce i principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Articolo 19

Riserve minime

19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal Consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 42, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Articolo 20

Altri strumenti di controllo monetario

Il Consiglio direttivo può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto dell'articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista dall'articolo 42.

Articolo 21

Operazioni con enti pubblici

21.1. Conformemente all'articolo 104 del trattato, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, nonché è vietato l'acquisto diretto presso di essi di titoli del debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.

21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.

21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalla banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 22

Sistemi di pagamento e di compensazione

La BCE e le banche centrali nazionali possono fornire strutture, e la BCE può anche stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i Paesi terzi.

Articolo 23

Operazioni esterne

La BCE e le banche centrali nazionali possono:

- stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di Paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
- acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine "attività in valuta estera" include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi Paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;
- detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
- effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

Articolo 24

Altre operazioni

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

Capo V

Vigilanza prudenziale

Articolo 25

Vigilanza prudenziale

25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.

25.2. Conformemente alle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6, del trattato, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.

Capo VI

Disposizioni finanziarie del SEBC

Articolo 26

Conti finanziari

26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal Comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal Consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal Consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.

26.3. Per fini operativi e di analisi, il Comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.

26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il Consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.

Articolo 27

Revisione dei conti

27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal Consiglio direttivo ed accettati dal Consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.

27.2. Le disposizioni dell'articolo 188C del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.

Articolo 28

Capitale della BCE

28.1. Il capitale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è di 5.000 milioni di ECU. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal Consiglio direttivo che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3., entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 42.

28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.

28.3. Il Consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3., determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.

28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5., le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.

28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il Consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.

Articolo 29

Schema di sottoscrizione di capitale

29.1. Dopo l'istituzione del SEBC e della BCE in base alla procedura di cui all'articolo 109L, paragrafo 1 del trattato, viene stabilito lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. A ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:

- 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC;

- 50% della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC;

le percentuali sono arrotondate verso l'alto al più vicino multiplo di 0,05%.

29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42, 29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.

29.4. Il Consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 30

Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta

30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50.000 milioni di ECU. Il Consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente Statuto.

30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.

30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il Consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1. possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2., entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42.

30.5. La BCE può ottenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.

30.6. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 31

Attività di riserva in valuta estera detenute dalle banche centrali nazionali

31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.

31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.1., sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità.

31.3. Il Consiglio direttivo impartisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.

Articolo 32

Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali

32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato "reddito monetario") viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.

32.2. Fatto salvo l'articolo 32.3., l'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal Consiglio direttivo.

32.3. Se, dopo l'inizio della terza fase dell'unione economica e monetaria il Consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2., il Consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2., il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.

32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.

Il Consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.

32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal Consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.

32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal Consiglio direttivo.

32.7. Il Consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.

Articolo 33

Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE

33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:

a) un importo stabilito dal Consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al Fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;

b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.

33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal Fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del Consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.

Capo VII

Disposizioni generali

Articolo 34

Atti giuridici

34.1. Conformemente all'articolo 108A del trattato, la BCE:

- stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1., primo trattino, negli articoli 19.1., 22 o 25.2. e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 42;

- prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del trattato e dal presente Statuto;

- formula raccomandazioni o pareri.

34.2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

Gli articoli 190, 191 e 192 del trattato si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE.

La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.

34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 42, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penali di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

Articolo 35

Controllo giudiziario e materie connesse

35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti a esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi e alle condizioni stabilite dal trattato.

La BCE può avviare un'azione legale nei casi e alle condizioni stabilite dal trattato.

35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia.

35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 215 del presente trattato. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

35.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di ogni clausola compromissoria contenuta in un contratto concluso da parte o per conto della BCE, che il contratto sia disciplinato dal diritto privato o dal diritto pubblico.

35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal Consiglio direttivo.

35.6. La Corte di giustizia ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dal presente Statuto.

La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente Statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi la Corte di giustizia.

Articolo 36 *Personale*

36.1. Il Consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.

Articolo 37 *Sede*

Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede della BCE è adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo.

Articolo 38 *Segreto professionale*

38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

38.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Articolo 39
Poteri di firma

La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del Comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.

Articolo 40
Privilegi e immunità

La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, [allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee] ⁽⁶⁰⁹⁾.

⁽⁶⁰⁹⁾ Testo soppresso dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997.

Capo VIII

Modificazione dello Statuto e legislazione complementare

Articolo 41
Procedura di modificazione semplificata

41.1. Conformemente all'articolo 106, paragrafo 5, del trattato, gli articoli 5.1., 5.2., 5.3., 17, 18, 19.1., 22, 23, 24, 26, 32.2., 32.3., 32.4., 32.6., 33.1., lettera a), e 36 del presente Statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del Consiglio direttivo.

Articolo 42
Legislazione complementare

Conformemente all'articolo 106, paragrafo 6 del trattato, immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4., 19.2., 20, 28.1., 29.2., 30.4. e 34.3. del presente Statuto.

Capo IX

Disposizioni transitorie e disposizioni varie per il SEBC

Articolo 43

Disposizioni generali

43.1. Una deroga di cui all'articolo 109K, paragrafo 1, del trattato comporta che i seguenti articoli del presente Statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2., 12.1., 14.3., 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2., 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52.

43.2. Le banche centrali degli Stati membri con una deroga, come specificato nell'articolo 109 K, paragrafo 1, del trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.

43.3. Conformemente all'articolo 109K, paragrafo 4, del trattato l'espressione "Stati membri" equivale a "Stati membri senza deroga" nei seguenti articoli del presente Statuto: 3, 11.2., 19, 34.2. e 50.

43.4. L'espressione "banche centrali nazionali" equivale a "banche centrali degli Stati membri senza deroga" nei seguenti articoli del presente Statuto: 9.2., 10.1., 10.3., 12.1., 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2. e 52.

43.5. Negli articoli 10.3. e 33.1. per "partecipanti al capitale" si intendono le banche centrali degli Stati membri senza deroga.

43.6. Negli articoli 10.3. e 30.2. per "capitale sottoscritto" si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri senza deroga.

Articolo 44

Compiti transitori della BCE

La BCE assume quei compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti nella terza fase.

La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 109K del trattato.

Articolo 45

Consiglio generale della BCE

45.1. Fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.

45.2. Il Consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del Comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.

45.3. Le responsabilità del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 47 del presente Statuto.

Articolo 46
Regolamento interno del Consiglio generale

- 46.1. Il Consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.
- 46.2. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.
- 46.3. Il presidente prepara le riunioni del Consiglio generale.
- 46.4. In deroga all'articolo 12.3., il Consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.
- 46.5. Le funzioni del segretariato del Consiglio generale sono svolte dalla BCE.

Articolo 47
Responsabilità del Consiglio generale

- 47.1. Il Consiglio generale:
- svolge i compiti previsti all'articolo 44;
 - partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.
- 47.2. Il Consiglio generale concorre:
- alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
 - alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;
 - alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4.;
 - all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4.;
 - alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.
- 47.3. Il Consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo 109L, paragrafo 5, del trattato.
- 47.4. Il Consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del Consiglio direttivo.

Articolo 48
Disposizioni transitorie per il capitale della BCE

Conformemente all'articolo 29.1., a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3., le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.

Articolo 49

Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE

49.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri con deroga e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in ECU, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1., per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.

49.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 49.1., la banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.

49.3 Al momento in cui uno o più paesi diventano Stati membri e le rispettive banche centrali diventano parte del SEBC, il capitale sottoscritto della BCE e il limite dell'importo delle attività di riserva in valuta estera che possono essere trasferite alla BCE sono aumentati automaticamente. L'aumento è determinato moltiplicando i rispettivi importi esistenti in tale momento per il rapporto, nell'ambito dello schema esteso di sottoscrizione di capitale, tra la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali interessate che accedono e la ponderazione assegnata alle banche centrali nazionali già membri del SEBC. La ponderazione assegnata a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di sottoscrizione del capitale è calcolata per analogia con quanto previsto dall'articolo 29.1 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 29.2. I periodi di riferimento da utilizzare per i dati statistici sono identici a quelli applicati per l'ultimo adeguamento quinquennale delle ponderazioni di cui all'articolo 29.3 ⁽⁶¹⁰⁾.

⁽⁶¹⁰⁾ Paragrafo aggiunto dall'articolo 17 dell'atto di adesione 16 aprile 2003.

Articolo 50

Nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo della BCE viene istituito secondo la seguente procedura. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati con il comune accordo dei governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'IME. Il presidente del Comitato esecutivo viene nominato per otto anni. In deroga all'articolo 11.2., il vicepresidente viene nominato per quattro anni e gli altri membri del Comitato esecutivo per un mandato compreso tra cinque e otto anni. Il mandato non è rinnovabile. Il numero dei membri del Comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto all'articolo 11.1., ma comunque non inferiore a quattro.

Articolo 51

Deroga all'articolo 32

51.1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il Consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente Statuto comporta notevoli modifiche nelle situazioni di reddito relative delle banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60% nel primo esercizio finanziario dopo l'inizio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio finanziario successivo.

51.2. L'articolo 51.1. si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l'inizio della terza fase.

Articolo 52

Scambio di banconote in valute comunitarie

In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, il Consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.

Articolo 53

Applicabilità delle disposizioni transitorie

Gli articoli da 43 a 48 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.

Protocollo sullo Statuto dell'Istituto monetario europeo

Protocollo (n. 4)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando definire lo Statuto dell'Istituto monetario europeo,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo 1

Istituzione e nome

1.1. L'Istituto monetario europeo ("IME") è istituito conformemente all'articolo 109F del trattato; esso esercita le proprie funzioni e svolge le proprie attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente Statuto.

1.2. I membri dell'IME sono le banche centrali degli Stati membri (nel presente «banche centrali nazionali»). Ai fini del presente Statuto l'"Institut Monétaire Luxembourgeois" sarà considerato come la Banca centrale del Lussemburgo.

1.3. Ai sensi dell'articolo 109F del trattato, sia il Comitato dei governatori sia il Fondo europeo di cooperazione monetaria ("FECOM") vengono sciolti. Le attività e passività del FECOM passano automaticamente all'IME.

Articolo 2

Obiettivi

L'IME contribuisce alla realizzazione delle condizioni necessarie per il passaggio alla terza fase dell'unione economica e monetaria, in particolare:

- rafforzando il coordinamento delle politiche monetarie con il fine di garantire la stabilità dei prezzi;
- facendo i preparativi necessari per l'istituzione del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), per la conduzione di una politica monetaria unica e per la creazione di una moneta unica nella terza fase;
- esercitando la supervisione sullo sviluppo dell'ECU.

Articolo 3

Principi generali

3.1. L'IME svolge i compiti ed esercita le funzioni conferitigli dal trattato e dal presente Statuto, fatta salva la responsabilità delle autorità competenti in materia di politica monetaria all'interno dei rispettivi Stati membri.

3.2. L'IME agisce conformemente agli obiettivi e ai principi stabiliti all'articolo 2 dello Statuto del SEBC.

Articolo 4

Compiti fondamentali

4.1. Conformemente all'articolo 109F, paragrafo 2, del trattato, l'IME:

- rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;
- rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilità dei prezzi;
- controlla il funzionamento del Sistema monetario europeo ("SME");
- procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e riguardano la stabilità di istituti e mercati finanziari;
- assume i compiti del FECOM; esercita in particolare le funzioni di cui agli articoli 6.1., 6.2. e 6.3.;
- agevola l'impiego dell'ECU ed esercita la supervisione sul suo sviluppo, compreso il regolare funzionamento del sistema di compensazione dell'ECU.

Inoltre l'IME:

- tiene consultazioni regolari sull'andamento delle politiche monetarie e sull'uso degli strumenti di politica monetaria;
- viene normalmente consultato dalle autorità monetarie nazionali prima che queste ultime prendano decisioni sull'andamento della politica monetaria nel contesto del quadro comune per il coordinamento ex ante.

4.2. Al più tardi entro il 31 dicembre 1996 l'IME definisce il quadro regolamentare, organizzativo e logistico necessario affinché il SEBC possa svolgere i suoi compiti nella terza fase conformemente al principio di una economia di mercato aperta e in libera concorrenza. Tale quadro viene sottoposto dal Consiglio dell'IME alla decisione della BCE alla data della sua istituzione.

In particolare, conformemente all'articolo 109F, paragrafo 3, del trattato, l'IME:

- prepara gli strumenti e le procedure necessari per attuare la politica monetaria unica nella terza fase;
- promuove l'armonizzazione, laddove necessaria, delle norme e procedure relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nei settori che rientrano nelle sue competenze;
- prepara le norme per le operazioni che le banche centrali nazionali devono intraprendere nell'ambito del SEBC;
- promuove l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri;
- esercita la supervisione sulla preparazione tecnica delle banconote in ECU.

Articolo 5

Funzioni consultive

5.1. Conformemente all'articolo 109F, paragrafo 4, del trattato, il Consiglio dell'IME può formulare pareri o raccomandazioni sull'orientamento complessivo della politica monetaria e della politica del cambio, nonché sulle relative misure introdotte in ciascuno Stato membro. L'IME può sottoporre pareri o raccomandazioni ai governi e al Consiglio su politiche che possono influire sulla situazione monetaria interna ed esterna nella Comunità e in particolare sul funzionamento dello SME.

5.2. Il Consiglio dell'IME può altresì rivolgere raccomandazioni alle autorità monetarie degli Stati membri in merito alla conduzione della loro politica monetaria.

5.3. Conformemente all'articolo 109F, paragrafo 6, del trattato, l'IME viene consultato dal Consiglio in ordine ad ogni proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze.

Nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e dell'IME, quest'ultimo viene consultato dalle autorità degli Stati membri circa ogni progetto legislativo rientrante nelle sue competenze, in particolare per quanto riguarda l'articolo 4.2.

5.4. Conformemente all'articolo 109F, paragrafo 5, del trattato, l'IME può decidere di pubblicare i propri pareri e le proprie raccomandazioni.

Articolo 6

Funzioni operative e tecniche

6.1. L'IME:

- provvede a rendere multilaterali le posizioni risultanti dagli interventi delle banche centrali nazionali nelle valute comunitarie, nonché a rendere multilaterali i regolamenti intracomunitari;
- gestisce il meccanismo finanziario a brevissimo termine previsto dall'accordo del 13 marzo 1979 tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea che stabilisce le procedure operative del Sistema monetario europeo (in appresso definito "Accordo SME") e il meccanismo di sostegno monetario a breve termine previsto nell'accordo tra le banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea del 9 febbraio 1970 e successive modifiche;
- esercita le funzioni di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 1969/88, del 24 giugno 1988, che istituisce un meccanismo unico di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri.

6.2. L'IME può ricevere riserve monetarie dalle banche centrali nazionali ed emettere ECU in cambio di queste attività allo scopo di attuare l'accordo SME. Questi ECU possono essere usati dall'IME e dalle banche centrali nazionali come mezzo di

pagamento e per operazioni tra queste ultime e il primo. L'IME prende le necessarie misure amministrative per l'attuazione del presente paragrafo.

6.3. L'IME può concedere alle autorità monetarie dei Paesi terzi e alle istituzioni monetarie internazionali lo status di "Altri detentori" di ECU e fissa i termini e le condizioni secondo cui tali ECU possono essere acquistati, detenuti o usati dagli "Altri detentori".

6.4. L'IME ha il diritto di detenere e gestire riserve in valuta come agente per le banche centrali nazionali e a richiesta delle medesime. I profitti e le perdite inerenti a dette riserve spettano alla banca centrale nazionale depositante. L'IME svolge questa funzione sulla base di contratti bilaterali, conformemente alle norme stabilite in una decisione dell'IME. Tali norme garantiscono che le operazioni effettuate con dette riserve non interferiscano con la politica monetaria e la politica del cambio della competente autorità monetaria di uno Stato membro e siano coerenti con gli obiettivi dell'IME e con il corretto funzionamento del meccanismo di cambio dello SME.

Articolo 7

Altri compiti

7.1. Una volta all'anno l'IME invia una relazione al Consiglio sullo stato della preparazione per la terza fase dell'UEM. Tali relazioni includono una valutazione dei progressi compiuti verso la convergenza nella Comunità e trattano in particolare l'adattamento degli strumenti di politica monetaria e la preparazione delle procedure necessarie per l'attuazione di una politica monetaria unica nella terza fase, nonché i requisiti legali che le banche centrali devono soddisfare per diventare parte integrante del SEBC.

7.2. Conformemente alle decisioni del Consiglio di cui all'articolo 109F, paragrafo 7, del presente trattato, l'IME può assolvere altri compiti per la preparazione della terza fase.

Articolo 8

Indipendenza

I membri del Consiglio dell'IME che sono i rappresentanti delle loro istituzioni agiscono, per quanto riguarda le loro attività, conformemente alle proprie responsabilità. Nell'esercizio dei poteri e nell'adempimento dei compiti e dei doveri ad esso conferiti dal trattato e dal presente Statuto, il Consiglio dell'IME non può chiedere o ricevere istruzioni da istituzioni o organismi comunitari o dai governi degli Stati membri. Le istituzioni e gli organismi comunitari, nonché i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare il Consiglio dell'IME nell'assolvimento dei suoi compiti.

Articolo 9

Amministrazione

9.1. Conformemente all'articolo 109F, paragrafo 1, del presente trattato, l'IME è diretto e gestito dal Consiglio dell'IME.

9.2. Il Consiglio dell'IME comprende il presidente e i governatori delle banche centrali nazionali, uno dei quali esercita la carica di vicepresidente. Un governatore che sia impossibilitato a partecipare ad una riunione può nominare un altro rappresentante del suo istituto.

9.3. Il presidente è nominato, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione, secondo i casi, del Comitato dei governatori del Parlamento europeo e del Consiglio. Il presidente è prescelto tra le persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Soltanto i

cittadini degli Stati membri possono ricoprire la carica di presidente dell'IME. Il Consiglio dell'IME nomina il vicepresidente. Il presidente e il vicepresidente sono nominati per un periodo di tre anni.

9.4. Il presidente svolge i suoi compiti a tempo pieno. Egli non può impegnarsi in altre occupazioni, retribuite o no, a meno che il Consiglio dell'IME non conceda eccezionalmente una deroga.

9.5. Il presidente:

- prepara e presiede le riunioni del Consiglio dell'IME;
- fatto salvo l'articolo 22, presenta all'esterno le opinioni dell'IME;
- è responsabile della gestione quotidiana dell'IME.

In assenza del presidente, i suoi compiti sono esercitati dal vicepresidente.

9.6. Le condizioni e le modalità di impiego del presidente, in particolare il trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con l'IME e sono fissati dal Consiglio dell'IME su proposta di un Comitato che comprende tre membri nominati dal Comitato dei governatori, o secondo i casi, dal Consiglio dell'IME e tre membri nominati dal Consiglio. Il presidente non ha diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.

9.7. Qualora il presidente non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio dell'IME.

9.8. Il regolamento interno dell'IME è adottato dal Consiglio dell'IME.

Articolo 10

Riunioni del Consiglio dell'IME e procedure di voto

10.1. Il Consiglio dell'IME si riunisce almeno dieci volte l'anno. Gli atti delle riunioni sono riservati. Il Consiglio dell'IME, deliberando all'unanimità, può decidere di rendere pubblici i risultati delle sue deliberazioni.

10.2. Ciascun membro del Consiglio dell'IME o la persona da lui nominata dispone di un voto.

10.3. Salvo disposizione contraria del presente statuto, il Consiglio dell'IME decide a maggioranza semplice dei suoi membri.

10.4. Le decisioni da prendere nel contesto degli articoli 4.2., 5.4., 6.2. e 6.3. richiedono l'unanimità dei membri del Consiglio dell'IME.

L'adozione di pareri e raccomandazioni ai sensi degli articoli 5.1. e 5.2., l'adozione di decisioni conformemente agli articoli 6.4., 16 e 23.6. nonché l'adozione di indirizzi ai sensi dell'articolo 15.3. richiedono la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri del Consiglio dell'IME.

Articolo 11

Cooperazione interistituzionale e obblighi di rendiconto

11.1. Il presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono prendere parte senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dell'IME.

11.2. Il presidente dell'IME è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio qualora il Consiglio discuta questioni relative agli obiettivi e ai compiti dell'IME.

11.3. Alla data che sarà stabilita nel regolamento interno, l'IME prepara un rapporto annuale delle sue attività e delle condizioni monetarie e finanziarie nella Comunità. Il rapporto annuale, congiuntamente con i conti annuali dell'IME, è inviato al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo.

Il presidente dell'IME può essere ascoltato, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo.

11.4. I rapporti pubblicati dall'IME vengono messi gratuitamente a disposizione delle parti interessate.

Articolo 12
Moneta di denominazione

Le operazioni dell'IME sono espresse in ECU.

Articolo 13
Sede

Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede dell'IME sarà adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo.

Articolo 14
Capacità giuridica

L'IME, che conformemente all'articolo 109F, paragrafo 1, del trattato è dotato di personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle rispettive legislazioni nazionali alle persone giuridiche; esso può, in particolare, acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.

Articolo 15
Atti giuridici

15.1. L'IME, nell'assolvimento dei propri compiti e alle condizioni stabilite nel presente Statuto:

- formula pareri;
- rivolge raccomandazioni;
- adotta indirizzi e prende decisioni rivolti alle banche centrali nazionali.

15.2. I pareri e le raccomandazioni dell'IME non sono vincolanti.

15.3. Il Consiglio dell'IME può adottare indirizzi che stabiliscano i metodi per la realizzazione delle condizioni necessarie al SEBC per esercitare le sue funzioni nella terza fase. Gli indirizzi dell'IME non sono vincolanti; essi sono sottoposti alla BCE che decide in merito.

15.4. Fatto salvo l'articolo 3.1., una decisione dell'IME è vincolante in tutti i suoi elementi per i destinatari. Gli articoli 190 e 191 del trattato si applicano a dette decisioni.

Articolo 16

Risorse finanziarie

16.1. L'IME è dotato di risorse proprie. L'entità delle risorse dell'IME è determinata dal Consiglio dell'IME, per garantire un reddito stimato necessario per coprire le spese amministrative sostenute dall'IME nell'adempimento dei suoi compiti e delle sue funzioni.

16.2. Le risorse dell'IME, determinate conformemente all'articolo 16.1., sono costituite con contributi delle banche centrali nazionali conformemente allo schema di cui all'articolo 29.1. dello Statuto del SEBC e versate all'atto dell'istituzione dell'IME. A tal fine i dati statistici da usare per la determinazione dello schema sono forniti dalla Commissione conformemente alle norme adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato dei governatori e del Comitato di cui all'articolo 109C del trattato.

16.3. Il Consiglio dell'IME, deliberando alla maggioranza qualificata, determina la forma di versamento dei contributi.

Articolo 17

Conti annuali e revisione dei conti

17.1. L'esercizio finanziario dell'IME inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre.

17.2. Il Consiglio dell'IME adotta un bilancio preventivo annuale prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario.

17.3. I conti annuali sono redatti secondo i principi stabiliti dal Consiglio dell'IME. I conti annuali sono approvati dal Consiglio dell'IME e in seguito pubblicati.

17.4. I conti annuali vengono verificati da revisori esterni indipendenti, approvati dal Consiglio dell'IME. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili dell'IME e di essere pienamente informati circa le sue operazioni.

Le disposizioni dell'articolo 188C del trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione dell'IME.

17.5. Un'eccedenza dell'IME viene trasferita nell'ordine seguente:

a) un importo determinato dal Consiglio dell'IME viene trasferito nel Fondo generale di riserva dell'IME;

b) il resto dell'eccedenza viene distribuito alle banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.

17.6. Nel caso in cui l'IME subisca una perdita, il deficit è compensato dal Fondo generale di riserva dell'IME. I resti di deficit residuo sono coperti con contributi delle banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.

Articolo 18

Organico

18.1. Il Consiglio dell'IME stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti dell'IME.

18.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie tra l'IME e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni specificate nelle condizioni di impiego.

Articolo 19

Controllo giudiziario e materie connesse

19.1. Gli atti o le omissioni dell'IME sono soggetti a esame e interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni previste dal trattato. L'IME può avviare un'azione legale nei casi ed alle condizioni previste dal trattato.

19.2. Le controversie tra, da un lato, l'IME e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono soggette alla giurisdizione dei tribunali nazionali competenti, salvo i casi in cui la giurisdizione è attribuita alla Corte di giustizia.

19.3. L'IME è soggetto al regime di responsabilità previsto dall'articolo 215 del trattato.

19.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall'IME o per suo conto.

19.5. La decisione dell'IME di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal Consiglio dell'IME.

Articolo 20

Segreto professionale

20.1. I membri del Consiglio dell'IME e il personale dell'IME hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.

20.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che prevede uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.

Articolo 21

Privilegi e immunità

L'IME beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, [allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee] ⁽⁶¹¹⁾.

⁽⁶¹¹⁾ Testo soppresso dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997.

Articolo 22

Poteri di firma

L'IME è legalmente vincolato nei confronti di terzi dal suo presidente o dal vicepresidente ovvero dalla firma di due membri del personale dell'IME che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto dell'IME.

Articolo 23

Liquidazione dell'IME

23.1. Conformemente all'articolo 109L del trattato, l'IME è messo in liquidazione al momento dell'istituzione della BCE. Tutte le attività e passività dell'IME sono automaticamente trasferite alla BCE e quest'ultima liquida l'IME conformemente alle disposizioni del presente articolo. La liquidazione deve essere portata a termine per l'inizio della terza fase.

23.2. Il meccanismo per la creazione di ECU a fronte di oro e dollari statunitensi, di cui all'articolo 17 dell'accordo SME, sarà liquidato entro il primo giorno della terza fase dell'unione economica e monetaria conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 di detto accordo.

23.3. Tutte le attività e le passività derivanti dal meccanismo di finanziamento a brevissimo termine e dal meccanismo di sostegno monetario a breve termine, come previsto agli accordi di cui all'articolo 6.1., sono regolate entro il primo giorno della terza fase.

23.4. Tutte le restanti attività dell'IME saranno cedute e le passività restanti dell'IME saranno regolate.

23.5. I ricavi della liquidazione, di cui all'articolo 23.4., saranno distribuiti alle banche centrali nazionali in conformità dello schema di cui all'articolo 16.2.

23.6. Il Consiglio dell'IME può adottare le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 23.4. e 23.5.

23.7. Al momento dell'istituzione della BCE, il presidente dell'IME lascia l'incarico.

Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi

Protocollo (n. 5)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104C del trattato che istituisce la Comunità europea,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo 1

I valori di riferimento di cui all'articolo 104C, paragrafo 2, del trattato sono:

- il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
- il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.

Articolo 2

Nell'articolo 104C del trattato e nel presente protocollo:

- per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;
- per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;
- per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;
- per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.

Articolo 3

Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2, primo trattino, del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi derivanti dal trattato in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.

Articolo 4

I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'articolo 109J del trattato che istituisce la Comunità europea

Protocollo (n. 6)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunità nel processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'unione economica e monetaria di cui all'articolo 109J, paragrafo 1, del trattato,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

Articolo 1

Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 109J, paragrafo 1, primo trattino, del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.

Articolo 2

Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 109J, paragrafo 1, secondo trattino, del trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104C, paragrafo 6, del trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

Articolo 3

Il criterio relativo alla partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 109J, paragrafo 1, terzo trattino, del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare, e per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro.

Articolo 4

Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 109J, paragrafo 1, quarto trattino, del presente trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno

conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.

Articolo 5

I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Articolo 6

Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, dell'IME o della BCE, a seconda dei casi, nonché del Comitato di cui all'articolo 109C del trattato, adotta le disposizioni atte a precisare i dettagli dei criteri di convergenza di cui all'articolo 109J del trattato, che pertanto sono destinate a sostituire il presente protocollo.

Protocollo che modifica il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee

Protocollo (n. 7) ⁽⁶¹²⁾

Le Alte Parti contraenti,

considerando che, conformemente all'articolo 40 dello statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea nonché conformemente all'articolo 21 dello statuto dell'Istituto monetario europeo, la Banca centrale europea e l'Istituto monetario europeo beneficiano sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari all'assolvimento dei loro compiti,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

⁽⁶¹²⁾ Protocollo abrogato dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997.

Articolo unico

Al protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, sono aggiunte le seguenti disposizioni:

"Articolo 23

Il presente protocollo si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale, senza pregiudizio delle disposizioni del protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

La Banca centrale europea sarà, inoltre, esente da qualsiasi forma fiscale e parafiscale al momento degli aumenti del suo capitale, nonché dalle varie formalità che tali operazioni potranno comportare nello Stato in cui ha la propria sede.

L'attività della Banca e dei suoi organi svolgentesi secondo le condizioni dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, non darà luogo all'applicazione di tasse sulla cifra d'affari.

Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì all'Istituto monetario europeo. Il suo scioglimento e la sua liquidazione non comporteranno alcuna imposizione fiscale".

Protocollo sulla Danimarca

Protocollo (n. 8)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano la Danimarca,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

le disposizioni dell'articolo 14 del protocollo sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea lasciano impregiudicato il diritto della Banca nazionale di Danimarca di svolgere le sue attuali attività nei territori del Regno di Danimarca che non fanno parte della Comunità.

Protocollo sul Portogallo

Protocollo (n. 9)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Portogallo,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

1. Il Portogallo è autorizzato a mantenere in vigore la possibilità conferita alle regioni autonome delle Azzorre e di Madera di beneficiare di crediti esenti da interessi concessi dal Banco de Portugal conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa portoghese.

2. Il Portogallo si impegna a continuare ad adoperarsi al massimo per por fine al più presto a tale facilitazione creditizia.

Protocollo sulla transizione alla terza fase dell'unione economica e monetaria

Protocollo (n. 10)

Le Alte Parti contraenti,

dichiarano, firmando le nuove disposizioni del trattato concernenti l'unione economica e monetaria, il carattere irreversibile della transizione della Comunità alla terza fase dell'unione economica e monetaria.

Di conseguenza tutti gli Stati membri, che soddisfino o non soddisfino le condizioni per l'adozione di una moneta unica, devono rispettare la volontà che la Comunità entri prontamente nella terza fase e, quindi, nessuno Stato membro deve impedire il passaggio a tale fase.

Qualora la data di inizio della terza fase non sia ancora stata fissata alla fine del 1997, gli Stati membri, le istituzioni della Comunità e gli altri organismi interessati devono ultimare nel 1998 tutti i lavori preparatori richiesti per consentire alla Comunità di entrare irrevocabilmente nella terza fase il 1° gennaio 1999 e permettere il pieno funzionamento della BCE e del SEBC a decorrere da tale data.

Il presente protocollo è allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

Protocollo su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Protocollo (n. 11)

Le Alte Parti contraenti,

riconoscendo che il Regno Unito non deve essere obbligato né deve impegnarsi a passare alla terza fase dell'unione economica e monetaria senza che il suo governo e il suo Parlamento abbiano preso una decisione autonoma in questo senso,

prendendo atto della prassi del governo del Regno Unito di finanziare il suo fabbisogno di prestiti mediante la vendita del debito al settore privato,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

1. Il Regno Unito notifica al Consiglio se intende passare alla terza fase prima che il Consiglio proceda alla valutazione prevista dall'articolo 109J, paragrafo 2, del trattato.

A meno che il Regno Unito notifichi al Consiglio che intende passare alla terza fase, esso non ha nessun obbligo di farlo.

Qualora non sia stabilita una data di inizio della terza fase conformemente all'articolo 109I, paragrafo 3 del trattato, il Regno Unito può notificare l'intenzione di passare alla terza fase anteriormente al 1° gennaio 1998.

2. I punti da 3 a 9 producono effetto se il Regno Unito notifica al Consiglio che non intende passare alla terza fase.

3. Il Regno Unito non viene incluso nella maggioranza degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie di cui all'articolo 109J, paragrafo 2, secondo trattino e paragrafo 3, primo trattino, del trattato.

4. Il Regno Unito mantiene i suoi poteri nel settore della politica monetaria conformemente alla legislazione nazionale.

5. Gli articoli 3A, paragrafo 2, 104C, paragrafi 1, 9 e 11, 105, paragrafi da 1 a 5, 105A, 107, 108, 108A, 109, 109A, paragrafi 1 e 2, lettera b), e 109L, paragrafi 4 e 5, del trattato non si applicano al Regno Unito. In queste disposizioni i riferimenti alla Comunità o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali non riguardano la Banca d'Inghilterra.

6. Gli articoli 109E, paragrafo 4, e 109H e I del trattato continuano ad essere applicabili al Regno Unito. Gli articoli 109C, paragrafo 4, e 109M si applicano al Regno Unito come se quest'ultimo usufruisse di una deroga.

7. Il diritto di voto del Regno Unito è sospeso per quanto riguarda gli atti del Consiglio di cui agli articoli elencati al punto 5. A tal fine il voto ponderato del Regno Unito è escluso da qualsiasi calcolo della maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 109K, paragrafo 5 del trattato.

Il Regno Unito non ha inoltre il diritto di partecipare alla nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del Comitato esecutivo della BCE, conformemente agli articoli 109A, paragrafo 2, lettera b), e 109L, paragrafo 1, del trattato.

8. Gli articoli 3, 4, 6, 7, 9.2., 10.1., 10.3., 11.2., 12.1., 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della Banca centrale europea ("Statuto") non si applicano al Regno Unito.

In tali articoli i riferimenti alla Comunità o agli Stati membri non riguardano il Regno Unito e i riferimenti alle banche centrali nazionali o ai partecipanti al capitale non riguardano la Banca d'Inghilterra.

I riferimenti negli articoli 10.3. e 30.2. dello Statuto al "capitale sottoscritto della BCE" non includono il capitale sottoscritto dalla Banca d'Inghilterra.

9. L'articolo 109L, paragrafo 3, del trattato e gli articoli da 44 a 48 dello Statuto producono effetto, indipendentemente dal fatto che uno Stato membro usufruisca o meno di una deroga, con i seguenti emendamenti:

a) all'articolo 44, i riferimenti ai compiti della BCE e dell'IME includono i compiti che devono ancora essere assolti nella terza fase a motivo dell'eventuale decisione del Regno Unito di non passare a tale fase;

b) oltre ai compiti previsti dall'articolo 47, la BCE svolge anche funzioni di consulenza in merito alle decisioni del Consiglio concernenti il Regno Unito, adottate ai sensi dell'articolo 10, lettere a) e c), del presente protocollo, e contribuisce alla preparazione delle medesime;

c) la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle banche centrali nazionali degli Stati membri con deroga.

10. Qualora il Regno Unito non passi alla terza fase, gli è consentito cambiare la propria notifica in qualsiasi momento successivamente all'inizio di detta fase. In tal caso:

a) il Regno Unito ha il diritto di passare alla terza fase, purché soddisfi le necessarie condizioni. Il Consiglio, su richiesta del Regno Unito, decide, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 109K, paragrafo 2, del trattato, se tale Paese soddisfa le condizioni necessarie;

b) la Banca d'Inghilterra versa il capitale sottoscritto, trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta e contribuisce alle riserve della BCE sulla stessa base della banca centrale nazionale dello Stato membro la cui deroga sia stata abolita;

c) il Consiglio, alle condizioni e in conformità della procedura di cui all'articolo 109L, paragrafo 5, del trattato, adotta ogni altra decisione necessaria per permettere al Regno Unito di passare alla terza fase.

Se il Regno Unito passa alla terza fase conformemente alle disposizioni del presente punto, i punti da 3 a 9 del presente protocollo cessano di produrre effetto.

11. In deroga alle disposizioni degli articoli 104 e 109E, paragrafo 3, del trattato e dell'articolo 21.1. dello Statuto, il governo del Regno Unito può mantenere la linea di credito ("Ways and Means") presso la Banca d'Inghilterra fintantoché il Regno Unito non passi alla terza fase.

Protocollo su talune disposizioni relative alla Danimarca

Protocollo (n. 12)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando risolvere, conformemente agli obiettivi generali del trattato che istituisce la Comunità europea, taluni problemi particolari attualmente esistenti,

tenendo conto che la Costituzione danese prevede disposizioni che possono implicare il ricorso al referendum in Danimarca preliminarmente alla partecipazione danese alla terza fase dell'unione economica e monetaria,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

1. Il Governo danese notifica al Consiglio la sua posizione in merito alla partecipazione alla terza fase prima che il Consiglio proceda alla valutazione prevista dall'articolo 109J, paragrafo 2, del trattato.
2. Qualora venga notificato che la Danimarca non parteciperà alla terza fase, la Danimarca usufruirà di un'esenzione. L'esenzione comporta l'applicabilità alla Danimarca di tutti gli articoli e le disposizioni del trattato e dello statuto del SEBC relativi ad una deroga.
3. In tal caso la Danimarca non viene inclusa nella maggioranza degli Stati membri che soddisfano le condizioni necessarie di cui all'articolo 109J, paragrafo 2, secondo trattino, e paragrafo 3, primo trattino, del trattato.
4. Quanto all'abrogazione dell'esenzione, la procedura di cui all'articolo 109K, paragrafo 2, è avviata soltanto a richiesta della Danimarca.
5. In caso di abrogazione dell'esenzione non si applicano più le disposizioni del presente protocollo.

Protocollo sulla Francia

Protocollo (n. 13)

Le Alte Parti contraenti,

desiderando tener conto di un aspetto specifico concernente la Francia,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

la Francia manterrà il privilegio dell'emissione monetaria nei suoi territori d'oltremare alle condizioni fissate dalla sua legislazione nazionale e avrà il diritto esclusivo di fissare la parità del franco CFP.

Protocollo sulla politica sociale

Protocollo (n. 14)

Le Alte Parti contraenti,

constatando che undici Stati membri, ossia il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese, desiderano proseguire sulla via tracciata dalla carta sociale del 1989; che essi hanno raggiunto tra loro un accordo a tal fine; che tale accordo è allegato al presente protocollo; che il presente protocollo e il suddetto accordo lasciano impregiudicate le disposizioni del trattato, segnatamente quelle che trattano della politica sociale che costituiscono parte integrante dell'"acquis communautaire",

1) convengono di autorizzare detti undici Stati membri a fare ricorso alle istituzioni, alle procedure e ai meccanismi del trattato allo scopo di prendere tra loro ed applicare, per quanto li riguarda, gli atti e le decisioni necessari per rendere effettivo il suddetto accordo.

2) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non partecipa alle deliberazioni e all'adozione da parte del Consiglio delle proposte fatte dalla Commissione sulla base del presente protocollo e del suddetto accordo.

In deroga all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, gli atti del Consiglio che ai sensi del presente protocollo devono essere adottati a maggioranza qualificata sono adottati se hanno ottenuto almeno cinquantadue voti. L'unanimità dei membri del Consiglio, ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è necessaria per gli atti del Consiglio che devono essere adottati all'unanimità, nonché per quelli che costituiscono emendamenti della proposta della Commissione ⁽⁶¹³⁾.

Gli atti adottati dal Consiglio, nonché le eventuali conseguenze finanziarie diverse dalle spese amministrative sostenute dalle istituzioni non sono applicabili al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

3) Il presente protocollo è allegato al trattato che istituisce la Comunità europea.

⁽⁶¹³⁾ Comma così modificato dall'art. 15 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati in seguito all'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, così come modificato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea in seguito alla mancata adesione della Norvegia.

sulla politica sociale concluso tra gli Stati membri della Comunità europea ad eccezione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Accordo

Le undici Alte Parti contraenti sottoscritte, ossia il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese (in appresso denominati «Stati membri»),

desiderando mettere in atto, in base all'"acquis communautaire", la Carta sociale del 1989,

tenendo conto del protocollo sulla politica sociale,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Comunità e gli Stati membri hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo, la lotta contro le esclusioni. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e della necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità.

Articolo 2

1. Per conseguire gli obiettivi previsti all'articolo 1, la Comunità sostiene e completa l'azione degli Stati membri nei seguenti settori:

- miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,
- condizioni di lavoro,
- informazione e consultazione dei lavoratori,
- parità tra uomini e donne per quanto riguarda le loro opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,

- integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 127 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso denominato "il trattato").

2. A tal fine il Consiglio può adottare mediante direttive le prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro. Tali direttive eviteranno di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.

Il Consiglio delibera in conformità della procedura di cui all'articolo 189C del trattato e previa consultazione del Comitato economico e sociale.

3. Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, nei seguenti settori:

- sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,
- protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contratto di lavoro,
- rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, compresa la cogestione, fatto salvo il paragrafo 6,
- condizioni di impiego dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano regolarmente nel territorio della Comunità,
- contributi finanziari volti alla promozione dell'occupazione e alla creazione di posti di lavoro, fatte salve le disposizioni relative al Fondo sociale europeo.

4. Uno Stato membro può affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto le direttive prese in applicazione dei paragrafi 2 e 3.

In tal caso esso si assicura che, al più tardi alla data in cui una direttiva deve essere recepita conformemente all'articolo 189, le parti sociali abbiano stabilito mediante accordo le necessarie disposizioni, fermo restando che lo Stato membro interessato deve prendere le misure necessarie che gli permettano di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti da detta direttiva.

5. Le disposizioni adottate a norma del presente articolo non ostano a che uno Stato membro mantenga e stabilisca misure, per una maggiore protezione, compatibili con il trattato.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle retribuzioni, al diritto di associazione, al diritto di sciopero né al diritto di serrata.

Articolo 3

1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.

2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.

3. Se, dopo tale consultazione, dovesse ritenere opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, eventualmente, una raccomandazione.

4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 4. La durata della procedura non potrà superare nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione.

Articolo 4

1. Il dialogo fra le parti sociali a livello comunitario può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi.

2. Gli accordi conclusi a livello comunitario sono attuati secondo le procedure e la prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 2, e a richiesta congiunta delle Parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo allorché l'accordo in questione contiene una o più disposizioni relative ad uno dei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nel qual caso esso delibera all'unanimità.

Articolo 5

Per conseguire gli obiettivi dell'articolo 1 e fatte salve le altre disposizioni del trattato, la Commissione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e facilita il coordinamento della loro azione nei settori della politica sociale contemplati dal presente accordo.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

2. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura,
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

3. Il presente articolo non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici intesi a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte delle donne ovvero a evitare o compensare svantaggi nella loro carriera professionale.

Articolo 7

La Commissione elabora una relazione annuale sugli sviluppi nella realizzazione degli obiettivi dell'articolo 1, compresa la situazione demografica nella Comunità. Essa trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione ad elaborare relazioni sui problemi particolari concernenti la situazione sociale.

Dichiarazioni

1. Dichiarazione relativa all'articolo 2, paragrafo 2.

Le undici Alte Parti contraenti prendono atto che nelle discussioni sull'articolo 2, paragrafo 2, del presente accordo è stato convenuto che la Comunità, nel fissare le prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, non intende sfavorire senza giustificati motivi i lavoratori delle piccole e medie imprese.

2. Dichiarazione relativa all'articolo 4, paragrafo 2.

Le undici Alte Parti contraenti dichiarano che la prima delle modalità d'applicazione degli accordi fra le parti sociali a livello comunitario, cui l'articolo 4, paragrafo 2, fa riferimento, consisterà nello sviluppare, attraverso un negoziato collettivo e secondo le norme di ciascuno Stato membro, il contenuto di detti accordi e che pertanto tale modalità non implica l'obbligo per gli Stati membri di applicare direttamente detti accordi o di elaborare norme per il loro recepimento né l'obbligo di modificare le disposizioni interne in vigore per facilitarne l'attuazione.

Protocollo sulla coesione economica e sociale

Protocollo (n. 15)

Le Alte Parti contraenti,

ricordando che l'Unione si propone l'obiettivo di promuovere il progresso economico e sociale, in particolare mediante il rafforzamento della coesione economica e sociale;

ricordando che l'articolo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede tra l'altro di promuovere la coesione economica e sociale e la solidarietà tra gli Stati membri e che il rafforzamento di tale coesione figura tra le azioni della Comunità enunciate all'articolo 3 del trattato;

ricordando che le disposizioni della parte terza, titolo XIV, sulla coesione economica e sociale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione comunitaria nel settore della coesione economica e sociale, compresa la possibilità di creare un nuovo fondo;

ricordando che le disposizioni della parte terza, titolo XII, sulle reti transeuropee e titolo XVI, sull'ambiente prevedono un Fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993;

convinte che il progresso verso l'unione economica e monetaria contribuirà alla crescita economica di tutti gli Stati membri;

constatando che i fondi strutturali della Comunità saranno raddoppiati in termini reali tra il 1987 e il 1993, implicando considerevoli trasferimenti, specialmente in termini di percentuale del PIL degli Stati membri meno prosperi;

constatando che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere;

considerando il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi strutturali;

prendendo atto del desiderio di modulare i livelli della partecipazione comunitaria ai programmi e ai progetti in alcuni Paesi;

prendendo atto della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie,

ribadiscono che la promozione della coesione economica e sociale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo della Comunità e sottolineano l'importanza dell'inclusione della coesione economica e sociale negli articoli 2 e 3 del trattato;

ribadiscono la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi della Comunità nel settore della coesione;

ribadiscono la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica e sociale e si dichiarano disposti a riesaminare le esigenze di capitale della BEI non appena ciò sia a tal fine necessario;

ribadiscono la necessità di un'approfondita valutazione del funzionamento e dell'efficienza dei fondi strutturali nel 1992 e la necessità di riesaminare, in tale occasione, l'adeguata dimensione di tali fondi alla luce dei compiti della Comunità nel settore della coesione economica e sociale;

convengono che il Fondo di coesione da istituire entro il 31 dicembre 1993 erogherà contributi finanziari comunitari a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90% della media comunitaria i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 104C del trattato;

dichiarano l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi strutturali;

dichiarano di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione comunitaria nel contesto di programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi;

riconoscono la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica e sociale e si dichiarano disposte ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie;

dichiarano l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie.

convengono di allegare il presente protocollo al trattato che istituisce la Comunità europea.

Protocollo sul Comitato economico e sociale e sul Comitato delle regioni

Protocollo (n. 16)

Le Alte Parti contraenti,

hanno convenuto la disposizione seguente, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea:

il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno una struttura organizzativa comune.

Protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee ⁽⁶¹⁴⁾

Protocollo (n. 17)

Le Alte Parti contraenti,

hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee:

nessuna disposizione del trattato sull'Unione europea, dei trattati che istituiscono le Comunità europee e dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3. della Costituzione irlandese.

⁽⁶¹⁴⁾ Dichiarazione della Alte Parti contraenti del trattato sull'Unione europea:

"Le Alte Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,

visto il protocollo n. 17 del suddetto trattato sull'Unione, allegato al trattato medesimo ed ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

espongono la seguente interpretazione giuridica:

era ed è loro intento che il protocollo non limiti la libertà di circolazione tra gli Stati membri né, conformemente a condizioni eventualmente stabilite, secondo il diritto comunitario, dalla legislazione irlandese, la libertà di ottenere o di rendere disponibili in Irlanda informazioni relative a servizi legalmente disponibili negli Stati membri.

Allo stesso tempo le Alte Parti contraenti solennemente dichiarano che, in caso di futuro emendamento costituzionale in Irlanda concernente la materia oggetto dell'articolo 40.3.3 della costituzione irlandese, che non sia in contrasto con l'intento delle Alte Parti contraenti testé espresso, esse considereranno con favore, dopo l'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, una modifica del protocollo in questione volta ad estendere l'applicazione a siffatto emendamento costituzionale, se richiesto dall'Irlanda".

Dichiarazioni ⁽⁶¹⁵⁾

1. Dichiarazione sulla protezione civile, l'energia e il turismo
2. Dichiarazione sulla cittadinanza di uno Stato membro
3. Dichiarazione sulla parte terza, titoli III e VI, del trattato che istituisce la Comunità europea
4. Dichiarazione sulla parte terza, titolo VI, del trattato che istituisce la Comunità europea
5. Dichiarazione sulla cooperazione monetaria con i Paesi terzi
6. Dichiarazione sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e il Principato di Monaco
7. Dichiarazione sull'articolo 73D del trattato che istituisce la Comunità europea
8. Dichiarazione sull'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea
9. Dichiarazione sulla parte terza, titolo XVI, del trattato che istituisce la Comunità europea
10. Dichiarazione sugli articoli 109, 130R e 130Y del trattato che istituisce la Comunità europea
11. Dichiarazione sulla direttiva del 24 novembre 1988 (emissioni)
12. Dichiarazione sul Fondo europeo di sviluppo
13. Dichiarazione sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea
14. Dichiarazione sulla Conferenza dei parlamenti
15. Dichiarazione sul numero dei membri della Commissione e del Parlamento europeo
16. Dichiarazione sulla gerarchia degli atti comunitari
17. Dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione
18. Dichiarazione sulla stima dei costi risultanti dalle proposte della Commissione
19. Dichiarazione sull'applicazione del diritto comunitario
20. Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto ambientale delle misure comunitarie
21. Dichiarazione sulla Corte dei conti
22. Dichiarazione sul Comitato economico e sociale
23. Dichiarazione sulla cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale
24. Dichiarazione sulla protezione degli animali
25. Dichiarazione sulla rappresentanza dei Paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea
26. Dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche della Comunità
27. Dichiarazione sul voto nel settore della politica estera e di sicurezza comune
28. Dichiarazione sulle modalità pratiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune
29. Dichiarazione sul regime linguistico nel settore della politica estera e di sicurezza comune
30. Dichiarazione sull'Unione dell'Europa occidentale
31. Dichiarazione sull'asilo
32. Dichiarazione sulla cooperazione di polizia

33. Dichiarazione sulle controversie tra la BCE e l'IME, da una parte, e i loro agenti, dall'altra

⁽⁶¹⁵⁾ Si riportano qui le dichiarazioni allegate al trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.

Dichiarazione sulla protezione civile, l'energia e il turismo

Dichiarazione (n. 1)

La Conferenza dichiara che la questione dell'inserimento nel trattato che istituisce la Comunità europea di titoli relativi ai settori menzionati nell'articolo 3, lettera t), di detto trattato sarà esaminata, in conformità della procedura di cui all'articolo N, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, sulla base di una relazione che la Commissione presenterà al Consiglio al più tardi nel 1996.

La Commissione dichiara che l'azione della Comunità in questi settori sarà portata avanti sulla base delle disposizioni vigenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee.

Dichiarazione sulla cittadinanza di uno Stato membro

Dichiarazione (n. 2)

La Conferenza dichiara che, ogniqualvolta nel trattato che istituisce la Comunità europea si fa riferimento a cittadini degli Stati membri, la questione se una persona abbia la nazionalità di questo o quello Stato membro sarà definita soltanto in riferimento al diritto nazionale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono precisare, a titolo di informazione, quali sono le persone che devono essere considerate come propri cittadini ai fini perseguiti dalla Comunità mediante una dichiarazione presentata alla Presidenza; se necessario, essi possono modificare tale dichiarazione.

Dichiarazione sulla parte terza, titoli III e VI, del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 3)

La Conferenza afferma che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla parte III, titolo III, Capo 4, "Capitali e pagamenti", nonché al titolo VI, "Politica economica e monetaria", del presente trattato, la prassi consueta che prevede la riunione del Consiglio nella sua composizione dei ministri dell'economia e delle finanze continua, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 109J, paragrafi da 2 a 4, e all'articolo 109K, paragrafo 2.

Dichiarazione sulla parte terza, titolo VI, del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 4)

La Conferenza afferma che il presidente del Consiglio europeo inviterà i ministri dell'economia e delle finanze a partecipare alle sessioni del Consiglio europeo quando questo discute questioni relative all'unione economica e monetaria.

Dichiarazione sulla cooperazione monetaria con i Paesi terzi

Dichiarazione (n. 5)

La Conferenza afferma che la Comunità si propone di contribuire alla stabilità delle relazioni monetarie internazionali. A tal fine, la Comunità è disposta a cooperare con altri Paesi europei e con quei Paesi non europei con i quali essa intrattiene stretti legami economici.

Dichiarazione sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino, lo Stato della Città del Vaticano e il Principato di Monaco

Dichiarazione (n. 6)

La Conferenza conviene che il trattato che istituisce la Comunità europea lascia impregiudicate le attuali relazioni monetarie tra Italia e Repubblica di San Marino, tra Italia e Stato della Città del Vaticano e tra Francia e Principato di Monaco fino all'introduzione dell'ECU come moneta unica della Comunità.

La Comunità si impegna a facilitare la rinegoziazione degli attuali accordi che risultasse necessaria a seguito dell'introduzione dell'ECU come moneta unica.

Dichiarazione sull'articolo 73D del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 7)

La Conferenza afferma che il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni delle rispettive legislazioni tributarie di cui all'articolo 73D, paragrafo 1, lettera a), del presente trattato si applica soltanto per quanto riguarda le pertinenti disposizioni vigenti alla fine del 1993. Tuttavia, la presente dichiarazione si applica soltanto ai movimenti di capitali ed ai pagamenti tra Stati membri.

Dichiarazione sull'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 8)

La Conferenza sottolinea che l'espressione "accordi formali" utilizzata nell'articolo 109, paragrafo 1 non è intesa a creare una nuova categoria di accordi internazionali ai sensi del diritto comunitario.

Dichiarazione sulla parte terza, titolo XVI, del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 9)

La Conferenza ritiene che, dato il crescente interesse che riveste la protezione della natura a livello nazionale, comunitario ed internazionale, la Comunità, nell'esercizio delle sue competenze in virtù delle disposizioni che figurano nella parte III, titolo XVI, del presente trattato, debba tener conto delle esigenze specifiche del settore.

Dichiarazione sugli articoli 109, 130R e 130Y del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 10)

La Conferenza ritiene che le disposizioni dell'articolo 109, paragrafo 5, dell'articolo 130R, paragrafo 4, secondo comma, e dell'articolo 130Y, non ledano i principi risultanti dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa AETS.

Dichiarazione sulla direttiva del 24 novembre 1988 (emissioni)

Dichiarazione (n. 11)

La Conferenza dichiara che le modifiche della legislazione comunitaria lasciano impregiudicate le deroghe concesse alla Spagna e al Portogallo fino al 31 dicembre 1999 in forza della direttiva del Consiglio del 24 novembre 1988 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Dichiarazione sul Fondo europeo di sviluppo

Dichiarazione (n. 12)

La Conferenza conviene che il Fondo europeo di sviluppo continuerà ad essere finanziato attraverso contributi nazionali conformemente alle attuali disposizioni.

Dichiarazione sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea

Dichiarazione (n. 13)

La Conferenza ritiene importante incoraggiare una maggiore partecipazione dei parlamenti nazionali alle attività dell'Unione europea.

A tal fine occorre intensificare lo scambio di informazioni tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. In questo contesto i governi degli Stati membri vigilano, tra l'altro, affinché i parlamenti nazionali possano disporre delle proposte legislative della Commissione in tempo utile per la loro informazione o per un eventuale esame.

La Conferenza reputa altresì importante che siano intensificati i contatti tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, in particolare mediante la concessione di appropriate agevolazioni reciproche ed incontri regolari tra parlamentari interessati agli stessi problemi.

Dichiarazione sulla Conferenza dei parlamenti

Dichiarazione (n. 14)

La Conferenza invita il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali a riunirsi, se necessario, in formazione di Conferenza dei parlamenti (o Assise).

La Conferenza dei parlamenti è consultata sui grandi orientamenti dell'Unione europea, fatte salve le competenze del Parlamento europeo ed i diritti dei parlamenti nazionali. Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione riferiscono ad ogni sessione della Conferenza dei parlamenti sullo stato dell'Unione.

Dichiarazione sul numero dei membri della Commissione e del Parlamento europeo

Dichiarazione (n. 15)

La Conferenza conviene che gli Stati membri esaminino i problemi relativi al numero dei membri della Commissione e al numero dei membri del Parlamento europeo alla fine del 1992 al più tardi, allo scopo di pervenire ad un accordo che consenta di stabilire la base giuridica necessaria per la fissazione del numero dei membri del Parlamento europeo in tempo utile per le elezioni del 1994. Le decisioni saranno prese, tenendo conto, in particolare della necessità di fissare il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo in una Comunità allargata.

Dichiarazione sulla gerarchia degli atti comunitari

Dichiarazione (n. 16)

La Conferenza conviene che la Conferenza intergovernativa che sarà convocata nel 1996 esaminerà in che misura sia possibile riconsiderare la classificazione degli atti comunitari per stabilire un'appropriata gerarchia tra le diverse categorie di norme.

Dichiarazione sul diritto di accesso all'informazione

Dichiarazione (n. 17)

La Conferenza ritiene che la trasparenza del processo decisionale rafforzi il carattere democratico delle istituzioni, nonché la fiducia del pubblico nei confronti dell'amministrazione. La Conferenza raccomanda pertanto che la Commissione presenti al Consiglio, entro il 1993, una relazione su misure intese ad accrescere l'accesso del pubblico alle informazioni di cui dispongono le istituzioni.

Dichiarazione sulla stima dei costi risultanti dalle proposte della Commissione

Dichiarazione (n. 18)

La Conferenza prende atto che la Commissione s'impegna, basandosi eventualmente sulle consultazioni che ritenga necessarie e rafforzando il suo sistema di valutazione della legislazione comunitaria, a tener conto, per quanto attiene alle sue proposte legislative, dei costi e dei benefici per le pubbliche autorità degli Stati membri e per l'insieme degli interessati.

Dichiarazione sull'applicazione del diritto comunitario

Dichiarazione (n. 19)

1. La Conferenza sottolinea che, per la coerenza e l'unità del processo di costruzione europea, è essenziale che ciascuno Stato membro recepisca integralmente e fedelmente nel proprio diritto nazionale le direttive comunitarie di cui è destinatario entro i termini prescritti dalle medesime.

Inoltre la Conferenza - pur riconoscendo che spetta a ciascuno Stato membro stabilire quale sia il modo migliore di applicare le disposizioni del diritto comunitario tenuto conto delle istituzioni, del sistema giuridico e delle altre condizioni che gli sono proprie, ma comunque nel rispetto dell'articolo 189 del trattato che istituisce la Comunità europea - reputa essenziale, per il buon funzionamento della Comunità, che le misure adottate nei vari Stati membri assicurino che il diritto comunitario sia in essi applicato con altrettanta efficacia e rigore del diritto nazionale.

2. La Conferenza invita la Commissione a vigilare, nell'esercizio delle competenze che le sono conferite dall'articolo 155 del trattato che istituisce la Comunità europea, affinché gli Stati membri rispettino i loro obblighi. Essa invita la Commissione a pubblicare periodicamente una relazione esauriente per gli Stati membri e per il Parlamento europeo.

Dichiarazione sulla valutazione dell'impatto ambientale delle misure comunitarie

Dichiarazione (n. 20)

La Conferenza prende atto dell'impegno della Commissione nel formulare le sue proposte nonché di quello degli Stati membri nell'attuarle, di tenere pienamente conto degli effetti di tali proposte sull'ambiente nonché del principio della crescita sostenibile.

Dichiarazione sulla Corte dei conti

Dichiarazione (n. 21)

La Conferenza sottolinea la particolare importanza che essa annette ai compiti che gli articoli 188A, 188B, 188C e 206 del trattato che istituisce la Comunità europea conferiscono alla Corte dei conti.

Essa chiede alle altre istituzioni comunitarie di esaminare con la Corte dei conti tutti i mezzi atti ad aumentare l'efficacia del suo lavoro.

Dichiarazione sul Comitato economico e sociale

Dichiarazione (n. 22)

La Conferenza conviene che il Comitato economico e sociale goda della stessa indipendenza di cui ha finora goduto la Corte dei conti per quanto riguarda il bilancio e la gestione del personale.

Dichiarazione sulla cooperazione con le associazioni di solidarietà sociale

Dichiarazione (n. 23)

La Conferenza sottolinea l'importanza che riveste, per il perseguimento degli obiettivi dell'articolo 117 del trattato che istituisce la Comunità europea, una cooperazione tra quest'ultima e le associazioni e le fondazioni di solidarietà sociale, in quanto organismi responsabili di istituti e servizi sociali.

Dichiarazione sulla protezione degli animali

Dichiarazione (n. 24)

La Conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, nonché gli Stati membri a tener pienamente conto, all'atto dell'elaborazione e dell'attuazione della legislazione comunitaria nei settori della politica agricola comune, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, delle esigenze in materia di benessere degli animali.

Dichiarazione sulla rappresentanza degli interessi dei Paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea

Dichiarazione (n. 25)

La Conferenza, rilevando che in circostanze eccezionali possono sorgere divergenze tra gli interessi dell'Unione e gli interessi dei Paesi e territori d'oltremare di cui all'articolo 227, paragrafi 3 e 5, lettere a) e b), del trattato che istituisce la Comunità europea, conviene che il Consiglio si sforzerà di trovare una soluzione conforme alla posizione dell'Unione. Tuttavia, qualora ciò risulti impossibile, la Conferenza conviene che lo Stato membro interessato possa agire separatamente nell'interesse di detti Paesi e territori d'oltremare senza che tale azione leda l'interesse della Comunità. Detto Stato membro informerà il Consiglio e la Commissione quando siffatta divergenza di interessi rischi di prodursi e, qualora un'azione separata sia inevitabile, affermerà chiaramente di agire nell'interesse di un territorio d'oltremare di cui sopra. La presente dichiarazione si applica anche a Macao e a Timor orientale.

Dichiarazione sulle regioni ultraperiferiche della Comunità

Dichiarazione (n. 26)

La Conferenza riconosce che le regioni ultraperiferiche della Comunità (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre e Madera e Isole Canarie) subiscono un notevole ritardo strutturale aggravato da vari fenomeni (grandi distanze, insularità, superficie ridotta, rilievo e clima difficile, dipendenza economica per quanto riguarda alcuni prodotti), la cui persistenza e il cui cumulo recano grave pregiudizio al loro sviluppo economico e sociale.

Essa ritiene che, sebbene le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del diritto derivato si applichino di pieno diritto alle regioni ultraperiferiche, sia nondimeno possibile adottare misure specifiche in loro favore se e finché esiste un bisogno oggettivo di prendere siffatte misure per uno sviluppo economico e sociale di tali regioni. Queste misure devono perseguire sia l'obiettivo della realizzazione del mercato interno sia quello di un riconoscimento della realtà regionale, affinché le regioni in questione possano raggiungere il livello economico e sociale medio della Comunità.

Dichiarazione sul voto nel settore della politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione (n. 27)

La Conferenza conviene che gli Stati membri, in relazione alle decisioni del Consiglio che richiedono l'unanimità, evitino per quanto possibile di impedire una decisione all'unanimità laddove esista una maggioranza qualificata a favore di detta decisione.

Dichiarazione sulle modalità pratiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione (n. 28)

La Conferenza conviene che la ripartizione dei lavori tra il Comitato politico e il Comitato dei Rappresentanti Permanenti sarà esaminata in un secondo tempo al pari delle modalità pratiche della fusione del Segretariato della Cooperazione politica con il Segretariato generale del Consiglio e della cooperazione fra quest'ultimo e la Commissione.

Dichiarazione sul regime linguistico nel settore della politica estera e di sicurezza comune

Dichiarazione (n. 29)

La Conferenza conviene che il regime linguistico applicabile è quello delle Comunità europee.

Per le comunicazioni COREU servirà da modello, per il momento, l'attuale prassi della cooperazione politica europea.

Tutti i testi inerenti alla politica estera e di sicurezza comune sottoposti al Consiglio europeo e al Consiglio o da questi adottati, nonché tutti i testi da pubblicare sono tradotti immediatamente e simultaneamente in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

Dichiarazione sull'Unione dell'Europa occidentale

Dichiarazione (n. 30)

La Conferenza prende atto delle dichiarazioni seguenti:

I. Dichiarazione

di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, che sono membri dell'Unione dell'Europa occidentale nonché dell'Unione europea, sul

ruolo dell'Unione dell'Europa occidentale e le sue relazioni con l'Unione europea e con l'Alleanza Atlantica

Introduzione

1. Gli Stati membri dell'UEO convengono della necessità di creare una vera e propria identità europea in materia di sicurezza e di difesa e di assumere accresciute responsabilità europee in materia di difesa. Tale identità sarà elaborata progressivamente attraverso un processo che comporterà tappe successive. L'UEO farà parte integrante del processo di sviluppo dell'Unione europea e intensificherà il suo contributo alla solidarietà nell'ambito dell'alleanza atlantica. Gli Stati membri dell'UEO convengono di rafforzare il ruolo dell'UEO, nella prospettiva a termine di una politica di difesa comune nell'ambito dell'Unione europea, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune, compatibile con quella dell'Alleanza Atlantica.

2. L'UEO si svilupperà come componente di difesa dell'Unione europea e come strumento per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. A tal fine essa formulerà una politica di difesa comune europea e vigilerà alla sua concreta realizzazione attraverso l'ulteriore sviluppo del suo ruolo operativo.

Gli Stati membri dell'UEO prendono atto dell'articolo J.4. riguardante la politica estera e di sicurezza comune del trattato sull'Unione europea del seguente tenore:

"1. La politica estera e di sicurezza comune comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione europea, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe successivamente condurre ad una difesa comune.

2. L'Unione chiede all'Unione dell'Europa occidentale, che fa parte integrante dello sviluppo dell'Unione europea, di elaborare e di porre in essere le decisioni e le azioni dell'Unione aventi implicazioni nel settore della difesa. Il Consiglio adotta, d'intesa con le istituzioni dell'UEO, le necessarie modalità pratiche.

3. Le questioni aventi implicazioni nel settore della difesa che sono disciplinate dal presente articolo non sono soggette alle procedure di cui all'articolo J.3.

4. La politica dell'Unione ai sensi del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, e rispetta gli obblighi derivanti per alcuni Stati membri dal trattato dell'Atlantico del Nord ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in questo ambito.

5. Le disposizioni del presente articolo non ostano allo sviluppo di una più stretta cooperazione fra due o più Stati membri a livello bilaterale, nell'ambito dell'UEO e dell'Alleanza Atlantica, purché detta cooperazione non contravvenga a quella prevista dal presente titolo né la ostacoli.

6. Per promuovere il conseguimento dell'obiettivo del presente trattato e tenuto conto della scadenza del 1998 nell'ambito dell'articolo XII del trattato di Bruxelles modificato, le disposizioni del presente articolo potranno essere rivedute, come previsto all'articolo N, paragrafo 2, in base a una relazione che il Consiglio presenterà al Consiglio europeo nel 1996, contenente una valutazione dei progressi compiuti e dell'esperienza acquisita sino a quel momento".

A. Relazioni dell'UEO con l'Unione europea

3. L'obiettivo consiste nello sviluppare l'UEO per tappe quale componente di difesa dell'Unione europea. A tal fine l'UEO è disposta ad elaborare e a realizzare, su richiesta dell'Unione europea, le decisioni e le azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa.

A tal fine l'UEO instaurerà strette relazioni di lavoro con l'Unione europea adottando le seguenti misure:

- in forma appropriata, sincronizzazione delle date e dei luoghi delle riunioni e armonizzazione dei metodi di lavoro;
- fissazione di una stretta cooperazione tra il Consiglio e il Segretariato generale dell'UEO, da un lato, e il Consiglio dell'Unione e il Segretariato generale del Consiglio, dall'altro;
- esame dell'armonizzazione della successione e della durata delle rispettive presidenze;
- definizione delle opportune modalità in modo da assicurare che la Commissione delle Comunità europee sia periodicamente informata e, se del caso, consultata sulle attività dell'UEO conformemente al ruolo della Commissione nel quadro della politica estera e di sicurezza comune così come definita nel trattato sull'Unione europea;
- incentivazione di una più stretta cooperazione tra l'assemblea parlamentare dell'UEO e il Parlamento europeo.

Il Consiglio dell'UEO, d'intesa con le istituzioni competenti dell'Unione europea, adotterà le necessarie disposizioni di ordine pratico.

B. Relazioni tra l'UEO e l'Alleanza Atlantica

4. L'obiettivo consiste nello sviluppare l'UEO quale mezzo per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. L'UEO è conseguentemente disposta a sviluppare ulteriormente gli stretti legami di lavoro tra l'UEO e l'Alleanza, nonché a rafforzare il ruolo, le responsabilità ed i contributi degli Stati membri dell'UEO in seno all'Alleanza. Ciò avverrà sulla base della necessaria trasparenza e complementarità tra identità europea in materia di sicurezza e di difesa, quale si delinea, e l'Alleanza. L'UEO agirà in conformità delle posizioni adottate in sede di Alleanza Atlantica.

- Gli Stati membri dell'UEO intensificheranno il loro coordinamento sulle questioni riguardanti l'Alleanza che costituiscono un importante interesse comune, allo scopo di presentare posizioni congiunte, concertate in seno all'UEO, nel processo di consultazione dell'Alleanza, la quale resterà la sede essenziale di consultazione tra gli Alleati e il foro, in cui questi ultimi si accordano sulle politiche riguardanti i loro impegni in materia di sicurezza e di difesa in virtù del trattato dell'Atlantico del Nord.

- Ove necessario, le date e i luoghi delle riunioni saranno sincronizzati ed i metodi di lavoro saranno armonizzati.
- Sarà istituita una stretta cooperazione tra i Segretariati generali dell'UEO e della NATO.

C. Ruolo operativo dell'UEO

5. Il ruolo operativo dell'UEO sarà rafforzato mediante l'esame e la definizione di opportuni compiti, strutture e mezzi, riguardanti in particolare:

- il nucleo di pianificazione dell'UEO;
- una più stretta cooperazione militare complementare all'Alleanza, specialmente nei settori della logistica, dei trasporti, della formazione e della sorveglianza strategica;
- riunioni dei Capi di Stato maggiore dell'UEO;

- unità militari sotto la responsabilità dell'UEO.

Saranno successivamente valutate altre proposte, concernenti:

- il rafforzamento della cooperazione nel settore degli armamenti, allo scopo di istituire un'Agenzia europea per gli armamenti;
- la trasformazione dell'istituto dell'UEO in Accademia europea per la sicurezza e la difesa.

Le misure volte a rafforzare il ruolo operativo dell'UEO saranno pienamente compatibili con le disposizioni militari necessarie a garantire la difesa collettiva di tutti gli Alleati.

D. Altre misure

6. Come conseguenza delle misure di cui sopra e per agevolare il rafforzamento del ruolo dell'UEO, la sede del Consiglio e del segretariato generale dell'UEO sarà trasferita a Bruxelles.

7. La rappresentanza in seno al Consiglio dell'UEO deve essere tale da consentirgli di esercitare in permanenza le sue funzioni in conformità dell'articolo VIII del trattato di Bruxelles modificato. Gli Stati membri potranno ricorrere alla formula detta "del doppio cappello" - da definire successivamente - consistente nel designare i loro rappresentanti presso l'Alleanza e presso l'Unione europea.

8. L'UEO prende atto che, conformemente alle disposizioni dell'articolo J.4, paragrafo 6, concernenti la politica estera e di sicurezza comune del trattato sull'Unione europea, l'Unione deciderà di rivedere le disposizioni di detto articolo, allo scopo di conseguire l'obiettivo da esso fissato, secondo la procedura stabilita. L'UEO riesaminerà le presenti disposizioni nel 1996. Tale revisione terrà conto dei progressi compiuti e dell'esperienza acquisita e includerà le relazioni tra l'UEO e l'Alleanza Atlantica.

II. Dichiarazione

di Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito, che sono membri dell'Unione dell'Europa occidentale

"Gli Stati membri dell'UEO si compiacciono dello sviluppo dell'identità europea in materia di sicurezza e difesa. Essi sono risolti, tenendo conto del ruolo dell'UEO quale componente di difesa dell'Unione europea e quale strumento per rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, a porre le relazioni tra l'UEO e gli altri Stati europei su nuove basi al fine di salvaguardare la stabilità e la sicurezza in Europa. In questo spirito, essi propongono quanto segue:

Gli Stati membri dell'Unione europea sono invitati ad aderire all'UEO alle condizioni da concordare in conformità dell'articolo XI del trattato di Bruxelles modificato, ovvero a divenire osservatori se lo desiderino. Contestualmente, gli altri Stati membri europei della NATO sono invitati ad acquisire lo status di membri associati dell'UEO in modo tale da poter partecipare pienamente alle attività dell'UEO stessa.

Gli Stati membri partono dal presupposto che i trattati e gli accordi di cui sopra saranno conclusi prima del 31 dicembre 1992".

Dichiarazione sull'asilo

Dichiarazione (n. 31)

1. La Conferenza conviene che, nel contesto dei lavori previsti dagli articoli K.1. e K.3. delle disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, il Consiglio esaminerà in via prioritaria le questioni concernenti la politica di asilo degli Stati membri, al fine di pervenire all'inizio del 1993 all'adozione di un'azione comune volta ad armonizzarne alcuni aspetti, tenendo presenti il programma di lavoro e il calendario contenuti nella relazione sull'asilo elaborata su richiesta del Consiglio europeo di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991.

2. In tale contesto, entro la fine del 1993 il Consiglio esaminerà anche, sulla base di una relazione, la possibilità di applicare l'articolo K.9. a dette materie.

Dichiarazione sulla cooperazione di polizia

Dichiarazione (n. 32)

La Conferenza conferma l'accordo degli Stati membri sugli obiettivi che stanno alla base delle proposte presentate dalla delegazione tedesca nella riunione del Consiglio europeo di Lussemburgo del 28 e 29 giugno 1991.

Per il momento, gli Stati membri convengono di esaminare in via prioritaria i progetti che saranno loro presentati, sulla base del programma di lavoro e del calendario contenuti nella relazione elaborata su richiesta del Consiglio europeo di Lussemburgo, e sono disposti a prendere in considerazione l'adozione di misure concrete in settori come quelli proposti dalla delegazione tedesca per quanto riguarda le seguenti attività di scambio di informazioni e di esperienze:

- assistenza alle autorità nazionali incaricate delle azioni in materia penale e della sicurezza, segnatamente ai fini del coordinamento di indagini e ricerche;
- costituzione di banche di dati;
- valutazione e utilizzazione centralizzate delle informazioni, per fare un bilancio della situazione e individuare i metodi di indagine;
- raccolta e utilizzazione di informazioni sui sistemi nazionali di prevenzione, ai fini di una loro trasmissione agli Stati membri e della definizione di strategie preventive su scala europea;
- misure concernenti la formazione complementare, la ricerca, la criminologia e il servizio di antropometria giudiziaria.

Gli Stati membri convengono di esaminare al più tardi durante il 1994, sulla base di una relazione, l'opportunità di estendere la portata di questa cooperazione.

Dichiarazione sulle controversie tra la BCE e l'IME, da una parte, e i loro agenti, dall'altra

Dichiarazione (n. 33)

La Conferenza ritiene opportuno che, conformemente all'articolo 168A del trattato che istituisce la Comunità europea, il Tribunale di primo grado sia competente a pronunciarsi su questa categoria di ricorsi. La Conferenza invita pertanto le istituzioni ad adeguare, di conseguenza, le pertinenti norme.